SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 142° — Numero 68

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 22 marzo 2001** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia delle entrate

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 56

Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale - OGS

DELIBERAZIONE 30 gennaio 2001.

Regolamento concernente l'amministrazione e la gestione finanziaria e contabile dell'Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale - OGS. (Deliberazione n. 15/2001).

01A1965

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 1° marzo 2001, n. **63.**

Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di formazione e valutazione della prova in attuazione della legge costituzionale di riforma dell'articolo 111 della Costituzione.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. All'articolo 12, comma 1, lettera *c)*, del codice di procedura penale, le parole da: «o in occasione» fino alla fine sono soppresse.

2. All'articolo 17, comma 1, alinea, del codice di procedura penale le parole: «quando non pregiudichi la rapida definizione degli stessi» sono sostituite dalle seguenti: «quando non determini un ritardo nella definizione degli stessi».

3. All'articolo 17, comma 1, del codice di procedura penale, le lettere *c)* e *d)* sono sostituite dalla seguente:

«*c)* nei casi previsti dall'articolo 371, comma 2, lettera *b)*».

4. All'articolo 371, comma 2, lettera *a)*, del codice di procedura penale, le parole da: «ovvero» fino alla fine sono soppresse.

5. All'articolo 371, comma 2, del codice di procedura penale, la lettera *b)* è sostituita dalla seguente:

«*b)* se si tratta di reati dei quali gli uni sono stati commessi in occasione degli altri, o per conseguirne o assicurarne al colpevole o ad altri il profitto, il prezzo, il prodotto o l'impunità, o che sono stati commessi da più persone in danno reciproco le une delle altre, ovvero se la prova di un reato o di una sua circostanza influisce sulla prova di un altro reato o di un'altra circostanza».

Art. 2.

1. All'articolo 64 del codice di procedura penale, il comma 3 è sostituito dai seguenti:

«*3.* Prima che abbia inizio l'interrogatorio, la persona deve essere avvertita che:

a) le sue dichiarazioni potranno sempre essere utilizzate nei suoi confronti;

b) salvo quanto disposto dall'articolo 66, comma 1, ha facoltà di non rispondere ad alcuna domanda, ma comunque il procedimento seguirà il suo corso;

c) se renderà dichiarazioni su fatti che concernono la responsabilità di altri, assumerà, in ordine a tali fatti, l'ufficio di testimone, salve le incompatibilità previste dall'articolo 197 e le garanzie di cui all'articolo 197-*bis*.

3-bis. L'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 3, lettere *a)* e *b)*, rende inutilizzabili le dichiarazioni rese dalla persona interrogata. In mancanza dell'avvertimento di cui al comma 3, lettera *c)*, le dichiarazioni eventualmente rese dalla persona interrogata su fatti che concernono la responsabilità di altri non sono utilizzabili nei loro confronti e la persona interrogata non potrà assumere, in ordine a detti fatti, l'ufficio di testimone».

Art. 3.

1. All'articolo 190-*bis* del codice di procedura penale, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«*1*. Nei procedimenti per taluno dei delitti indicati nell'articolo 51, comma 3-*bis*, quando è richiesto l'esame di un testimone o di una delle persone indicate nell'articolo 210 e queste hanno già reso dichiarazioni in sede di incidente probatorio o in dibattimento nel contraddittorio con la persona nei cui confronti le dichiarazioni medesime saranno utilizzate ovvero dichiarazioni i cui verbali sono stati acquisiti a norma dell'articolo 238, l'esame è ammesso solo se riguarda fatti o circostanze diversi da quelli oggetto delle precedenti dichiarazioni ovvero se il giudice o taluna delle parti lo ritengono necessario sulla base di specifiche esigenze».

Art. 4.

1. All'articolo 195 del codice di procedura penale, il comma 4 è sostituito dal seguente:

«*4*. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria non possono deporre sul contenuto delle dichiarazioni acquisite da testimoni con le modalità di cui agli articoli 351 e 357, comma 2, lettere *a)* e *b)*. Negli altri casi si applicano le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 del presente articolo».

Art. 5.

1. All'articolo 197, comma 1, del codice di procedura penale, le lettere *a)* e *b)* sono sostituite dalle seguenti:

«*a)* i coimputati del medesimo reato o le persone imputate in un procedimento connesso a norma dell'articolo 12, comma 1, lettera *a)*, salvo che nei loro confronti sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di proscioglimento, di condanna o di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444;

b) salvo quanto previsto dall'articolo 64, comma 3, lettera *c)*, le persone imputate in un procedimento connesso a norma dell'articolo 12, comma 1, lettera *c)*, o di un reato collegato a norma dell'articolo 371, comma 2, lettera *b)*, prima che nei loro confronti sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di proscioglimento, di condanna o di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444».

Art. 6.

1. Dopo l'articolo 197 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«Art. 197-*bis*. - *(Persone imputate o giudicate in un procedimento connesso o per reato collegato che assumono l'ufficio di testimone)*. — *1*. L'imputato in un procedi-

mento connesso ai sensi dell'articolo 12 o di un reato collegato a norma dell'articolo 371, comma 2, lettera *b)*, può essere sempre sentito come testimone quando nei suoi confronti è stata pronunciata sentenza irrevocabile di proscioglimento, di condanna o di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444.

2. L'imputato in un procedimento connesso ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera *c)*, o di un reato collegato a norma dell'articolo 371, comma 2, lettera *b)*, può essere sentito come testimone, inoltre, nel caso previsto dall'articolo 64, comma 3, lettera *c)*.

3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 il testimone è assistito da un difensore. In mancanza di difensore di fiducia è designato un difensore di ufficio.

4. Nel caso previsto dal comma 1 il testimone non può essere obbligato a deporre sui fatti per i quali è stata pronunciata in giudizio sentenza di condanna nei suoi confronti, se nel procedimento egli aveva negato la propria responsabilità ovvero non aveva reso alcuna dichiarazione. Nel caso previsto dal comma 2 il testimone non può essere obbligato a deporre su fatti che concernono la propria responsabilità in ordine al reato per cui si procede o si è proceduto nei suoi confronti.

5. In ogni caso le dichiarazioni rese dai soggetti di cui al presente articolo non possono essere utilizzate contro la persona che le ha rese nel procedimento a suo carico, nel procedimento di revisione della sentenza di condanna ed in qualsiasi giudizio civile o amministrativo relativo al fatto oggetto dei procedimenti e delle sentenze suddette.

6. Alle dichiarazioni rese dalle persone che assumono l'ufficio di testimone ai sensi del presente articolo si applica la disposizione di cui all'articolo 192, comma 3».

Art. 7.

1. All'articolo 203 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«*1*-bis. L'inutilizzabilità opera anche nelle fasi diverse dal dibattimento, se gli informatori non sono stati interrogati né assunti a sommarie informazioni».

Art. 8.

1. All'articolo 210 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 1, dopo le parole: «a norma dell'articolo 12,» sono inserite le seguenti: «comma 1, lettera *a)*,» e dopo la parola «separatamente» sono inserite le seguenti: «e che non possono assumere l'ufficio di testimone»;

b) nel comma 5, le parole: «194, 195, 499 e 503» sono sostituite dalle seguenti: «194, 195, 498, 499 e 500»;

c) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«*6.* Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche alle persone imputate in un procedimento connesso ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera *c)*, o di un reato collegato a norma dell'articolo 371, comma 2, lettera *b)*, che non hanno reso in precedenza dichiarazioni concernenti la responsabilità dell'imputato. Tuttavia a tali persone è dato l'avvertimento previsto dall'articolo 64, comma 3, lettera *c)*, e, se esse non si avvalgono della facoltà di non rispondere, assumono l'ufficio di testimone. Al loro esame si applicano, in tal caso, oltre alle disposizioni richiamate dal comma 5, anche quelle previste dagli articoli 197-*bis* e 497».

2. All'articolo 363, comma 1, del codice di procedura penale le parole: «3 e 4» sono sostituite dalle seguenti: «3, 4 e 6».

Art. 9.

1. All'articolo 238 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2-*bis* è sostituito dal seguente:

«*2*-bis. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 i verbali di dichiarazioni possono essere utilizzati contro l'imputato soltanto se il suo difensore ha partecipato all'assunzione della prova o se nei suoi confronti fa stato la sentenza civile.»;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«*3.* È comunque ammessa l'acquisizione della documentazione di atti che non sono ripetibili. Se la ripetizione dell'atto è divenuta impossibile per fatti o circostanze sopravvenuti, l'acquisizione è ammessa se si tratta di fatti o circostanze imprevedibili.»;

c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«*4.* Al di fuori dei casi previsti dai commi 1, 2, 2-*bis* e 3, i verbali di dichiarazioni possono essere utilizzati nel dibattimento soltanto nei confronti dell'imputato che vi consenta; in mancanza di consenso, detti verbali possono essere utilizzati per le contestazioni previste dagli articoli 500 e 503».

Art. 10.

1. All'articolo 267 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«*1*-bis. Nella valutazione dei gravi indizi di reato si applica l'articolo 203».

Art. 11.

1. All'articolo 273 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«*1*-bis. Nella valutazione dei gravi indizi di colpevolezza si applicano le disposizioni degli articoli 192, commi 3 e 4, 195, comma 7, 203 e 271, comma 1».

Art. 12.

1. All'articolo 294 del codice di procedura penale, il comma 4 è sostituito dal seguente:

«*4.* Ai fini di quanto previsto dal comma 3, l'interrogatorio è condotto dal giudice con le modalità indicate negli articoli 64 e 65. Al pubblico ministero e al difensore, che ha obbligo di intervenire, è dato tempèstivo avviso del compimento dell'atto».

Art. 13.

1. All'articolo 351 del codice di procedura penale, al comma 1, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Si applicano le disposizioni del secondo e terzo periodo del comma 1 dell'articolo 362».

2. All'articolo 362 del codice di procedura penale, al comma 1, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Si applicano le disposizioni degli articoli 197, 197-*bis,* 198, 199, 200, 201, 202 e 203».

Art. 14.

1. All'articolo 456, comma 3, del codice di procedura penale, la parola: «venti» è sostituita dalla seguente: «trenta».

2. All'articolo 458, comma 1, del codice di procedura penale, le parole: «entro sette giorni» sono sostituite dalle seguenti: «entro quindici giorni».

Art. 15.

1. All'articolo 499 del codice di procedura penale, il comma 6 è sostituito dal seguente:

«*6.* Durante l'esame, il presidente, anche di ufficio, interviene per assicurare la perti-

nenza delle domande, la genuinità delle risposte, la lealtà dell'esame e la correttezza delle contestazioni, ordinando, se occorre, l'esibizione del verbale nella parte in cui le dichiarazioni sono state utilizzate per le contestazioni».

Art. 16.

1. L'articolo 500 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 500. - *(Contestazioni nell'esame testimoniale).* – *1.* Fermi i divieti di lettura e di allegazione, le parti, per contestare in tutto o in parte il contenuto della deposizione, possono servirsi delle dichiarazioni precedentemente rese dal testimone e contenute nel fascicolo del pubblico ministero. Tale facoltà può essere esercitata solo se sui fatti o sulle circostanze da contestare il testimone abbia già deposto.

2. Le dichiarazioni lette per la contestazione possono essere valutate ai fini della credibilità del teste.

3. Se il teste rifiuta di sottoporsi all'esame o al controesame di una delle parti, nei confronti di questa non possono essere utilizzate, senza il suo consenso, le dichiarazioni rese ad altra parte, salve restando le sanzioni penali eventualmente applicabili al dichiarante.

4. Quando, anche per le circostanze emerse nel dibattimento, vi sono elementi concreti per ritenere che il testimone è stato sottoposto a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilità, affinchè non deponga ovvero deponga il falso, le dichiarazioni contenute nel fascicolo del pubblico ministero precedentemente rese dal testimone sono acquisite al fascicolo del dibattimento e quelle previste dal comma 3 possono essere utilizzate.

5. Sull'acquisizione di cui al comma 4 il giudice decide senza ritardo, svolgendo gli accertamenti che ritiene necessari, su richiesta della parte, che può fornire gli elementi concreti per ritenere che il testimone è stato sottoposto a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilità.

6. A richiesta di parte, le dichiarazioni assunte dal giudice a norma dell'articolo 422 sono acquisite al fascicolo del dibattimento e sono valutate ai fini della prova nei confronti delle parti che hanno partecipato alla loro assunzione, se sono state utilizzate per le contestazioni previste dal presente articolo. Fuori dal caso previsto dal periodo precedente, si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 4 e 5.

7. Fuori dai casi di cui al comma 4, su accordo delle parti le dichiarazioni contenute nel fascicolo del pubblico ministero precedentemente rese dal testimone sono acquisite al fascicolo del dibattimento».

Art. 17.

1. All'articolo 503, comma 4, del codice di procedura penale, le parole: «dell'articolo 500, comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 500, comma 2».

Art. 18.

1. All'articolo 513 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «salvo che ricorrano i presupposti di cui all'articolo 500, comma 4»;

b) nel comma 2, dopo la parola: «210» sono inserite le seguenti parole: «, comma 1».

Art. 19.

1. All'articolo 526 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-*bis.* La colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni

rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'esame da parte dell'imputato o del suo difensore».

Art. 20.

1. Dopo l'articolo 377 del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 377-*bis*. - *(Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria).* – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni».

Art. 21.

1. All'articolo 384, secondo comma, del codice penale, la parola: «ovvero» è sostituita dalle seguenti: «ovvero non avrebbe potuto essere obbligato a deporre o comunque a rispondere o».

Art. 22.

1. All'articolo 32 delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«*1*. Nell'udienza preliminare, prima dell'inizio della discussione, il giudice chiede all'imputato se consente alla definizione del processo in quella stessa fase, salvo che il consenso sia stato validamente prestato in precedenza. Se il consenso è prestato, il giudice, al termine della discussione, pronuncia sentenza di non luogo a procedere nei casi previsti dall'articolo 425 del codice di procedura penale o per concessione del perdono giudiziale o per irrilevanza del fatto».

Art. 23.

1. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Nella valutazione dei sufficienti indizi si applica l'articolo 203 del codice di procedura penale».

Art. 24.

1. All'articolo 7-*bis* dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n.12, e successive modificazioni, al comma 2-*bis*, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le funzioni di giudice dell'udienza preliminare sono equiparate a quelle di giudice del dibattimento».

Art. 25.

1. Ai fini della determinazione della competenza per materia e per territorio le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, si applicano solo per i reati commessi successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 26.

1. Nei processi penali in corso alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano le disposizioni degli articoli precedenti salvo quanto stabilito nei commi da 2 a 5.

2. Se il procedimento è ancora nella fase delle indagini preliminari, il pubblico ministero provvede a rinnovare l'esame dei sog-

getti indicati negli articoli 64 e 197-*bis* del codice di procedura penale, come rispettivamente modificato e introdotto dalla presente legge, secondo le forme ivi previste.

3. Le dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o dell'udienza preliminare, se già acquisite al fascicolo per il dibattimento, sono valutate a norma dei commi 3, 4, 5 e 6 del previgente articolo 500 del codice di procedura penale.

4. Quando le dichiarazioni di cui al comma 3 sono state rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'esame dell'imputato o del difensore, si applica la disposizione del comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 7 gennaio 2000, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2000, n. 35, soltanto se esse siano state acquisite al fascicolo per il dibattimento anteriormente alla data del 25 febbraio 2000. Se sono state acquisite successivamente, si applica il comma 1-*bis* dell'articolo 526 del codice di procedura penale, come introdotto dall'articolo 19 della presente legge.

5. Alle dichiarazioni acquisite al fascicolo per il dibattimento, e già valutate ai fini delle decisioni, si applicano nel giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione le disposizioni vigenti in materia di valutazione della prova al momento delle decisioni stesse.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° marzo 2001

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1502):

Presentato dal sen. FASSONE ed altri il 17 ottobre 1996.

Assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede referente, il 28 ottobre 1996 con parere della commissione 1ª.

Esaminato dalla 2ª commissione, in sede referente, il 23, 25 marzo; 14, 27 luglio; 23, 29 settembre; 5, 27 ottobre; 4, 9 e 10 novembre 1999.

Assegnato nuovamente alla 2ª commissione, in sede deliberante, il 10 novembre 1999.

Esaminato dalla 2ª commissione, in sede deliberante, il 10 novembre 1999 e approvato l'11 novembre 1999 in un Testo Unificato con atti numeri 2681 (LA LOGGIA ed altri), 2705 (OCCHIPINTI ed altri), 2734 (SALVATO ed altri), 2736 (FASSONE ed altri), 3227 (DI PIETRO ed altri), 3317 (CALVI ed altri), 3664 (SENESE ed altri), 3734 (FOLLIERI), 3793 (FASSONE ed altri) e 3810 (CENTARO).

Camera dei deputati (atto n. 6590):

Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede referente, il 25 novembre 1999 con parere della commissione I.

Esaminato dalla II commissione il 10, 15, 17 dicembre 1999; 12 gennaio; 20, 29 giugno; 12 luglio; 12, 13, 21, 26, 27 settembre; 3, 4, 5 e 12 ottobre 2000.

Esaminato in aula il 16, 26 ottobre 2000 e approvato, con modificazioni, il 6 novembre 2000 in un testo unificato con gli atti numeri 463 (SIMONE); 1863-*ter* (ARMOSINO ed altri), 1870-*ter* (CARMELO CARRARA ed altri); 3463 (PISANU ed altri); 4425 (OLIVIERI ed altri); 5360 (PECORELLA ed altri); 5391 (PISAPIA);5433 (SINISCALCHI ed altri); 5523 (CONTENTO e TRANTINO); 5545 (PISAPIA); 5702 (PECORELLA); 5752 (PECORELLA ed altri); 6339 (CAROTTI) e 6631 (BIONDI e COSTA).

Senato della Repubblica (atto n. 1502-2681-2705-2734-2736-3227-3317-3664-3734-3793-3810-B):

Assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede deliberante, il 13 novembre 2000 con parere della commissione 1ª.

Esaminato dalla 2ª commissione il 22 novembre; 5 e 14 dicembre 2000 e approvato, con modificazioni, il 20 dicembre 2000.

Camera dei deputati (atto n. 463-1863-*ter*-1870-*ter*-3463-4425-5360-5391-5433-5523-5545-5702-5752-6339-6590-6631-B):

Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede referente, il 10 gennaio 2001 con parere della commissione I.

Esaminato dalla II commissione, in sede referente, il 25 gennaio; 1° e 6 febbraio 2001.

Assegnato nuovamente alla II commissione, in sede legislativa, il 14 febbraio 2001.

Esaminato dalla II commissione, in sede legislativa, e approvato il 14 febbraio 2001.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— Si trascrive il testo dell'art. 12 del codice di procedura penale, come modificato dalla legge qui pubblicata:

«Art. 12 *(Casi di connessione)*. — 1. Si ha connessione di procedimenti (17):

a) se il reato per cui si procede è stato commesso da più persone in concorso o cooperazione fra loro (110 c.p.), o se più persone con condotte indipendenti hanno determinato l'evento;

b) se una persona è imputata di più reati commessi con una sola azione od omissione ovvero con più azioni od omissioni esecutive di un medesimo disegno criminoso (297^3, 423; 81 c.p.);

c) se dei reati per cui si procede gli uni sono stati commessi per eseguire o per occultare gli altri».

— Si trascrive il testo dell'art. 17 del codice di procedura penale, come modificato dalla legge qui pubblicata:

«Art. 17 *(Riunione di processi)*. — 1. La riunione di processi pendenti nello stesso stato e grado davanti al medesimo giudice può essere disposta (19) *quando non determini un ritardo nella definizione degli stessi:*

a) nei casi previsti dall'art. 12;

b) (lettera soppressa dall'art. 1, decreto-legge 20 novembre 1991, n. 367, convertito, con modificazioni, con la legge 20 gennaio 1992, n. 8);

c) nei casi previsti dall'art. 371, comma 2, lettera b);

d) nei casi in cui la prova di un reato o di una circostanza di esso influisce sulla prova di un altro reato o di una sua circostanza (491^2, 610^3, att. 2);

1-*bis.* Se alcuni dei processi pendono davanti al tribunale collegiale (33 *bis*) ed altri davanti al tribunale monocratico (33 *ter*), la riunione è disposta davanti al tribunale in composizione collegiale. Tale composizione resta ferma anche nel caso di successiva separazione dei processi (18).».

— Si trascrive il testo dell'art. 371 del codice di procedura penale, come modificato dalla legge qui pubblicata:

«Art. 371 *(Rapporti tra diversi uffici del pubblico ministero)*. — 1. Gli uffici diversi del pubblico ministero che procedono a indagini collegate, si coordinano tra loro per la speditezza, economia ed efficacia delle indagini medesime. A tali fini provvedono allo scambio di atti e di informazioni nonché alla comunicazione delle direttive rispettivamente impartite alla polizia giudiziaria. Possono altresì procedere, congiuntamente, al compimento di specifici atti.

2. Le indagini di uffici diversi del pubblico ministero si considerano collegate:

a) se i procedimenti sono connessi a norma dell'art. 12.

b) *se si tratta di reati dei quali gli uni sono stati commessi in occasione degli altri, o per conseguirne o assicurarne al colpevole o ad altri il profitto, il prezzo, il prodotto o l'impunità, o che sono stati commessi da più persone in danno reciproco le une delle altre, ovvero se la prova di un reato o di una sua circostanza influisce sulla prova di un altro reato o di un'altra circostanza.*

c) se la prova di più reati deriva, anche in parte, dalla stessa fonte.

3. Salvo quanto disposto dall'art. 12, il collegamento delle indagini non ha effetto sulla competenza.».

Note all'art. 2:

— Si trascrive il testo dell'art. 64 del codice di procedura penale, come modificato dalla legge qui pubblicata:

«Art. 64 *(Regole generali per l'interrogatorio)*. — 1. La persona sottoposta alle indagini, anche se in stato di custodia cautelare (284 ss.) o se detenuta per altra causa, interviene libera all'interrogatorio, salve le cautele necessarie per prevenire il pericolo di fuga o di violenze (att. 22).

2. Non possono essere utilizzati, neppure con il consenso della persona interrogata, metodi o tecniche idonei a influire sulla libertà di autodeterminazione o ad alterare la capacità di ricordare e di valutare i fatti (188).

3. Prima che abbia inizio l'interrogatorio, la persona deve essere avvertita che:

a) le sue dichiarazioni potranno sempre essere utilizzate nei suoi confronti;

b) salvo quanto disposto dall'articolo 66, comma 1, ha facoltà di non rispondere ad alcuna domanda, ma comunque il procedimento seguirà il suo corso;

c) se renderà dichiarazioni su fatti che concernono la responsabilità di altri, assumerà, in ordine a tali fatti, l'ufficio di testimone, salve le incompatibilità previste dall'articolo 197 e le garanzie di cui all'articolo 197-bis.

3-bis. L'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 3, lettere *a) e b), rende inutilizzabili le dichiarazioni rese dalla persona interrogata. In mancanza dell'avvertimento di cui al comma 3, lettera c), le dichiarazioni eventualmente rese dalla persona interrogata su fatti, che concernono la responsabilità di altri non sono utilizzabili nei loro confronti e la persona interrogata non potrà assumere, in ordine a detti fatti, l'ufficio di testimone».*

Note all'art. 3:

— Si trascrive il testo dell'art. 190-*bis* del codice di procedura penale, come modificato dalla legge qui pubblicata:

«Art. 190 *bis (Requisiti della prova in casi particolari)*. — 1. *Nei procedimenti per taluno dei delitti indicati nell'articolo 51, comma 3*-bis*, quando è richiesto l'esame di un testimone o di una delle persone indicate nell'articolo 210 e queste hanno già reso dichiarazioni in sede di incidente probatorio o in dibattimento nel contraddittorio con la persona nei cui confronti le dichiarazioni medesime saranno utilizzate ovvero dichiarazioni i cui verbali sono stati acquisiti a norma dell'articolo 238, l'esame è ammesso solo se riguarda fatti o circostanze diversi da quelli oggetto delle precedenti dichiarazioni ovvero se il giudice o taluna delle parti lo ritengono necessario sulla base di specifiche esigenze.*

1-*bis*. La stessa disposizione si applica quando si procede per uno dei reati previsti dagli articoli 600-*bis*, primo comma, 600-*ter*, 600-*quater*, 600-*quinquies*, 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater*, 609-*quinquies* e 609-*octies* del codice penale, se l'esame richiesto riguarda un testimone minore degli anni sedici».

— Si trascrive il testo del comma 3-*bis* dell'art. 51 del codice di procedura penale:

«3-*bis*. Quando si tratta di procedimenti per i delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416-*bis* e 630 del codice penale, per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416-*bis* ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti previsti dall'art. 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, le funzioni indicate nel comma 1 lettera *a)* sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente (5).

3-*ter*. Nei casi previsti dal comma 3-*bis*, se ne fa richiesta il procuratore distrettuale, il procuratore generale presso la corte di appello può, per giustificati motivi, disporre che le funzioni di pubblico ministero per il dibattimento siano esercitate da un magistrato designato dal procuratore della Repubblica presso il giudice competente.».

— Per il testo dell'art. 210 del codice di procedura penale, v. in nota all'art. 8.

— Per il testo dell'art. 238 del codice di procedura penale, v. in nota all'art. 9.

Note all'art. 4:

— Si trascrive il testo dell'art. 195 del codice di procedura penale, come modificato dalla legge qui pubblicata:

«Art. 195 *(Testimonianza indiretta).* — 1. Quando il testimone si riferisce, per la conoscenza dei fatti, ad altre persone, il giudice, a richiesta di parte, dispone che queste siano chiamate a deporre.

2. Il giudice può disporre anche di ufficio l'esame delle persone indicate nel comma 1 (190).

3. L'inosservanza della disposizione del comma 1 rende inutilizzabili (191) le dichiarazioni relative a fatti di cui il testimone abbia avuto conoscenza da altre persone, salvo che l'esame di queste risulti impossibile per morte, infermità o irreperibilità.

4. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria non possono deporre sul contenuto delle dichiarazioni acquisite da testimoni con le modalità di cui agli articoli 351 e 357, comma 2, lettere a) *e* b)*. Negli altri casi si applicano le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 del presente articolo.*

5. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche quando il testimone abbia avuto comunicazione del fatto in forma diversa da quella orale.

6. I testimoni non possono essere esaminati su fatti comunque appresi dalle persone indicate negli articoli 200 e 201 in relazione alle circostanze previste nei medesimi articoli, salvo che le predette abbiano deposto sugli stessi fatti o li abbiano in altro modo divulgati.

7. Non può essere utilizzata la testimonianza di chi si rifiuta o non è in grado di indicare la persona o la fonte da cui ha appreso la notizia dei fatti oggetto dell'esame.».

— Per il testo dell'art. 351 del codice di procedura penale, vedi in nota all'art. 13 della presente legge.

— Si trascrive il testo dell'art. 357, comma 2, lettere *a)* e *b),* del codice di procedura penale:

«2. Fermo quanto disposto in relazione a specifiche attività, redige verbale dei seguenti atti:

a) denunce (333), querele (336) e istanze (341) presentate oralmente;

b) sommarie informazioni rese e dichiarazioni spontanee ricevute dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini (350).»

Note all'art. 5:

— Si trascrive il testo dell'art. 197 del codice di procedura penale, come modificato dalla legge qui pubblicata:

«Art. 197 *(Incompatibilità con l'ufficio di testimone).* — 1. Non possono essere assunti come testimoni:

a) i coimputati del medesimo reato o le persone imputate in un procedimento connesso a norma dell'art. 12, comma 1, lettera a)*, salvo che nei loro confronti sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di proscioglimento, di condanna o di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444;*

b) salvo quanto previsto dall'art. 64, comma 3, lettera c)*, le persone imputate in un procedimento connesso a norma dell'art. 12, comma 1, lettera* c)*, o di un reato collegato a norma dell'art. 371, comma 2, lettera* b)*, prima che nei loro confronti sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di proscioglimento, di condanna o di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444.*

c) il responsabile civile (83) e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria (89, 208);

d) coloro che nel medesimo procedimento svolgono o hanno svolto la funzione di giudice (34^3), pubblico ministero o loro ausiliario.».

— Per il testo degli articoli 12 e 371 del codice di procedura penale, v. in nota all'art. 1.

— Per il testo dell'art. 444 del codice di procedura penale, v. in nota all'art. 6.

— Per il testo dell'art. 64 del codice di procedura penale, v. in nota all'art. 2.

Nota all'art. 6:

— Per il testo degli articoli 12 e 371 del codice di procedura penale, v. in nota all'art. 1.

— Si trascrive il testo dell'art. 444 del codice di procedura penale:

«Art. 444 *(Applicazione della pena su richiesta).* — 1. L'imputato e il pubblico ministero possono chiedere al giudice l'applicazione, nella specie e nella misura indicata, di una sanzione sostitutiva o di una pena pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze e diminuita fino a un terzo, non supera due anni di reclusione o di arresto, soli o congiunti a pena pecuniaria.

2. Se vi è il consenso anche della parte che non ha formulato la richiesta e non deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento a norma dell'art. 129, il giudice, sulla base degli atti, se ritiene corrette la qualificazione giuridica del fatto, l'applicazione e la comparazione delle circostanze prospettate dalle parti, nonché congrua la pena indicata, ne dispone con sentenza l'applicazione enunciando nel dispositivo che vi è stata la richiesta delle parti. Se vi è costituzione di parte civile, il giudice non decide sulla relativa domanda; l'imputato è tuttavia condannato al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile, salvo che ricorrano giusti motivi per la compensazione totale o parziale. Non si applica la disposizione dell'articolo 75, comma 3.

3. La parte, nel formulare la richiesta, può subordinarne l'efficacia alla concessione della sospensione condizionale della pena (163 c.p.). In questo caso il giudice, se ritiene che la sospensione condizionale non può essere concessa, rigetta la richiesta (563)».

— Per il testo dell'art. 64 del codice di procedura penale, in nota all'art. 2.

— Si trascrive il testo dell'art. 192, comma 3, del codice di procedura penale:

«3. Le dichiarazioni rese dal coimputato del medesimo reato (110 ss. c.p.) o da persona imputata in un procedimento connesso a norma dell'art. 12 (210) sono valutate unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità.».

Nota all'art. 7:

— Si trascrive il testo dell'art. 203 del codice di procedura penale, come modificato dalla legge qui pubblicata:

«Art. 203 *(Informatori della polizia giudiziaria e dei servizi di sicurezza).* — 1. Il giudice non può obbligare gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria (57) nonché il personale dipendente dai servizi per le informazioni e la sicurezza militare o democratica a rivelare i nomi dei loro informatori (204). Se questi non sono esaminati come testimoni, le informazioni da essi fornite non possono essere acquisite né utilizzate (191).

*1-*bis. *L'inutilizzabilità opera anche nelle fasi diverse dal dibattimento, se gli informatori non sono stati interrogati né assunti a sommarie informazioni».*

Note all'art. 8:

— Si trascrive il testo dell'art. 210 del codice di procedura penale, come modificato dalla presente legge:

«Art. 210 *(Esame di persona imputata in un procedimento connesso).* — 1. Nel dibattimento, le persone imputate in un procedimento connesso a norma dell'art. 12, *comma 1, lettera a)*, nei confronti delle quali si procede o si è proceduto separatamente *e che non possono assumere l'ufficio di testimone*, sono esaminate a richiesta di parte, ovvero, nel caso indicato nell'art. 195, anche di ufficio (147, lettera *a)*.

2. Esse hanno obbligo di presentarsi al giudice, il quale, ove occorra, ne ordina l'accompagnamento coattivo. Si osservano le norme sulla citazione dei testimoni (468).

3. Le persone indicate nel comma 1 sono assistite da un difensore che ha diritto di partecipare all'esame. In mancanza di un difensore di fiducia è designato un difensore di ufficio (96, 97).

4. Prima che abbia inizio l'esame, il giudice avverte le persone indicate nel comma 1 che, salvo quanto disposto dall'art. 66, comma 1, esse hanno facoltà di non rispondere.

5. All'esame si applicano le disposizioni previste dagli articoli *194, 195, 498, 499 e 500.*

6. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche alle persone imputate in un procedimento connesso ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettera c)*, o di un reato collegato a norma dell'art. 371, comma 2, lettera* b)*, che non hanno reso in precedenza dichiarazioni concernenti la responsabilità dell'imputato. Tuttavia a tali persone è dato l'avvertimento previsto dall'art. 64, comma 3, lettera c), e, se esse non si avvalgono della facoltà di non rispondere, assumono l'ufficio di testimone. Al loro esame si applicano, in tal caso, oltre alle disposizioni richiamate dal comma 5, anche quelle previsto dagli articoli 197-bis e 497».*

— Si trascrive il testo dell'art. 363 del codice di procedura penale, come modificato dalla presente legge:

«Art. 363 *(Interrogatorio di persona imputata in un procedimento connesso).* — 1. Le persone imputate in un procedimento connesso a norma dell'art. 12 sono interrogate dal pubblico ministero sui fatti per cui si procede nelle forme previste dall'art. 210, commi 2, *3, 4 e 6.*

2. La disposizione del comma 1 si applica anche alle persone imputate di un reato collegato a quello per cui si procede, nel caso previsto dall'art. 371, comma 2, lettera *b)*.».

— Si trascrive il testo dell'art. 194 del codice di procedura penale:

«Art. 194 *(Oggetto e limiti della testimonianza)*. — 1. Il testimone è esaminato sui fatti che costituiscono oggetto di prova (187). Non può deporre sulla moralità dell'imputato, salvo che si tratti di fatti specifici, idonei a qualificarne la personalità in relazione al reato e alla pericolosità sociale (203 c.p.).

2. L'esame può estendersi anche ai rapporti di parentela e di interesse che intercorrono tra il testimone e le parti o altri testimoni nonché alle circostanze il cui accertamento è necessario per valutarne la credibilità. La deposizione sui fatti che servono a definire la personalità della persona offesa dal reato (90) è ammessa solo quando il fatto dell'imputato deve essere valutato in relazione al comportamento di quella persona.

3. Il testimone è esaminato su fatti determinati (499). Non può deporre sulle voci correnti nel pubblico né esprimere apprezzamenti personali salvo che sia impossibile scinderli dalla deposizione sui fatti.».

— Per il testo dell'art. 195 del codice di procedura penale, vedi nota all'articolo 4.

— Si trascrive il testo dell'art. 498, del codice di procedura penale:

«Art. 498 *(Esame diretto e controesame dei testimoni)*. — 1. Le domande sono rivolte direttamente dal pubblico ministero o dal difensore che ha chiesto l'esame del testimone (493, 567[4]).

2. Successivamente altre domande possono essere rivolte dalle parti che non hanno chiesto l'esame, secondo l'ordine indicato nell'art. 496 (505, 506).

3. Chi ha chiesto l'esame può proporre nuove domande.

4. L'esame testimoniale del minorenne è condotto dal presidente su domande e contestazioni proposte dalle parti. Nell'esame il presidente può avvalersi dell'ausilio di un familiare del minore o di un esperto in psicologia infantile. Il presidente, sentite le parti, se ritiene che l'esame diretto del minore non possa nuocere alla serenità del teste, dispone con ordinanza (125, 586) che la deposizione prosegua nelle forme previste dai commi precedenti. L'ordinanza può essere revocata nel corso dell'esame (472[4]).

4-*bis*. Si applicano, se una parte lo richiede ovvero se il presidente lo ritiene necessario, le modalità di cui all'art. 398, comma 5-*bis*.

4-*ter*. Quando si procede per i reati di cui agli articoli 600-*bis*, 600-*ter*, 600-*quater*, 600-*quinquies*, 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater* e 609-*octies* del codice penale, l'esame del minore vittima del reato viene effettuato, su richiesta sua o del suo difensore, mediante l'uso di un vetro specchio unitamente ad un impianto citofonico.».

— Per il testo dell'art. 499 del codice di procedura penale, v. nota all'articolo 15.

— Per il testo dell'art. 500 del codice di procedura penale, v. art. 16 della legge qui pubblicata.

Nota all'art. 9:

— Il testo dell'art. 238 del codice di procedura penale, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

«Art. 238 *(Verbali di prove di altri procedimenti)*. — 1. È ammessa l'acquisizione di verbali di prove di altro procedimento penale se si tratta di prove assunte nell'incidente probatorio (392 ss.) o nel dibattimento (496 ss.).

2. È ammessa l'acquisizione di verbali di prove assunte in un giudizio civile definito con sentenza che abbia acquistato autorità di cosa giudicata (324 c.p.c.).

2-bis. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 i verbali di dichiarazioni possono essere utilizzati contro l'imputato soltanto se il suo difensore ha partecipato all'assunzione della prova o se nei suoi confronti fa stato la sentenza civile.

3. È comunque ammessa l'acquisizione della documentazione di atti che non sono ripetibili. Se la ripetizione dell'atto è divenuta impossibile per fatti o circostanze sopravvenuti, l'acquisizione è ammessa se si tratta di fatti o circostanze imprevedibili.

*4. Al di fuori dei casi previsti dai commi 1, 2, 2-*bis *e 3, i verbali di dichiarazioni possono essere utilizzati nel dibattimento soltanto nei confronti dell'imputato che vi consenta; in mancanza di consenso, detti verbali possono essere utilizzati per le contestazioni previste dagli articoli 500 e 503.*

5. Salvo quanto previsto dall'articolo 190-*bis*, resta fermo il diritto delle parti di ottenere a norma dell'art. 190 l'esame delle persone le cui dichiarazioni sono state acquisite a norma dei commi 1, 2, 2-*bis* e 4 del presente articolo.».

— Per il testo degli articoli 500 e 503 del codice di procedura penale, v. art. 16 in nota all'art. 17 della legge qui pubblicata:

Nota all'art. 10:

— Si trascrive il testo dell'art. 267 del codice di procedura penale, come modificato dalla legge qui pubblicata:

«Art. 267 *(Presupposti e forme del provvedimento)*. — 1. Il pubblico ministero richiede al giudice per le indagini preliminari (328) l'autorizzazione a disporre le operazioni previste dall'art. 266. L'autorizzazione è data con decreto motivato (125[3]) quando vi sono gravi indizi di reato e l'intercettazione è assolutamente indispensabile ai fini della prosecuzione delle indagini.

*1-*bis. *Nella valutazione dei gravi indizi di reato si applica l'articolo 203.*

2. Nei casi di urgenza, quando vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave pregiudizio alle indagini, il pubblico ministero dispone l'intercettazione con decreto motivato, che va comunicato immediatamente e comunque non oltre le ventiquattro ore al giudice indicato nel comma 1. Il giudice, entro quarantotto ore dal provvedimento, decide sulla convalida con decreto motivato. Se il decreto del pubblico ministero non viene convalidato nel termine stabilito, l'intercettazione non può essere proseguita e i risultati di essa non possono essere utilizzati.

3. Il decreto del pubblico ministero che dispone l'intercettazione indica le modalità e la durata delle operazioni. Tale durata non può superare i quindici giorni, ma può essere prorogata dal giudice con decreto motivato per periodi successivi di quindici giorni, qualora permangano i presupposti indicati nel comma 1.

4. Il pubblico ministero procede alle operazioni personalmente ovvero avvalendosi di un ufficiale di polizia giudiziaria (57, 370).

5. In apposito registro riservato tenuto nell'ufficio del pubblico ministero sono annotati, secondo un ordine cronologico, i decreti che dispongono, autorizzano, convalidano o prorogano le intercettazioni e, per ciascuna intercettazione, l'inizio e il termine delle operazioni (att. 89^2).».

— Per il testo dell'art. 203 del codice di procedura penale, v. in nota all'art. 7.

Nota all'art. 11:

— Si trascrive il testo dell'art. 273 del codice di procedura penale, come modificato dalla legge qui pubblicata:

«Art. 273 *(Condizioni generali di applicabilità delle misure).* — 1. Nessuno può essere sottoposto a misure cautelari se a suo carico non sussistono gravi indizi di colpevolezza (312).

1-bis. *Nella valutazione dei gravi indizi di colpevolezza si applicano le disposizioni degli articoli 192, commi 3 e 4, 195, comma 7, 203 e 271, comma 1.*

2. Nessuna misura può essere applicata se risulta che il fatto è stato compiuto in presenza di una causa di giustificazione (50 ss. c.p.) o di non punibilità (45 ss., 85 ss. c.p.) o se sussiste una causa di estinzione del reato (445^2); 150 ss. c.p.) ovvero una causa di estinzione della pena (171 c.p.) che si ritiene possa essere irrogata (299, 314^2, 736^2).».

— Si riporta il testo dell'art. 192, commi 3 e 4, del codice di procedura penale:

«Art. 192 *(Valutazione della prova).* — 3. Le dichiarazioni rese dal coimputato del medesimo reato (110 ss. c.p.) o da persona imputata in un procedimento connesso a norma dell'art. 12 (210) sono valutate unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità.

4. La disposizione del comma 3 si applica anche alle dichiarazioni rese da persona imputata.».

— Per il testo dell'art. 195 del codice di procedura penale, v. in nota all'art. 4.

— Per il testo dell'art. 203 del codice di procedura penale, v. in nota all'art. 7 della legge qui pubblicata.

— Si riporta il testo dell'art. 271, comma 1, del codice di procedura penale:

«I risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati qualora le stesse siano state eseguite fuori dei casi consentiti dalla legge (103^5), 266) o qualora non siano state osservate le disposizioni previste dagli articoli 267 e 268, commi 1 e 3.».

Note all'art. 12:

— Si trascrive il testo dell'art. 294 del codice di procedura penale, come modificato dalla legge qui pubblicata:

«Art. 294 *(Interrogatorio della persona sottoposta a misura cautelare personale).* — 1. Fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento, il giudice che ha deciso in ordine all'applicazione della misura cautelare se non vi ha proceduto nel corso dell'udienza di convalida dell'arresto o del fermo di indiziato di delitto, procede all'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare (285, 286) in carcere immediatamente e comunque non oltre cinque giorni dall'inizio dell'esecuzione della custodia, salvo il caso in cui essa sia assolutamente impedita. *(Omissis).*

1-*bis.* Se la persona è sottoposta ad altra misura cautelare, sia coercitiva che interdittiva, l'interrogatorio deve avvenire non oltre dieci giorni dalla esecuzione del provvedimento o dalla sua notificazione.

1-*ter.* L'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare deve avvenire entro il termine di quarantotto ore se il pubblico ministero ne fa istanza nella richiesta di custodia cautelare.

2. Nel caso di assoluto impedimento, il giudice ne dà atto con decreto motivato (125) e il termine per l'interrogatorio decorre nuovamente dalla data in cui il giudice riceve comunicazione della cessazione dell'impedimento o comunque accerta la cessazione dello stesso.

3. Mediante l'interrogatorio il giudice valuta se permangono le condizioni di applicabilità e le esigenze cautelari previste (con riferimento alla custodia cautelare) dagli articoli 273, 274 e 275. Quando ne ricorrono le condizioni, provvede, a norma dell'art. 299, alla revoca o alla sostituzione della misura disposta.

4. Ai fini di quanto previsto dal comma 3, l'interrogatorio è condotto dal giudice con le modalità indicate negli articoli 64 e 65. Al pubblico ministero e al difensore, che ha obbligo di intervenire, è dato tempestivo avviso del compimento dell'atto.

4-*bis.* Quando la misura cautelare è stata disposta dalla corte di assise o dal tribunale, all'interrogatorio procede il presidente del collegio o uno dei componenti da lui delegato.

5. Per gli interrogatori da assumere nella circoscrizione di altro tribunale, il giudice o il presidente, nel caso di organo collegiale, qualora non ritenga di procedere personalmente. richiede il giudice per le indagini preliminari del luogo.

6. L'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare (285, 286) da parte del pubblico ministero (364) non può precedere l'interrogatorio del giudice».

— Per il testo dell'art. 64 del codice di procedura penale, v. in nota all'art. 2.

— Si riporta il testo dell'art. 65 del codice di procedura penale:

«Art. 65 *(Interrogatorio nel merito).* — 1. L'autorità giudiziaria contesta alla persona sottoposta alle indagini in forma chiara e precisa il fatto che le è attribuito, le rende noti gli elementi di prova esistenti contro di lei e, se non può derivarne pregiudizio per le indagini, gliene comunica le fonti.

2. Invita, quindi, la persona ad espone quanto ritiene utile per la sua difesa e le pone direttamente domande.

3. Se la persona rifiuta di rispondere, ne è fatta menzione nel verbale (134, 373). Nel verbale è fatta anche menzione, quando occorre, dei connotati fisici e di eventuali segni particolari della persona.».

Nota all'art. 13:

— Si trascrive il testo degli articoli 351 e 362 del codice di procedura penale, come modificato dalla legge qui pubblicata:

«Art. 351 *(Altre sommarie informazioni).* — 1. La polizia giudiziaria assume sommarie informazioni dalle persone che possono riferire circostanze utili ai fini delle indagini (63, 357^2, lettera *c)*, 500, 503). *Si applicano le disposizioni del secondo e terzo periodo del comma 1 dell'art. 362.*

1-*bis.* All'assunzione di informazioni da persona imputata in un procedimento connesso ovvero da persona imputata di un reato collegato a quello per cui si procede nel caso previsto dall'art. 371, comma 2, lettera *b)*, procede un ufficiale di polizia giudiziaria. La persona predetta, se priva del difensore, è avvisata che è assistita da un difensore di ufficio, ma che può nominarne uno di fiducia. Il difensore deve essere tempestivamente avvisato e ha diritto di assistere all'atto».

«Art. 362 *(Assunzione di informazioni).* — Il pubblico ministero assume informazioni dalle persone che possono riferire circostanze utili ai fini delle indagini. *Si applicano le disposizioni degli articoli 197, 197-bis, 198, 199, 200, 201, 202 e 203.».*

— Per il testo degli articoli 197 e 203 del codice di procedura penale, v. in nota agli articoli 5 e 7.

— Per il testo dell'art. 197-*bis* del codice di procedura penale, v. l'art. 6 della legge qui pubblicata.

— Si riporta il testo degli articoli 198, 199, 200, 201 e 202 del codice di procedura penale:

«Art. 198 *(Obblighi del testimone)*. — 1. Il testimone ha l'obbligo di presentarsi (205, 206, 502) al giudice e di attenersi alle prescrizioni date dal medesimo per le esigenze processuali e di rispondere secondo verità alle domande che gli sono rivolte (207, 497; 366, 372 c.p.).

2. Il testimone non può essere obbligato a deporre su fatti dai quali potrebbe emergere una sua responsabilità penale (63; 384 c.p.).».

«Art. 199 *(Facoltà di astensione dei prossimi congiunti)*. — 1. I prossimi congiunti (307[4] c.p.) dell'imputato non sono obbligati a deporre. Devono tuttavia deporre quando hanno presentato denuncia (333), querela (336) o istanza (341) ovvero essi o un loro prossimo congiunto sono offesi dal reato.

2. Il giudice, a pena di nullità (181), avvisa le persone predette della facoltà di astenersi chiedendo loro se intendono avvalersene».

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche a chi è legato all'imputato da vincolo di adozione. Si applicano inoltre, limitatamente ai fatti verificatisi o appresi dall'imputato durante la convivenza coniugale:

a) a chi, pur non essendo coniuge dell'imputato, come tale conviva o abbia convissuto con esso;

b) al coniuge separato dell'imputato;

c) alla persona nei cui confronti sia intervenuta sentenza di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con l'imputato.».

«Art. 200 *(Segreto professionale)*. — 1. Non possono essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto per ragione del proprio ministero, ufficio o professione, salvi i casi in cui hanno l'obbligo di riferirne all'autorità giudiziaria (331, 334):

a) i ministri di confessioni religiose (8 Cost.), i cui statuti non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano;

b) gli avvocati, i procuratori legali (1), i consulenti tecnici e i notai (coord. 222[4]);

c) i medici e i chirurghi, i farmacisti, le ostetriche e ogni altro esercente una professione sanitaria;

d) gli esercenti altri uffici o professioni ai quali la legge riconosce la facoltà di astenersi dal deporre determinata dal segreto professionale (4).

2. Il giudice, se ha motivo di dubitare che la dichiarazione resa da tali persone per esimersi dal deporre sia infondata, provvede agli accertamenti necessari. Se risulta infondata, ordina che il testimone deponga (256).

3. Le disposizioni previste dai commi 1 e 2 si applicano ai giornalisti professionisti iscritti nell'albo professionale, relativamente ai nomi delle persone dalle quali i medesimi hanno avuto notizie di carattere fiduciario nell'esercizio della loro professione. Tuttavia se le notizie sono indispensabili ai fini della prova del reato per cui si procede e la loro veridicità può essere accertata solo attraverso l'identificazione della fonte della notizia, il giudice ordina al giornalista di indicare la fonte delle sue informazioni.».

«Art. 201 *(Segreto di ufficio)*. — 1. Salvi i casi in cui hanno l'obbligo di riferirne all'autorità giudiziaria (331), i pubblici ufficiali (357 c.p.), i pubblici impiegati e gli incaricati di un pubblico servizio (358 c.p.) hanno l'obbligo di astenersi dal deporre su fatti conosciuti per ragioni del loro ufficio che devono rimanere segreti (204; 326 c.p.).

2. Si applicano le disposizioni dell'art. 200 commi 2 e 3 (256).».

«Art. 202 *(Segreto di Stato)*. — 1. I pubblici ufficiali (357 c.p.), i pubblici impiegati e gli incaricati di un pubblico servizio (358 c.p.) hanno l'obbligo di astenersi dal deporre su fatti coperti dal segreto di Stato (204; 261 c.p.).

2. Se il testimone oppone un segreto di Stato, il giudice ne informa il Presidente del Consiglio dei Ministri, chiedendo che ne sia data conferma.

3. Qualora il segreto sia confermato e la prova sia essenziale per la definizione del processo, il giudice dichiara non doversi procedere per l'esistenza di un segreto di Stato.

4. Qualora, entro sessanta giorni dalla notificazione della richiesta, il Presidente del Consiglio dei Ministri non dia conferma del segreto, il giudice ordina che il testimone deponga.».

Note all'art. 14:

— Si trascrive il testo degli articoli 456 e 458 del codice di procedura penale, come modificato dalla legge qui pubblicata:

«Art. 456 *(Decreto di giudizio immediato)*. — 1. Al decreto che dispone il giudizio immediato si applicano le disposizioni dell'art. 429 commi 1 e 2.

2. Il decreto contiene anche l'avviso che l'imputato può chiedere il giudizio abbreviato (438) ovvero l'applicazione della pena a norma dell'art. 444.

3. Il decreto è comunicato al pubblico ministero (153) e notificato (148 ss.) all'imputato e alla persona offesa almeno *trenta* giorni prima della data fissata per il giudizio.

4. All'imputato e alla persona offesa, unitamente al decreto, è notificata la richiesta del pubblico ministero.

5. Al difensore dell'imputato (96, 97) è notificato avviso della data fissata per il giudizio entro il termine previsto dal comma 3 (att. 65)».

«Art. 458 *(Richiesta di giudizio abbreviato)*. — 1. L'imputato, a pena di decadenza (173), può chiedere il giudizio abbreviato (438) depositando nella cancelleria del giudice per le indagini preliminari (328) la richiesta, con la prova della avvenuta notifica al pubblico ministero, *entro quindici giorni* dalla notificazione del decreto di giudizio immediato (456[3]). [Il pubblico ministero ha il termine di cinque giorni dalla notificazione della richiesta per esprimere il proprio consenso].).

2. Se la richiesta è ammissibile [e il pubblico ministero ha espresso il proprio consenso], il giudice fissa con decreto (125) l'udienza dandone avviso almeno cinque giorni prima al pubblico ministero, all'imputato (60), al difensore (96, 97) e alla persona offesa (90, 91). Al giudizio si applicano le disposizioni previste dagli articoli 438, commi 3 e 5, 441, 442 e 443 (att. 139).

3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano quando il giudizio immediato è stato richiesto dall'imputato a norma dell'art. 419 comma 5 (453[3]).

Note all'art. 15:

— Si trascrive il testo dell'articolo 499 del codice di procedura penale, come modificato dalla legge qui pubblicata:

«Art. 499 *(Regole per l'esame testimoniale)*. — 1. L'esame testimoniale si svolge mediante domande su fatti specifici.

2. Nel corso dell'esame sono vietate le domande che possono nuocere alla sincerità delle risposte.

3. Nell'esame condotto dalla parte che ha chiesto la citazione del testimone e da quella che ha un interesse comune sono vietate le domande che tendono a suggerire le risposte.

4. Il presidente cura che l'esame del testimone sia condotto senza ledere il rispetto della persona.

5. Il testimone può essere autorizzato dal presidente a consultare, in aiuto della memoria, documenti da lui redatti (514[2]).

6. Durante l'esame, il presidente, anche di ufficio, interviene per assicurare la pertinenza delle domande, la genuinità delle risposte, la lealtà dell'esame e la correttezza delle contestazioni, ordinando, se occorre, l'esibizione del verbale nella parte in cui le dichiarazioni sono state utilizzate per le contestazioni.».

Note all'art. 17:

— Si trascrive il testo dell'articolo 503 del codice di procedura penale, come modificato dalla presente legge:

«Art. 503 *(Esame delle parti private)*. — 1. Il presidente dispone l'esame delle parti che ne abbiano fatto richiesta o che vi abbiano con-

sentito, secondo il seguente ordine: parte civile (76 ss.), responsabile civile (83 ss.), persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria (89) e imputato (60, 475; att. 150).

2. L'esame si svolge nei modi previsti dagli articoli 498 e 499. Ha inizio con le domande del difensore o del pubblico ministero che l'ha chiesto e prosegue con le domande, secondo i casi, del pubblico ministero e dei difensori della parte civile, del responsabile civile, della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria del coimputato e dell'imputato. Quindi, chi ha iniziato l'esame può rivolgere nuove domande.

3. Fermi i divieti di lettura (514) e di allegazione, il pubblico ministero e i difensori, per contestare in tutto o in parte il contenuto della deposizione, possono servirsi delle dichiarazioni precedentemente rese dalla parte esaminata (350[7], 364, 374. 388, 421) e contenute nel fascicolo del pubblico ministero (433). Tale facoltà può essere esercitata solo se sui fatti e sulle circostanze da contestare la parte abbia già deposto.

4. Si applica la disposizione *dell'art. 500, comma 2.*

5. Le dichiarazioni alle quali il difensore aveva diritto di assistere assunte dal pubblico ministero o dalla polizia giudiziaria su delega del pubblico ministero sono acquisite nel fascicolo per il dibattimento (431), se sono state utilizzate per le contestazioni previste dal comma 3 (238[4]).

6. La disposizione prevista dal comma 5 si applica anche per le dichiarazioni rese a norma degli articoli 294, 299, comma 3-*ter*, 391 e 422.».

— Per la nuova formulazione dell'art. 500, comma 2 del codice di procedura penale, v. art. 16 della legge qui pubblicata.

Note all'art. 18:

— Si trascrive il testo dell'art. 513 del codice di procedura penale, come modificato dalla legge qui pubblicata:

«Art. 513 *(Lettura delle dichiarazioni rese dall'imputato nel corso delle indagini preliminari o nell'udienza preliminare).* — 1. Il giudice, se l'imputato è contumace (487) o assente (488) ovvero rifiuta di sottoporsi all'esame (208, 503) dispone, a richiesta di parte, che sia data lettura dei verbali delle dichiarazioni rese dall'imputato al pubblico ministero (364, 374, 388) o alla polizia giudiziaria su delega del pubblico ministero o al giudice (294, 391) nel corso delle indagini preliminari o nell'udienza preliminare (421, 422), ma tali dichiarazioni non possono essere utilizzate nei confronti di altri senza il loro consenso. *Salvo che ricorrono i presupposti di cui all'art. 500, comma 4.*

2. Se le dichiarazioni sono state rese dalle persone indicate nell'art. 210, *comma 1*, il giudice, a richiesta di parte, dispone, secondo i casi, l'accompagnamento coattivo (132) del dichiarante o l'esame a domicilio o la rogatoria internazionale (727 ss.) ovvero l'esame in altro modo previsto dalla legge con le garanzie del contraddittorio. Se non è possibile ottenere la presenza del dichiarante, ovvero procedere all'esame in uno dei modi suddetti, si applica la disposizione dell'art. 512 qualora la impossibilità dipenda da fatti o circostanze imprevedibili al momento delle dichiarazioni. Qualora il dichiarante si avvalga della facoltà di non rispondere, il giudice dispone la lettura dei verbali (506) contenenti le suddette dichiarazioni soltanto con l'accordo delle parti).

3. Se le dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo sono state assunte al sensi dell'art. 392, si applicano le disposizioni di cui all'art. 511.».

— Per la nuova formulazione dell'art. 500, comma 4, del codice di procedura penale, v. l'art. 16 della legge qui pubblicata.

— Per il testo dell'art. 210, comma 1, del codice di procedura penale, v. in nota all'art. 8.

Note all'art. 19:

— Si trascrive il testo dell'art. 526 del codice di procedura penale, come modificato dalla legge qui pubblicata:

«Art. 526 *(Prove utilizzabili ai fini della deliberazione).* — 1. Il giudice non può utilizzare ai fini della deliberazione prove diverse da quelle legittimamente acquisite nel dibattimento (496 ss.).

1-bis. *La colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'esame da parte dell'imputato o del suo difensore.».*

Note all'art. 21:

— Il testo vigente dell'art. 384 del codice penale, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

«Art. 384 *(Casi di non punibilità).* — Nei casi previsti dagli articoli 361, 362, 363, 364. 365, 366, 369, 371 bis, 372, 373, 374 e 378, non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé medesimo o un prossimo congiunto (307[4]) da un grave e inevitabile nocumento nella libertà o nell'onore.

— Nei casi previsti dagli articoli 371 *bis*, 372 e 373, la punibilità è esclusa se il fatto è commesso da chi per legge non avrebbe dovuto essere richiesto di fornire informazioni ai fini delle indagini o assunto come testimonio (197 c.p.p.: 246, 247 c.p.c.), perito, consulente tecnico (222 ss. c.p.p.) o interprete (144 c.p.p.), *ovvero non avrebbe potuto essere obbligato a deporre o comunque a rispondere o* avrebbe dovuto essere avvertito della facoltà di astenersi dal rendere informazioni, testimonianza (199 ss. c.p.p.; 249 c.p.c.), perizia (223 c.p.p.; 192 c.p.c.), consulenza o interpretazione (145 c.p.p.)».

Note all'art. 22:

— Il testo dell'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, (Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni), come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

«Art. 32 *(Provvedimenti).* — *1. Nell'udienza preliminare, prima dell'inizio della discussione, il giudice chiede all'imputato se consente alla definizione del processo in quella stessa fase, salvo che il consenso sia stato validamente prestato in precedenza. Se il consenso è prestato, il giudice, al termine della discussione, pronuncia sentenza di non luogo a procedere nei casi previsti dall'art. 425 del codice di procedura penale o per concessione del perdono giudiziale o per irrilevanza del fatto.*

2. Il giudice, se vi è richiesta del pubblico ministero, pronuncia sentenza di condanna quando ritiene applicabile una pena pecuniaria o una sanzione sostitutiva. In tale caso la pena può essere diminuita fino alla metà rispetto al minimo edittale.

3. Contro la sentenza prevista dal comma 2 l'imputato e il difensore munito di procura speciale possono proporre opposizione, con atto depositato nella cancelleria del giudice che ha emesso la sentenza, entro cinque giorni dalla pronuncia o, quando l'imputato non è comparso, dalla notificazione dell'estratto. La sentenza è irrevocabile quando è inutilmente decorso il termine per proporre opposizione o quello per impugnare l'ordinanza che la dichiara inammissibile.

3-*bis.* L'esecuzione della sentenza di condanna pronunciata a carico di più minorenni imputati dello stesso reato rimane sospesa nei confronti di coloro che non hanno proposto opposizione fino a quando il giudizio conseguente all'opposizione non sia definito con pronuncia irrevocabile.

4. In caso di urgente necessità, il giudice, con separato decreto, può adottare provvedimenti civili temporanei a protezione del minorenne. Tali provvedimenti sono immediatamente esecutivi e cessano di avere effetto entro trenta giorni dalla loro emissione.».

— Si riporta il testo dell'art. 425 del codice di procedura penale:

«Art. 425 *(Sentenza di non luogo a procedere).* — 1. Se sussiste una causa che estingue il reato o per la quale l'azione penale non doveva essere iniziata o non deve essere proseguita, se il fatto non è previsto dalla legge come reato ovvero quando risulta che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non

costituisce reato o che si tratta di persona non punibile per qualsiasi causa, il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere, indicandone la causa nel dispositivo.

2. Ai fini della pronuncia della sentenza di cui al comma 1, il giudice tiene conto delle circostanze attenuanti. Si applicano le disposizioni dell'art. 69 del codice penale.

3. Il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere anche quando gli elementi acquisiti risultano insufficienti, contraddittori o comunque non idonei a sostenere l'accusa in giudizio.

4. Il giudice non può pronunciare sentenza di non luogo a procedere se ritiene che dal proscioglimento dovrebbe conseguire l'applicazione di una misura di sicurezza.

5. Si applicano te disposizioni dell'art. 537.».

Note all'art. 23:

— Il testo dell'art. 13 della legge 12 luglio 1991, n. 203 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, recante provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa), come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

«Art. 13. — 1. In deroga a quanto disposto dall'art. 267 del codice di procedura penale, l'autorizzazione a disporre le operazioni previste dall'art. 266 dello stesso codice è data, con decreto motivato, quando l'intercettazione è necessaria per lo svolgimento delle indagini in relazione ad un delitto di criminalità organizzata o di minaccia col mezzo del telefono in ordine ai quali sussistano sufficienti indizi. *Nella valutazione dei sufficienti indizi si applica l'art. 203 del codice di procedura penale.* Quando si tratta di intercettazione di comunicazioni tra presenti disposta in un procedimento relativo a un delitto di criminalità organizzata e che avvenga nei luoghi indicati dall'art. 614 del codice penale, l'intercettazione è consentita anche se non vi è motivo di ritenere che nei luoghi predetti si stia svolgendo l'attività criminosa.

2. Nei casi di cui al comma 1, la durata delle operazioni non può superare i quaranta giorni, ma può essere prorogata dal giudice con decreto motivato per periodi successivi di venti giorni, qualora permangano i presupposti indicati nel comma 1. Nei casi di urgenza, alla proroga provvede direttamente il pubblico ministero; in tal caso si osservano le disposizioni del comma 2 dell'art. 267 del codice di procedura penale.

3. Negli stessi casi di cui al comma 1 il pubblico ministero e l'ufficiale di polizia giudiziaria possono farsi coadiuvare da agenti di polizia giudiziaria.».

— Per il testo dell'art. 203 del codice di procedura penale in nota all'art. 7.

Note all'art. 24:

— Il testo dell'art. 7-*bis* del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (ordinamento giudiziario), come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

«Art. 7-*bis (Tabelle degli uffici giudicanti).* — 1. La ripartizione degli uffici giudiziari di cui all'art. 1 in sezioni, la destinazione dei singoli magistrati alle sezioni e alle corti di assise, l'assegnazione alle sezioni dei presidenti, la designazione dei magistrati che hanno la direzione di sezioni a norma dell'art. 47-*bis*, secondo comma, l'attribuzione degli incarichi di cui agli articoli 47-*ter*, terzo comma, 47-*quater*, secondo comma, e 50-*bis*, il conferimento delle specifiche attribuzioni processuali individuate dalla legge e la formazione dei collegi giudicanti sono stabiliti ogni biennio con decreto del Ministro di grazia e giustizia in conformità delle deliberazioni del Consiglio superiore della magistratura assunte sulle proposte dei presidenti delle corti di appello, sentiti i consigli giudiziari. Decorso il biennio, l'efficacia del decreto è prorogata fino a che non sopravvenga un altro decreto.

2. Le deliberazioni di cui al comma 1 sono adottate dal Consiglio superiore della magistratura, valutate le eventuali osservazioni formulate dal Ministro di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11 della legge 24 marzo 1958, n. 195 e possono essere variate nel corso del biennio per sopravvenute esigenze degli uffici giudiziari, sulle proposte dei presidenti delle corti di appello, sentiti i consigli giudiziari. I provvedimenti in via di urgenza, concernenti le tabelle, adottati dai dirigenti degli uffici sulla assegnazione dei magistrati, sono immediatamente esecutivi, salva la deliberazione del Consiglio superiore della magistratura per la relativa variazione tabellare.

2-*bis*. Possono svolgere le funzioni di giudice incaricato dei provvedimenti previsti per la fase delle indagini preliminari nonché di giudice dell'udienza preliminare solamente i magistrati che hanno svolto per almeno due anni funzioni di giudice del dibattimento. *Le funzioni di giudice dell'udienza preliminare sono equiparate a quelle di giudice del dibattimento.*

2-*ter*. Il giudice incaricato dei provvedimenti previsti per la fase delle indagini preliminari nonché il giudice dell'udienza preliminare non possono esercitare tali funzioni per più di sei anni consecutivi. Qualora alla scadenza del termine essi abbiano in corso il compimento di un atto del quale sono stati richiesti, l'esercizio delle funzioni è prorogato, limitatamente al relativo procedimento, sino al compimento dell'attività medesima.

2-*quater*. Il tribunale in composizione monocratica è costituito da un magistrato che abbia esercitato la funzione giurisdizionale per non meno di tre anni.

2-*quinquies*. Le disposizioni dei commi 2-*bis*, 2-*ter* e 2-*quater* possono essere derogate per imprescindibili e prevalenti esigenze di servizio. Si applicano, anche in questo caso, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2.

3. Per quanto riguarda la corte suprema di cassazione il Consiglio superiore della magistratura delibera sulla proposta del primo presidente della stessa corte.

3-*bis*. Al fine di assicurare un più adeguato funzionamento degli uffici giudiziari sono istituite le tabelle infradistrettuali degli uffici requirenti e giudicanti che ricomprendono tutti i magistrati, ad eccezione dei capi degli uffici.

3-*ter*. Il Consiglio superiore della magistratura individua gli uffici giudiziari che rientrano nella medesima tabella infradistrettuale e ne dà immediata comunicazione al Ministro di grazia e giustizia per la emanazione del relativo decreto.

3-*quater*. L'individuazione delle sedi da ricomprendere nella medesima tabella infradistrettuale è operata sulla base dei seguenti criteri:

a) l'organico complessivo degli uffici ricompresi non deve essere inferiore alle quindici unità per gli uffici giudicanti;

b) le tabelle infradistrettuali dovranno essere formate privilegiando l'accorpamento tra loro degli uffici con organico fino ad otto unità se giudicanti e fino a quattro unità se requirenti;

c) nelle esigenze di funzionalità degli uffici si deve tener conto delle cause di incompatibilità funzionali dei magistrati;

d) si deve tener conto delle caratteristiche geomorfologiche dei luoghi e dei collegamenti viari, in modo da determinare il minor onere per l'erario.

3-*quinquies*. Il magistrato può essere assegnato anche a più uffici aventi la medesima attribuzione o competenza, ma la sede di servizio principale, ad ogni effetto giuridico ed economico, è l'ufficio del cui organico il magistrato fa parte. La supplenza infradistrettuale non opera per le assenze o impedimenti di durata inferiore a sette giorni.

3-*sexies*. Per la formazione ed approvazione delle tabelle di cui al comma 3-*bis*, si osservano le procedure previste dal comma 2.

Note all'art. 26:

— Per il testo dell'art. 64 del codice di procedura penale, come modificato dalla legge qui pubblicata, v. in nota all'art. 2.

— Per il testo dell'art. 197-*bis* del codice di procedura penale, v. l'art. 6 della legge qui pubblicata.

01G0118

LEGGE 6 marzo 2001, n. **64.**

Istituzione del servizio civile nazionale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

CAPO I

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA ISTITUZIONE DEL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE

ART. 1.

(Princìpi e finalità).

1. È istituito il servizio civile nazionale finalizzato a:

a) concorrere, in alternativa al servizio militare obbligatorio, alla difesa della Patria con mezzi ed attività non militari;

b) favorire la realizzazione dei princìpi costituzionali di solidarietà sociale;

c) promuovere la solidarietà e la cooperazione, a livello nazionale ed internazionale, con particolare riguardo alla tutela dei diritti sociali, ai servizi alla persona ed alla educazione alla pace fra i popoli;

d) partecipare alla salvaguardia e tutela del patrimonio della Nazione, con particolare riguardo ai settori ambientale, anche sotto l'aspetto dell'agricoltura in zona di montagna, forestale, storico-artistico, culturale e della protezione civile;

e) contribuire alla formazione civica, sociale, culturale e professionale dei giovani mediante attività svolte anche in enti ed amministrazioni operanti all'estero.

ART. 2.

(Delega al Governo).

1. A decorrere dalla data della sospensione del servizio obbligatorio militare di leva, il servizio civile è prestato su base esclusivamente volontaria.

2. Il Governo è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi aventi ad oggetto: la individuazione dei soggetti ammessi a prestare volontariamente servizio civile; la definizione delle modalità di accesso a detto servizio; la durata del servizio stesso, in relazione alle differenti tipologie di progetti di impiego; i correlati trattamenti giuridici ed economici.

3. I decreti legislativi di cui al comma 2 sono emanati nel rispetto dei princìpi di cui all'articolo 1 e secondo i seguenti criteri:

a) ammissione al servizio civile volontario di uomini e donne sulla base di requisiti oggettivi e non discriminatori, nei

limiti delle disponibilità finanziarie previste annualmente;

b) determinazione del trattamento giuridico ed economico dei volontari in servizio civile, tenendo conto del trattamento riservato al personale militare volontario in ferma annuale e nei limiti delle disponibilità finanziarie di cui al Fondo nazionale per il servizio civile;

c) funzionalità dei benefici riconosciuti ai volontari nel favorire lo sviluppo formativo e professionale e l'ingresso nel mondo del lavoro, tenendo conto di quanto previsto per i volontari in ferma delle Forze armate;

d) utilità sociale del servizio civile nei diversi settori di impiego, anche in enti ed amministrazioni operanti all'estero;

e) funzionalità e adeguatezza della durata del servizio civile, nei diversi settori di impiego, nel rispetto dei criteri di cui alle lettere *c)* e *d)*;

f) previsione che i decreti legislativi di cui al presente articolo acquistino efficacia da data utile a consentirne il raccordo con la chiamata alle armi dell'ultimo scaglione di giovani di leva;

g) conferma delle disposizioni della legge 8 luglio 1998, n. 230, e del decreto-legge 16 settembre 1999, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 1999, n. 424, in quanto compatibili con la presente legge;

h) previsione della disciplina da applicare in caso di reintroduzione del servizio militare obbligatorio, con particolare riferimento agli obiettori di coscienza;

i) garanzia di analoghe condizioni tra il servizio civile e quello militare in riferimento alla scelta vocazionale, alla scelta dell'area nella quale prestare servizio, agli orari di servizio e per il tempo libero;

l) previsione del diritto per gli appartenenti alle minoranze linguistiche di svolgere il servizio nel territorio di insediamento della rispettiva minoranza.

4. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 2 sono trasmessi al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati perché su di essi sia espresso, entro trenta giorni dalla ricezione, il parere delle Commissioni parlamentari competenti.

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato con le modalità di cui all'articolo 6, sono stabiliti i requisiti di ammissione al servizio civile in relazione alle differenti tipologie di impiego.

ART. 3.

(Enti e organizzazioni privati).

1. Gli enti e le organizzazioni privati che intendono presentare progetti per il servizio civile volontario devono possedere i seguenti requisiti:

a) assenza di scopo di lucro;

b) capacità organizzativa e possibilità d'impiego in rapporto al servizio civile volontario;

c) corrispondenza tra i propri fini istituzionali e le finalità di cui all'articolo 1;

d) svolgimento di un'attività continuativa da almeno tre anni.

CAPO II

DISCIPLINA DEL PERIODO TRANSITORIO

ART. 4.

(Ambito di applicazione).

1. Le disposizioni del presente Capo disciplinano il servizio civile nazionale fino alla data di efficacia dei decreti legislativi di cui all'articolo 2.

ART. 5.

(Ammissione al servizio civile).

1. Nel periodo di cui all'articolo 4, sono soggetti all'obbligo di prestare servizio civile, oltre ai cittadini di cui alla legge 8 luglio 1998, n. 230, i cittadini, abili al servizio militare di leva, che dichiarino la loro preferenza a prestare il servizio civile piuttosto che il servizio militare, purché non risultino necessari al soddisfacimento delle esigenze qualitative e quantitative delle Forze armate, ivi comprese quelle del servizio ausiliario di leva delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e comunque nei limiti del contingente definito ai sensi dell'articolo 6.

2. Nel medesimo periodo di cui all'articolo 4, il Governo potrà incrementare il numero degli obiettori di coscienza destinati ai comuni, a richiesta dei comuni stessi, anche in eccedenza rispetto a quanto stabilito dalle convenzioni sussistenti, attingendo tra coloro che abbiano espletato il previsto periodo di formazione nei comuni stessi. I comuni interessati provvedono, con le risorse del proprio bilancio, ai relativi oneri finanziari.

3. Nel bando di chiamata alla leva, predisposto dal Ministero della difesa, è fatta esplicita menzione della possibilità di esprimere la preferenza per il servizio militare o per il servizio civile nazionale, nonché di optare, nell'ambito di quest'ultimo, per l'obiezione di coscienza. Nel medesimo bando sono riportate in modo chiaro le condizioni di ammissione al servizio civile nazionale previste dalla presente legge.

4. Sono ammessi a prestare servizio civile su base volontaria, della durata di dodici mesi, se giudicati idonei dagli organi del Servizio sanitario nazionale con riferimento allo specifico settore di impiego e comunque nei limiti del contingente definito ai sensi dell'articolo 6:

a) le cittadine italiane che ne fanno richiesta e che al momento di presentare la domanda hanno compiuto il diciottesimo anno di età e non superato il ventiseiesimo;

b) i cittadini riformati per inabilità al servizio militare, anche successivamente alla chiamata alle armi o in posizione di congedo illimitato provvisorio, se non hanno superato il ventiseiesimo anno d'età.

ART. 6.

(Determinazione del contingente).

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare ai sensi dell'articolo 9, comma 2-*quater*, della legge 8 luglio 1998, n. 230, e successive modificazioni, è stabilita, nei limiti delle disponibilità finanziarie del Fondo nazionale per il servizio civile, la consistenza del contingente dei giovani ammessi al servizio civile nel periodo previsto dall'articolo 4, includendovi prioritariamente i giovani che hanno optato per l'obiezione di coscienza ai sensi della predetta legge n. 230 del 1998.

2. Il Ministero della difesa, sulla base di intese con l'Ufficio nazionale per il servizio civile, trasmette a quest'ultimo i nominativi dei giovani di cui all'articolo 5, comma 1.

ART. 7.

(Ufficio nazionale per il servizio civile).

1. L'Ufficio nazionale per il servizio civile, di cui all'articolo 8 della legge 8 luglio 1998, n. 230, cura l'organizzazione, l'attuazione e lo svolgimento del servizio civile nazionale, fino alla costituzione dell'Agenzia per il servizio civile di cui all'articolo 10, comma 7, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.

2. Per le finalità di cui al comma 1, l'Ufficio nazionale per il servizio civile approva i progetti di impiego predisposti dalle amministrazioni statali e regionali e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché dagli enti locali e dagli altri enti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 11 della legge n. 230 del 1998, assicurando e coordinando la coerenza di progetti e convenzioni con le finalità della

presente legge e la programmazione nazionale.

3. Le spese di funzionamento dell'Ufficio nazionale per il servizio civile sono definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri nel limite massimo del 5 per cento delle risorse finanziarie del Fondo nazionale per il servizio civile, di cui all'articolo 11, comma 1, lettera *a)*.

4. Lo statuto dell'Agenzia di cui all'articolo 10, comma 7, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, prevede la costituzione di sedi della stessa Agenzia nelle regioni e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, dotate di autonomia gestionale e operativa, prevedendo anche forme di consultazione con le regioni, le province autonome e gli enti locali.

ART. 8.

(Disposizioni integrative ed attuative).

1. Con regolamento, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono determinati: le caratteristiche e gli *standard* di utilità sociale dei progetti di impiego; i criteri per la ripartizione dei finanziamenti necessari all'attuazione degli stessi, tenendo conto delle capacità finanziarie dell'ente proponente, del numero dei giovani in servizio civile impegnati nei progetti e dell'estensione dell'area geografica interessata al progetto, nonché della garanzia di accesso ai finanziamenti da parte di ogni regione e provincia autonoma, al fine di consentire che la ripartizione dei finanziamenti sia effettuata in funzione delle esigenze oggettivamente prioritarie e non soltanto della presentazione dei progetti; le procedure e le modalità per le attività di monitoraggio, controllo e verifica della corretta gestione dei progetti approvati; i criteri in base ai quali il Servizio sanitario nazionale valuta l'idoneità alla prestazione del servizio civile dei giovani di cui all'articolo 5, comma 4.

2. Con il regolamento di cui al comma 1 sono individuati gli organismi istituzionali che, su richiesta, coadiuvano le amministrazioni o gli enti responsabili della stesura dei progetti di impiego.

3. Con il regolamento di cui al comma 1 si provvede all'abrogazione delle disposizioni incompatibili dei regolamenti previsti dall'articolo 8 della predetta legge n. 230 del 1998.

ART. 9.

(Servizio civile all'estero).

1. Il servizio civile può essere svolto all'estero presso sedi ove sono realizzati progetti di servizio civile da parte di amministrazioni ed enti, di cui all'articolo 7, comma 2, nell'ambito di iniziative assunte dall'Unione europea in materia di servizio civile, nonché in strutture per interventi di pacificazione e cooperazione fra i popoli, istituite dalla stessa Unione europea o da organismi internazionali operanti con le medesime finalità ai quali l'Italia partecipa. Resta salvo quanto previsto dalla legge 8 luglio 1998, n. 230.

2. La Presidenza del Consiglio dei ministri definisce le modalità di svolgimento del servizio civile all'estero.

ART. 10.

(Benefici culturali e professionali).

1. Per il periodo di cui all'articolo 4, ai cittadini che prestano il servizio civile a qualsiasi titolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 8 luglio 1998, n. 230.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione sono determinati i crediti formativi, per i cittadini che prestano il servizio civile o il servizio militare di leva, rilevanti, nell'ambito dell'istruzione o della formazione professionale, ai fini del compimento di periodi obbligatori di pratica professionale o di specializzazione, previsti per l'acquisizione dei titoli necessari all'esercizio di specifiche professioni o mestieri.

3. Le Università degli studi possono riconoscere crediti formativi, ai fini del conseguimento di titoli di studio da esse rilasciati, per attività formative prestate nel corso del servizio civile o militare di leva rilevanti per il *curriculum* degli studi.

CAPO III

NORME FINANZIARIE E FINALI

ART. 11.

(Fondo nazionale per il servizio civile).

1. Il Fondo nazionale per il servizio civile è costituito:

a) dalla specifica assegnazione annuale iscritta nel bilancio dello Stato;

b) dagli stanziamenti per il servizio civile nazionale di regioni, province, enti locali, enti pubblici e fondazioni bancarie;

c) dalle donazioni di soggetti pubblici e privati.

2. Le risorse acquisite al Fondo di cui al comma 1, con le modalità di cui alle lettere *b)* e *c)* del medesimo comma possono essere vincolate, a richiesta del conferente, per lo sviluppo del servizio civile in aree e settori di impiego specifici.

3. A decorrere dalla data in cui acquista efficacia il primo dei decreti legislativi di cui all'articolo 2, comma 2, le risorse del Fondo di cui al comma 1 confluiscono nel Fondo nazionale per le politiche sociali previsto dall'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

4. All'onere di cui alla lettera *a)* del comma 1 determinato in lire 235 miliardi per l'anno 2001, lire 240 miliardi per l'anno 2002 e lire 250 miliardi a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante utilizzo delle disponibilità iscritte per gli anni medesimi nell'unità previsionale di base 16.1.2.1 « Obiezione di coscienza » del centro di responsabilità 16 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui alla legge 8 luglio 1998, n. 230.

5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 12.

(Norme abrogate).

1. All'articolo 4, comma 3, della legge 8 luglio 1998, n. 230, sono abrogate le parole: « Fino al 31 dicembre 1999 ».

2. È abrogato l'articolo 46 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 13, comma 2, della legge 3 agosto 1999, n. 265.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 marzo 2001

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 4408):

Presentato dal Presidente del Consiglio (D'ALEMA) il 23 dicembre 1999.

Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 18 gennaio 2000 con pareri delle commissioni 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, 9ª, 11ª, 12ª, 13ª, Giunta per gli affari delle Comunità europee e parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla 1ª commissione il 3 aprile 2000, il 18 luglio 2000, il 10-18-19 ottobre 2000, il 7-8 novembre 2000.

Esaminato in aula il 6 dicembre 2000, l'11 gennaio 2001 ed approvato il 16 gennaio 2001.

Camera dei deputati (atto n. 7532):

Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 17 gennaio 2001 con pareri delle commissioni III, IV, V, VII, VIII, XI, XII, XIII, XIV e parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla I commissione il 18-23-25-31 gennaio 2001, il 7 febbraio 2001.

Esaminato in aula il 9 e 13 febbraio 2001 ed approvato il 14 febbraio 2001.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 2, comma 3, lettera g):

— La legge 8 luglio 1998, n. 230, reca: «Nuove norme in materia di obiezione di coscienza».

— Il decreto-legge 16 settembre 1999, n. 324, reca: «Disposizioni urgenti in materia di servizio civile».

— La legge 12 novembre 1999, n. 424, reca: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 settembre 1999, n. 324, recante disposizioni urgenti in materia di servizio civile».

Nota all'art. 5, comma 1:

— Per la legge 8 luglio 1998, n. 230, vedasi la nota all'art. 2, comma 3, lettera *g).*

Note all'art. 6, comma 1:

— Il testo dell'art. 9, comma 2-*quater,* della legge 8 luglio 1998, n. 230, come introdotto dall'art. 2 della legge 12 novembre 1999, n. 424 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 settembre 1999, n. 324, recante disposizioni urgenti in materia di servizio civile), è il seguente:

«2-*quater.* Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono determinati l'entità della consistenza massima degli obiettori in servizio, nei limiti delle disponibilità finanziarie del Fondo nazionale per il servizio civile, gli aspetti applicativi delle condizioni di cui al comma 2-*bis,* nonché le forme di collocamento in licenza illimitata senza assegni in attesa di congedo.».

— Per la legge 8 luglio 1998, n. 230, vedasi la nota all'art. 2, comma 3, lettera *g).*

Note all'art. 7, comma 1:

— Il testo dell'art. 8 della legge 8 luglio 1998, n. 230, è il seguente:

«Art. 8. — 1. In attesa dell'entrata in vigore dei decreti legislativi attuativi della delega di cui all'art. 11, comma 1, lettera *a),* e all'art. 12 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, l'Ufficio nazionale per il servizio civile. La dotazione organica dell'Ufficio, fissata per il primo triennio nel limite massimo di cento unità, è assicurata utilizzando le vigenti procedure in materia di mobilità del personale dipendente da pubbliche amministrazioni, nonché di consulenti secondo quanto previsto dalla legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni. L'Ufficio è organizzato in una sede centrale e in sedi regionali ed è diretto da un dirigente generale dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, il quale rimane in carica per un quinquennio, rinnovabile una sola volta.

2. L'Ufficio di cui al comma 1 ha i seguenti compiti:

a) organizzare e gestire, secondo una valutazione equilibrata, anche territorialmente, dei bisogni ed una programmazione annuale del rendimento complessivo del servizio, da compiere sentite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, la chiamata e l'impiego degli obiettori di coscienza, assegnandoli alle Amministrazioni dello Stato, agli enti e alle organizzazioni convenzionati di cui alla lettera *b);*

b) stipulare convenzioni con Amministrazioni dello Stato, enti o organizzazioni pubblici e privati inclusi in appositi albi annualmente aggiornati presso l'Ufficio stesso e le sedi regionali, per l'impiego degli obiettori esclusivamente in attività di assistenza, prevenzione, cura e riabilitazione, reinserimento sociale, educazione, promozione culturale, protezione civile, cooperazione allo sviluppo, formazione in materia di commercio estero, difesa ecologica, salvaguardia e fruizione del patrimonio artistico e ambientale, tutela e incremento del patrimonio forestale, con l'esclusione di impieghi burocratico-amministrativi;

c) promuovere e curare la formazione e l'addestramento degli obiettori sia organizzando, d'intesa con i Ministeri interessati e con le regioni competenti per territorio, appositi corsi generali di preparazione al servizio civile, ai quali debbono obbligatoriamente partecipare tutti gli obiettori ammessi al servizio, sia verificando l'effettività e l'efficacia del periodo di addestramento speciale al servizio civile presso gli enti e le organizzazioni convenzionati di cui all'art. 9, comma 4;

d) verificare, direttamente tramite le regioni o, in via eccezionale, tramite le prefetture, la consistenza e le modalità della prestazione del servizio da parte degli obiettori di coscienza ed il rispetto delle convenzioni con le Amministrazioni dello Stato, gli enti e le organizzazioni di cui alle lettere *a)* e *b)* e dei progetti di impiego sulla base di un programma di verifiche definito annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e che dovrà comunque prevedere verifiche a campione sull'insieme degli enti e delle organizzazioni convenzionati, nonché verifiche periodiche per gli enti e le organizzazioni che impieghino più di cento obiettori in servizio;

e) predisporre, d'intesa con il Dipartimento della protezione civile, forme di ricerca e di sperimentazione di difesa civile non armata e non violenta;

f) predisporre iniziative di aggiornamento per i responsabili degli enti e delle organizzazioni di cui alle lettere *a)* e *b);*

g) predisporre e gestire un servizio informativo permanente e campagne annuali di informazione, d'intesa con il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri e con i competenti uffici dei Ministeri interessati, per consentire ai giovani piena conoscenza delle possibilità previste dalla presente legge;

h) predisporre, d'intesa con il Dipartimento della protezione civile, piani per il richiamo degli obiettori in caso di pubblica calamità e per lo svolgimento di periodiche attività addestrative;

i) predisporre il regolamento generale di disciplina per gli obiettori di coscienza;

l) predisporre il regolamento di gestione amministrativa del servizio civile.

3. Per l'organizzazione e il funzionamento dell'Ufficio di cui al comma 1, nonché per la definizione delle modalità di collaborazione fra l'Ufficio stesso e le regioni con specifico riferimento a quanto previsto alle lettere *c), d), f)* e *g)* del comma 2, con decreto del Presidente della Repubblica, è emanato, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, apposito regolamento ai sensi dell'art. 17, comma 4-*bis,* della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni. Con tale regolamento sono altresì definite le norme dirette a disciplinare la gestione delle spese, poste a carico del Fondo di cui all'art. 19. La gestione finanziaria è sottoposta al controllo consuntivo della Corte dei conti.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da emanare entro e non oltre tre mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 3, sono emanati i regolamenti di cui al comma 2, lettere *i)* e *l).* Sugli schemi di tali regolamenti è preventivamente acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari.

5. Per un periodo massimo di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Ufficio di cui al comma 1, si avvale della collaborazione del Ministero della difesa ai fini della gestione annuale del contingente.

6. Al fine di assicurare la necessaria immediata operatività dell'Ufficio di cui al comma 1, la Presidenza del Consiglio dei Ministri può avvalersi in via transitoria di personale militare in posizione di ausiliaria, di personale civile del Ministero della difesa, ovvero di altre amministrazioni, dei consulenti previsti al comma 1 nonché di appositi nuclei operativi resi disponibili dai distretti militari.

7. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 850 milioni annui a decorrere dall'anno 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

8. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

— Il testo dell'art. 10, comma 7, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 (Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), è il seguente:

«7. È istituita, nelle forme di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo sul riordino dei Ministeri, l'Agenzia per il servizio civile, alla quale sono trasferiti, con le inerenti risorse finanziarie, materiali ed umane, i compiti attribuiti all'Ufficio nazionale del servizio civile dalla legge 8 luglio 1998, n. 230. L'Agenzia svolge altresì i compiti relativi al servizio sostitutivo di quello di leva previsti dall'art. 46 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. L'Agenzia è soggetta alla vigilanza della struttura centrale che esercita attribuzioni nell'area funzionale dei diritti sociali.».

Nota all'art. 7, comma 2:

— Il testo dell'art. 11 della legge 8 luglio 1998, n. 230, è il seguente:

«Art. 11. — 1. Gli enti e le organizzazioni pubblici e privati che intendano concorrere all'attuazione del servizio civile mediante l'attività degli obiettori di coscienza, per essere ammessi alla convenzione con l'Ufficio nazionale per il servizio civile, devono possedere i seguenti requisiti:

a) assenza di scopo di lucro;

b) corrispondenza tra le proprie finalità istituzionali e quelle di cui all'art. 8, comma 2, lettera *b);*

c) capacità organizzativa e possibilità di impiego in rapporto al servizio civile;

d) aver svolto attività continuativa da non meno di tre anni.

2. Gli enti e le organizzazioni di cui al comma 1 inoltrano domanda di ammissione alla convenzione all'Ufficio nazionale per il servizio civile. Nella domanda di ammissione alla convenzione essi devono indicare i settori di intervento di propria competenza, le sedi e i centri operativi per l'impiego degli obiettori, il numero totale dei medesimi che può essere impiegato e la loro distribuzione nei vari luoghi di servizio.

3. Gli enti e le organizzazioni di cui al comma 1 debbono inoltre indicare la loro disponibilità a fornire agli obiettori in servizio civile vitto e alloggio nei casi in cui ciò sia dagli stessi enti ed organizzazioni ritenuto necessario per la qualità del servizio civile o qualora i medesimi enti e organizzazioni intendano utilizzare obiettori non residenti nel comune della sede di servizio. All'ente o all'organizzazione tenuti a fornire vitto e alloggio agli obiettori sono rimborsate le spese sostenute, con le modalità previste dall'Ufficio nazionale per il servizio civile, sentita la Consulta nazionale per il servizio civile.

4. In nessun caso l'obiettore può essere utilizzato in sostituzione di personale assunto o da assumere per obblighi di legge o per norme statutarie organiche dell'organismo presso cui presta servizio civile.

5. Ogni convenzione viene stipulata sulla base della presentazione di un preciso progetto di impiego in rapporto alle finalità dell'ente e nel rispetto delle norme che tutelano l'integrità fisica e morale del cittadino.

6. È condizione per la stipulazione della convenzione la dimostrazione, da parte dell'ente, della idoneità organizzativa a provvedere all'addestramento al servizio civile previsto dai precedenti articoli.

7. L'Ufficio nazionale per il servizio civile accerta la sussistenza dei requisiti dichiarati dagli enti e dalle organizzazioni che hanno inoltrato la domanda di ammissione alla convenzione.

8. Sulle controversie aventi per oggetto le convenzioni previste dal presente articolo, decide il tribunale amministrativo regionale territorialmente competente con riferimento alla sede dell'ente o dell'organizzazione, quale indicata nella convenzione.

9. All'atto della stipula della convenzione gli enti si impegnano a non corrispondere agli obiettori alcuna somma a titoio di controvalore e simili, pena la risoluzione automatica della convenzione.».

Nota all'art. 7, comma 4:

— Per il testo dell'art. 10, comma 7, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, vedasi la nota all'art. 7, comma 1.

Nota all'art. 8, comma 1:

— Il testo dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), è il seguente:

«1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e) (soppressa)».

Nota all'art. 8, comma 3:

— Per il testo dell'art. 8 della legge 8 luglio 1998, n. 230, vedasi la nota all'art. 7, comma 1.

Nota all'art. 9, comma 1:

— Per la legge 8 luglio 1998, n. 230, vedasi la nota all'art. 2, comma 3, lettera *g).*

Nota all'art. 10, comma 1:

— Il testo dell'art. 6 della legge 8 luglio 1998, n. 230, è il seguente:

«Art. 6. — 1. I cittadini che prestano servizio civile ai sensi della presente legge godono degli stessi diritti, anche ai fini previdenziali e amministrativi, dei cittadini che prestano il servizio militare di leva. Essi hanno diritto alla stessa paga dei militari di leva con esclusione dei benefici volti a compensare la condizione militare.

2. Il periodo di servizio civile è riconosciuto valido, a tutti gli effetti, per l'inquadramento economico e per la determinazione dell'anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale del settore pubblico e privato, nei limiti e con le modalità con le quali la legislazione vigente riconosce il servizio di leva.

3. Il periodo di servizio civile e di leva effettivamente prestato è valutato nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici. Ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso nel servizio civile e di leva in pendenza di rapporto di lavoro.

4. L'assistenza sanitaria è assicurata dal Servizio sanitario nazionale, salvo quanto previsto dall'art. 9, comma 7.».

Nota all'art. 11, comma 3:

— Il testo dell'art. 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), è il seguente:

«44. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è istituito il Fondo per le politiche sociali, con una dotazione di lire 28 miliardi per l'anno 1998, di lire 115 miliardi per l'anno 1999 e di lire 143 miliardi per l'anno 2000.».

Nota all'art. 11, comma 4:

— Per la legge 8 luglio 1998, n. 230, vedasi la nota all'art. 2, comma 3, lettera *g).*

Nota all'art. 12, comma 1:

— Il testo dell'art. 4, comma 3, della legge 8 luglio 1998, n. 230, così come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«3. Gli abili ed arruolati ammessi al ritardo ed al rinvio del servizio militare per i motivi previsti dalla legge, nel caso che non abbiano presentato la domanda nei termini stabiliti al comma 1, potranno produrla al predetto organo di leva entro il 31 dicembre dell'anno precedente la chiamata alle armi. La presentazione della domanda di ammissione al servizio civile non pregiudica l'ammissione al ritardo o al rinvio del servizio militare per i motivi previsti dalla legge.».

01G0119

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 gennaio 2001, n. **65.**

Regolamento di semplificazione concernente l'abrogazione della normativa sul procedimento per la concessione di contributi per la promozione degli investimenti esteri in Italia. (n. 62, allegato 1, legge n. 59/1997).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, allegato 1, n. 62;

Visto l'articolo 1, comma 1, lettera *a),* del decreto-legge 25 marzo 1993, n. 78 convertito dalla legge 20 maggio 1993, n. 156;

Vista la legge 16 marzo 1976, n. 71;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 settembre 2000;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 23 ottobre 2000;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 gennaio 2001;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

E m a n a

il seguente regolamento:

Art. 1.

Soppressione del procedimento

1. È soppresso il procedimento per la concessione di contributi per la promozione degli investimenti esteri in Italia di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a),* del decreto-legge 25 marzo 1993, n. 78, convertito dalla legge 20 maggio 1993, n. 156.

Art. 2.

Abrogazioni

1. Sono abrogati:

a) l'articolo 1, comma 1, lettera *a),* del decreto-legge 25 marzo 1993, n. 78, convertito dalla legge 20 maggio 1993, n. 156;

b) il decreto del Ministro del commercio con l'estero 16 marzo 1994;

c) il decreto del Ministro del commercio con l'estero 21 settembre 1994.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 gennaio 2001

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BASSANINI, *Ministro per la funzione pubblica*

LETTA, *Ministro dell'industria, del commercio, dell'artigianato e del commercio con l'estero*

VISCO, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO
Registrato alla Corte dei conti il 7 marzo 2001
Ministeri istituzionali, registro n. 2, foglio n. 298

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87, quinto comma, della Costituzione conferisce al presidente della Repubblica, il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Si riporta il testo del comma 2, dell'art. 17, della legge 23 agosto 1988, n. 400:

«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.».

— La legge 15 marzo 1997, n. 59, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 17 marzo 1997 n. 63, supplemento ordinario, reca «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa».

— Si trascrive il testo dell'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59:

«Art. 20. — 1. Il Governo, entro il 31 gennaio di ogni anno, presenta al Parlamento un disegno di legge per la delegificazione di norme concernenti procedimenti amministrativi, anche coinvolgenti amministrazioni centrali, locali o autonome, indicando i criteri per l'esercizio della potestà regolamentare nonché i procedimenti oggetto della disciplina, salvo quanto previsto alla lettera *a)* del comma 5. In allegato al disegno di legge è presentata una relazione sullo stato di attuazione della semplificazione dei procedimenti amministrativi.

2. Nelle materie di cui all'art. 117, primo comma, della Costituzione, i regolamenti di delegificazione trovano applicazione solo fino a quando la regione non provveda a disciplinare autonomamente la materia medesima. Resta fermo quanto previsto dall'art. 2, comma 2, della presente legge e dall'art. 7 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

3. I regolamenti sono emanati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministro competente, previa acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari e del Consiglio di Stato. A tal fine la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ove necessario, promuove, anche su richiesta del Ministro competente, riunioni tra le amministrazioni interessate. Decorsi trenta giorni dalla richiesta di parere alle Commissioni, i regolamenti possono essere comunque emanati.

4. I regolamenti entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Con effetto dalla stessa data sono abrogate le norme, anche di legge, regolatrici dei procedimenti.

5. l regolamenti si conformano ai seguenti criteri e principi:

a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, e di quelli che agli stessi risultano strettamente connessi o strumentali, in modo da ridurre il numero delle fasi procedimentali e delle amministrazioni intervenienti, anche riordinando le competenze degli uffici, accorpando le funzioni per settori omogenei, sopprimendo gli organi che risultino superflui e costituendo centri interservizi dove raggruppare competenze diverse ma confluenti in una unica procedura;

b) riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti e uniformazione dei tempi di conclusione previsti per procedimenti tra loro analoghi;

c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo che si svolgono presso diverse amministrazioni o presso diversi uffici della medesima amministrazione;

d) riduzione del numero di procedimenti amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alla medesima attività, anche riunendo in una unica fonte regolamentare, ove ciò corrisponda ad esigenze di semplificazione e conoscibilità normativa, disposizioni provenienti da fonti di rango diverso, ovvero che pretendono particolari procedure, fermo restando l'obbligo di porre in essere le procedure stesse;

e) semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili, anche mediante adozione ed estensione alle fasi di integrazione dell'efficacia degli atti, di disposizioni analoghe a quelle di cui all'art. 51, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

f) trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti amministrativi di funzioni anche decisionali, che non richiedano, in ragione della loro specificità, l'esercizio in forma collegiale, e sostituzione degli organi collegiali con conferenze di servizi o con interventi, nei relativi procedimenti, dei soggetti portatori di interessi diffusi;

g) individuazione delle responsabilità e delle procedure di verifica e controllo;

g-bis) soppressione dei procedimenti che risultino non più rispondenti alle finalità e agli obiettivi fondamentali definiti dalla legislazione di settore o che risultino in contrasto con i principi generali dell'ordinamento giuridico nazionale o comunitario;

g-ter) soppressione dei procedimenti che comportino, per l'amministrazione e per i cittadini, costi più elevati dei benefici conseguibili, anche attraverso la sostituzione dell'attività amministrativa diretta con forme di autoregolamentazione da parte degli interessati;

g-quater) adeguamento della disciplina sostanziale e procedimentale dell'attività e degli atti amministrativi ai principi della normativa comunitaria, anche sostituendo al regime concessorio quello autorizzatorio;

g-quinquies) soppressione dei procedimenti che derogano alla normativa procedimentale di carattere generale, qualora non sussistano più le ragioni che giustifichino una difforme disciplina settoriale;

g-sexies) regolazione, ove possibile, di tutti gli aspetti organizzativi e di tutte le fasi del procedimento;

g-septies) adeguamento delle procedure alle nuove tecnologie informatiche.

5-*bis*. I riferimenti a testi normativi contenuti negli elenchi di procedimenti da semplificare di cui all'allegato l alla presente legge e alle leggi di cui al comma l del presente articolo si intendono estesi ai successivi provvedimenti di modificazione.

6. I servizi di controllo interno compiono accertamenti sugli effetti prodotti dalle norme contenute nei regolamenti di semplificazione e di accelerazione dei procedimenti amministrativi e possono formulare osservazioni e propone suggerimenti per la modifica delle norme stesse e per il miglioramento dell'azione amministrativa.

7. Le regioni a statuto ordinario regolano le materie disciplinate dai commi da l a 6 e dalle leggi annuali di semplificazione nel rispetto dei principi desumibili dalle disposizioni in essi contenute, che costituiscono principi generali dell'ordinamento giuridico. Tali disposizioni operano direttamente nei riguardi delle regioni fino a quando esse non avranno legiferato in materia. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti alle norme fondamentali contenute nella legge medesima.

8. In sede di prima attuazione della presente legge e nel rispetto dei principi, criteri e modalità di cui al presente articolo, quali norme generali regolatrici, sono emanati appositi regolamenti ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare i procedimenti di cui all'allegato l alla presente legge, nonché le seguenti materie:

a) sviluppo e programmazione del sistema universitario, di cui alla legge, 7 agosto 1990, n. 245, e successive modificazioni, nonché valutazione del medesimo sistema, di cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni;

b) composizione e funzioni degli organismi collegiali nazionali e locali di rappresentanza e coordinamento del sistema universitario, prevedendo altresì l'istituzione di un consiglio nazionale degli studenti, eletto dai medesimi, con compiti consultivi e di proposta;

c) interventi per il diritto allo studio e contributi universitari. Le norme sono finalizzate a garantire l'accesso agli studi universitari agli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi, a ridurre il tasso di abbandono degli studi, a determinare percentuali massime dell'ammontare complessivo della contribuzione a carico degli studenti in rapporto al finanziamento ordinario dello Stato per le università, graduando la contribuzione stessa, secondo criteri di equità, solidarietà e progressività in relazione alle condizioni economiche del nucleo familiare, nonché a definire parametri e metodologie adeguati per la valutazione delle effettive condizioni economiche dei predetti nuclei. Le norme di cui alla presente lettera sono soggette a revisione biennale, sentite le competenti commissioni parlamentari;

d) procedure per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca, di cui all'art. 73 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e procedimento di approvazione degli atti dei concorsi per ricercatore in deroga all'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

e) procedure per l'accettazione da parte delle università di eredità, donazioni e legati, prescindendo da ogni autorizzazione preventiva, ministeriale o prefettizia.

9. I regolamenti di cui al comma 8, lettere *a), b) e c),* sono emanati previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia.

10. In attesa dell'entrata in vigore delle norme di cui al comma 8, lettera *c),* il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previsto dall'art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, è emanato anche nelle more della Costituzione della consulta nazionale per il diritto agli studi universitari di cui all'art. 6 della medesima legge.

11. Con il disegnodi legge di cui al comma 1, il Governo propone annualmente al Parlamento le norme di delega ovvero di delegificazione necessarie alla compilazione di testi unici legislativi o regolamentari, con particolare riferimento alle materie interessate dalla attuazione della presente legge. In sede di prima attuazione della presente legge, il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di sei mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'art. 4, norme per la delegificazione delle materie di cui all'art. 4, comma 4, lettera *c),* non coperte da riserva assoluta di legge, nonché testi unici delle leggi che disciplinano i settori di cui al medesimo art. 4, comma 4, lettera *c),* anche attraverso le necessarie modifiche, integrazioni o abrogazioni di norme, secondo i criteri previsti dagli articoli 14 e 17 e dal presente articolo».

— Si trascrive il testo del punto n. 62, dell'allegato 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59:

«62. Procedimenti per la concessione di contributi per la promozione degli investimenti esteri in Italia. Decreto-legge 25 marzo 1993, n. 78, convertito dalla legge 20 maggio 1993, n. 156.».

— Il decreto-legge 25 marzo 1993, n. 78, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 25 marzo 1993, n. 70, convertito, in legge dall'art. 1, comma 1, legge 20 maggio 1993, n. 156 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 24 maggio 1993, n. 119), reca «Misure urgenti per lo sviluppo delle esportazioni».

— L'art. 1, comma 1, lettera *a),* del decreto-legge 25 marzo 1993, n. 78, è abrogato dal presente regolamento.

— La legge 16 marzo 1976, n. 71, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 2 aprile 1976, n. 87, reca «Modifica delle procedure amministrative e contabili in materia di attività promozionale delle esportazioni italiane».

Nota all'art. 1:

— Per il riferimento all'art. 1, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 25 marzo 1993, n. 78, convertito dalla legge 20 maggio 1993, n. 156, si vedano le note alle premesse.

Note all'art. 2:

— Per il riferimento all'art. 1, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 25 marzo 1993, n. 78, convertito dalla legge 20 maggio 1993, n. 156, si vedano le note alle premesse.

— Il decreto del Ministro del commercio con l'estero 16 marzo 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 2 aprile 1994, n. 77, abrogato dal presente regolamento, recava «promozione degli investimenti esteri in Italia».

— Il decreto del Ministro del commercio con l'estero 21 settembre 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 6 ottobre 1994, n. 234, abrogato dal presente regolamento, recava «Proroga del termine indicato dall'art. 7 del decreto ministeriale 16 marzo 1994, concernente la promozione degli investimenti esteri in Italia».

01G0120

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

DECRETO 8 marzo 2001.

Integrazione dell'elenco dei comuni della regione Lombardia gravemente danneggiati dagli eventi calamitosi dell'ottobre e del novembre 2000 in attuazione dell'art. 5-*bis*, comma 1, della legge 11 dicembre 2000, n. 365.

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 aprile 2000 che delega le funzioni del coordinamento della Protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto l'art. 5-*bis*, comma 1, della legge 11 dicembre 2000, n. 365, che prevede che le disposizioni relative al servizio civile e militare di leva di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dell'art. 5 della medesima legge si applichino anche ai soggetti residenti, alla data della calamità, nei comuni gravemente danneggiati dai fenomeni alluvionali dell'ottobre e del novembre 2000, da individuarsi con decreto del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile;

Visto il disposto dell'art. 1, comma 4, dell'ordinanza di protezione civile 23 novembre 2000, n. 3095, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 novembre 2000, come successivamente modificato dall'art. 1, comma 1, dell'ordinanza di protezione civile 29 novembre 2000, n. 3096, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 dicembre 2000 che detta le procedure per l'individuazione dei comuni gravemente danneggiati dagli eventi calamitosi dell'autunno 2000;

Vista la nota prot. n. APC/733/2000/dir del 30 novembre 2000, con la quale il direttore dell'Agenzia di protezione civile ha chiesto ai presidenti delle regioni interessate dagli eventi calamitosi dell'autunno 2000 di procedere alla ricognizione dei comuni che rientrano nella categoria dei gravemente danneggiati in base ai requisiti stabiliti dalla richiamata ordinanza n. 3096/2000;

Vista la nota protocollo n. U1.2001.0003843 del 23 gennaio 2000, con la quale la regione Lombardia ha provveduto alla individuazione dei comuni gravemente danneggiati, in risposta alla richiamata nota protocollo n. APC/733/2000/dir;

Visto il proprio decreto in data 29 gennaio 2001, con il quale sono stati individuati i comuni gravemente danneggiati dagli eventi alluvionali dell'autunno 2000 nel territorio della regione Lombardia;

Vista la nota prot. n. U1.2001.0008818 del 15 febbraio 2001, con la quale la regione Lombardia ha comunicato che il comune di Teglio, in provincia di Sondrio, è stato ritenuto idoneo per il riconoscimento di «comune gravemente danneggiato» da parte della prefettura di Sondrio;

Ritenuto di dover procedere alla integrazione del precedente decreto di individuazione dei comuni gravemente danneggiati ai fini dell'applicazione del disposto dell'art. 5-*bis*, comma 1, della legge 11 dicembre 2000, n. 365, relativo alla regione Lombardia;

Decreta:

1. L'elenco dei comuni gravemente danneggiati della regione Lombardia ai fini dell'applicazione del disposto dell'art. 5-*bis*, comma 1, della legge 11 dicembre 2000, n. 365 allegato al proprio decreto del 17 gennaio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 17 del 22 gennaio 2001, è integrato con il seguente comune:

provincia di Sondrio: Teglio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 marzo 2001

Il Ministro: BIANCO

01A2897

ORDINANZA 16 marzo 2001.

Misure urgenti per il completamento del programma di potenziamento delle reti di monitoraggio meteo-idro-pluviometrico elaborato ai sensi dell'art. 2, comma 7, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, e successive modificazioni. (Ordinanza n. 3113).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 maggio 2000 che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto l'art. 2, comma 7, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, e successive modificazioni, concernente la realizzazione di un programma di potenziamento delle reti di monitoraggio meteo-idro-pluviometrico predisposto dal servizio idrografico e mareografico nazionale d'intesa con il dipartimento della protezione civile, sentite le autorità di bacino di rilievo nazionale, le regioni ed il gruppo nazionale per la difesa delle catastrofi idrogeologiche del C.N.R.;

Visto l'art. 8, comma 3, del medesimo decreto-legge che ha disposto il finanziamento del programma per lire 50 miliardi da assegnarsi al dipartimento per i servizi tecnici nazionali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15 dicembre 1998 con il quale si approva il programma e viene istituito il comitato tecnico per l'indirizzo, il coordinamento e il controllo della realizzazione del medesimo;

Visto il decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365, ed in particolare l'art. 1, comma 6, che dispone l'adozione di ordinanze di cui all'art. 5 comma 2 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per l'attuazione del programma e che autorizza la spesa di ulteriori 30 miliardi per l'anno 2000 da iscriversi nell'unità previsionale di base 22.1.2.1 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente in data 24 ottobre 2000 con il quale è stato ricostituito il comitato tecnico per l'indirizzo, il coordinamento e il controllo della realizzazione del programma;

Visto il verbale della riunione del comitato di cui al punto che precede tenutasi il 25 ottobre 2000;

Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3090 del 18 ottobre 2000 «Interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi alluvionali e ai dissesti idrogeologici che dal 13 ottobre hanno colpito il territorio della regione autonoma Valle d'Aosta e delle regioni Piemonte, Liguria, Lombardia ed Emilia-Romagna»;

Viste le delibere delle giunte regionali della Valle d'Aosta, n. 4275 dell'11 dicembre 2000, Piemonte n. 36-1457 del 27 novembre 2000, Lombardia n. VII/2666 del 15 dicembre 2000, Emilia Romagna n. 2305 del 12 dicembre 2000, con le quali è approvato lo schema di convenzione tra le medesime regioni che regola i rapporti tra le amministrazioni territorialmente competenti alla realizzazione del «Progetto per il potenziamento della rete di monitoraggio meteo-idropluviometrica in tempo reale ed integrazione delle reti già esistenti nel comparto Bacino del Po» e che individua nella regione Emilia-Romagna il soggetto deputato alla realizzazione dei progetti medesimi;

Viste le delibere delle giunte regionali dell'Emilia-Romagna n. 23054 del 12 dicembre 2000 e Marche n. 2707 del 4 dicembre 2000, con le quali è approvato lo schema di convenzione tra le medesime regioni che regola i rapporti tra le amministrazioni territorialmente competenti alla realizzazione del «Progetto per il potenziamento della rete di monitoraggio meteo-idropluviometrica in tempo reale ed integrazione delle reti già esistenti nel comparto Emilia-Romagna - Marche» e che individua nella regione Emilia-Romagna il soggetto deputato alla realizzazione dei progetti medesimi;

Viste le note della regione Lombardia n. U1 2000.0046722 del 20 novembre 2000, della regione Toscana n. 104/1342/25 del 12 gennaio 2001, e della regione Sardegna n. 11 del 10 gennaio 2001, con le quali le regioni medesime si impegnano a realizzare i progetti di competenza;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di accelerare e completare il programma di potenziamento delle reti di monitoraggio meteo-idro-pluviometrico al fine di assicurare in tempi brevi un sistema automatico atto a garantire le funzioni di pre-allarme e allarme ai fini di protezione civile;

Su proposta del direttore dell'agenzia di protezione civile, prof. Franco Barberi;

Dispone:

Art. 1.

1. Ai sensi dell'art. 1 comma 6, del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, della legge 11 dicembre 2000, n. 365, l'attività di potenziamento della rete di monitoraggio meteo-idro-pluviometrico elaborata ai sensi dell'art. 2, comma 7, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, e successive modifiche è dichiarata urgente ed indifferibile. Gli interventi previsti dal programma di potenziamento della rete di monitoraggio meteo-idro-pluviometrico di cui all'art. 2, comma 7, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, e successive modificazioni, sono dichiarati urgenti e indifferibili.

2. Per l'affidamento delle progettazioni e la realizzazione degli interventi è autorizzata, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, la deroga alle sotto elencate norme:

regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, art. 3, art. 5, art. 6, comma 2, ed articoli 7, 8, 11, 13, 14, 15, 19, 20;

regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 117, 119;

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 48 e 49;

legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 14, 16 e 17 e successive modificazioni;

legge 11 febbraio 1994, n. 109, modificata dalle leggi 2 giugno 1995, n. 216, e 18 novembre 1998, n. 415, art. 4, comma 17 (1), art. 6, comma 5, ed articoli 9, 10, comma 1-*quater*, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 28, 29, 32, 34, e le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1999, n. 554, strettamente collegate all'applicazione delle suindicate norme;

decreto legislativo 12 marzo 1995, n. 157, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 65, articoli 6, 7, 8, 9, 22, 23 e 24;

decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, art. 10, comma 2;

decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive modifiche ed integrazioni articoli 5, 7, 8, 9, 10, 14, 16, 17;

decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 gennaio 1991, n. 55, articoli 3, 4, 6, 8;

leggi regionali strettamente connesse alla legislazione statale oggetto di deroga.

Art. 2.

1. Per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 1, nonché per la realizzazione dei centri funzionali di cui al medesimo programma, il Dipartimento per i servizi tecnici nazionali, è autorizzato, previa intesa con le regioni interessate, a trasferire al soggetto attuatore le risorse occorrenti, a valere sulle disponibilità delle leggi n. 267/1998 e n. 365/2000.

Art. 3.

1. Alla realizzazione dei progetti di cui all'elenco allegato, che costituisce stralcio del programma di potenziamento delle reti di monitoraggio meteo-idropluviometrico di cui all'art. 2, comma 7, della legge 3 agosto 1998, n. 267, e successive modificazioni, provvedono direttamente le regioni indicate a margine. A tal fine il Dipartimento per i servizi tecnici nazionali trasferisce le somme occorrenti, indicate nel medesimo elenco allegato, nell'ambito delle disponibilità derivanti dall'art. 8, comma 3, della citata legge e dall'art. 1, comma 6, della legge 11 dicembre 2000, n. 365.

2. Le modalità di attuazione, integrazione ed interconnessione, degli interventi indicati alle lettere *a)* e *b)* dell'elenco allegato sono definite sulla base delle apposite convenzioni sottoscritte tra le regioni Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna, e tra le regioni Emilia-Romagna e Marche, citate nelle premesse.

3. Le somme di cui al comma 1 sono iscritte in apposito capitolo di bilancio delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Toscana e Sardegna. Le medesime regioni, quali soggetti attuatori degli interventi di cui al comma 1, trasmettono al Dipartimento per i servizi tecnici nazionali, con cadenza trimestrale, una relazione sullo stato di attuazione degli interventi medesimi.

Art. 4.

1. Le disposizioni di cui all'art. 1, comma 2 si applicano agli ulteriori interventi urgenti di potenziamento delle reti di monitoraggio meteo-idro-pluviometrico, inclusi nel programma di cui all'art. 2, comma 7, della legge n. 267/1999 e successive modificazioni, ancorché finanziati con fondi comunitari o di amministrazioni ed enti pubblici.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 marzo 2001

Il Ministro: BIANCO

ALLEGATO

	Denominazione del progetto	Importo finanziato (migliaia di lire)	Regione destinataria del finanziamento
a	Progetto per il potenziamento della rete di monitoraggio meteo-idropluviometrica in tempo reale ed integrazione delle reti già esistenti nel bacino del Po.	7.935.000	Emilia-Romagna
b	Progetto per il potenziamento della rete di monitoraggio meteo-idro-pluviometrica in tempo reale ed integrazione delle reti già esistenti nel comparto Romagna Marche.	4.260.000	Emilia-Romagna
c	Progetto di adeguamento, integrazione e potenziamento delle reti di monitoraggio della regione Sardegna.	5.000.000	Sardegna
d	Programma per il potenziamento delle reti di monitoraggio meteo-idro-pluviometrico della regione Lombardia.	1.450.000	Lombardia
e	Finanziamento per l'integrazione del sistema dati ed allertamento e per la determinazione delle scale di deflusso teorico per la regione Toscana».	1.650.000	Toscana
	TOTALE . . .	20.295.000	

01A3133

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 8 marzo 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Adichilammakkal Mathew Thresiamma del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRIGENTE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Adichilammakkal Mathew Thresiamma ha chiesto il riconoscimento del titolo di general nursing and midwifery conseguito in India, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Acquisita la valutazione della Conferenza dei servizi nella riunione del 21 febbraio 2001;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di general nursing and midwifery rilasciato il 1986 dal «St. Joseph's hospital» di Kothamangalam (India) alla sig.ra Adichilammakkal Mathew Thresiamma, nata a Chittarikkal (Kerala - India) il giorno 8 maggio 1957 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Adichilammakkal Mathew Thresiamma è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 marzo 2001

Il dirigente generale: D'ARI

01A2887

DECRETO 8 marzo 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Brkic Stanislava del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRIGENTE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Brkic Stanislava ha chiesto il riconoscimento del titolo di medicinska sestra conseguito in Bosnia-Erzegovina, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Acquisita la valutazione della Conferenza dei servizi nella riunione del 21 febbraio 2001;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di medicinska sestra rilasciato il 30 giugno 1967 dalla Scuola media superiore per infermieri di Zenica (Bosnia-Erzegovina) alla sig.ra Brkic Stanislava, nata a Zenica (Bosnia-Erzegovina) il giorno 28 marzo 1948 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Brkic Stanislava è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accerta-

mento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 marzo 2001

Il dirigente generale: D'ARI

01A2888

DECRETO 8 marzo 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Ribaric Nadija del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRIGENTE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Ribaric Nadija ha chiesto il riconoscimento del titolo di medicinska sestra conseguito in Croazia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Acquisita la valutazione della Conferenza dei servizi nella riunione del 21 febbraio 2001;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di medicinska sestra rilasciato il 24 giugno 1971 dalla Scuola per infermieri professionali di Pola (R. di Croazia) alla sig.ra Ribaric Nadija, nata a Visignano (R. di Croazia) il giorno 1° agosto 1952 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Ribaric Nadija è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 marzo 2001

Il dirigente generale: D'ARI

01A2889

DECRETO 8 marzo 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Vasic Nada del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRIGENTE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Vasic Nada ha chiesto il riconoscimento del titolo di medicinska sestra conseguito in Bosnia-Erzegovina, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Acquisita la valutazione della Conferenza dei servizi nella riunione del 21 febbraio 2001;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di medicinska sestra rilasciato il 1973 dalla Scuola media superiore di medicina di Sarajevo (Bosnia-Erzegovina) alla sig.ra Vasic Nada, nata a Sarajevo (Bosnia-Erzegovina) il giorno 2 giugno 1953 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Vasic Nada è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 marzo 2001

Il dirigente generale: D'ARI

01A2890

DECRETO 8 marzo 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Topircean Felicia Petronela del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRIGENTE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Topircean Felicia Petronela ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Acquisita la valutazione della Conferenza dei servizi nella riunione del 21 febbraio 2001;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical rilasciato il 3 marzo 1995 dalla Scuola post-liceale sanitaria di Baia Mare (Romania) alla sig.ra Topircean Felicia Petronela, nata a Cavnic (Bacau - Romania) il giorno 2 dicembre 1963 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Topircean Felicia Petronela è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 marzo 2001

Il dirigente generale: D'ARI

01A2891

MINISTERO DELL'AMBIENTE

DECRETO 31 gennaio 2001.

Pronuncia di compatibilità ambientale concernente il progetto di uno sbarramento in terra sul fiume Imera meridionale in prossimità dell'abitato di Blufi da realizzarsi nei comuni di Castellana Sicula, Petralia Sottana, Petralia Soprana, Bompietro, Geraci e Blufi presentata dall'ente Acquedotti siciliani.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Visto l'art. 6, comma 2 e seguenti, della legge dell'8 luglio 1986, n. 349;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 agosto 1988, n. 377;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 dicembre 1988, concernente «norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all'art. 6 della legge dell'8 luglio 1986, n. 349, adottate ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 agosto 1988, n. 377»;

Visto l'art. 18, comma 5, della legge dell'11 marzo 1988, n. 67; il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 febbraio 1989, costitutivo della Commissione per le valutazioni dell'impatto ambientale e successive modifiche ed integrazioni; il decreto del Ministro dell'ambiente del 13 aprile 1989 concernente l'organizzazione ed il funzionamento della predetta commissione; il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 marzo 1997 per il rinnovo della composizione della commissione per le valutazioni dell'impatto ambientale;

Preso atto che con ordinanza n. 3052 del 31 marzo 2000, all'art. 4 si dispone che l'ente Acquedotti siciliani deve inoltrare lo studio relativo all'impatto ambientale per il completamento della diga di Blufi, al Ministero dell'ambiente;

Vista la domanda di pronuncia di compatibilità ambientale concernente il progetto di uno sbarramento in terra sul fiume Imera Meridionale in prossimità dell'abitato di Blufi da realizzarsi nei comuni di Castellana Sicula, Petralia Sottana, Petralia Soprana, Bompietro, Geraci e Blufi (Palermo), con il serbatoio ed il sito diga interamente ricompresi nei territori dei comuni di Castellana Sicula (sponda destra) e di Blufi (sponda sinistra), presentata dall'ente Acquedotti siciliani, con sede in via Giacomo del Duca n. 23 - 90138 Palermo, in data 26 giugno 2000;

Vista la documentazione integrativa trasmessa dallo stesso ente Acquedotti siciliani in data 14 luglio, 14 agosto e 16 novembre 2000;

Vista la nota n. 49569 della regione siciliana del 13 ottobre 2000, pervenuta il 18 ottobre 2000, con cui si esprime un parere favorevole;

Vista la nota n. ST/410/27773/2000 del Ministero per i beni e le attività culturali del 14 dicembre 2000, pervenuta in data 14 dicembre 2000, con cui si esprime parere favorevole con prescrizioni;

Visto il parere n. 395, formulato in data 30 novembre 2000, dalla commissione per le valutazioni dell'impatto ambientale, a seguito dell'istruttoria sul progetto presentato dall'ente Acquedotti siciliani;

Considerato che in detto parere la commissione ha preso atto che la documentazione tecnica trasmessa consiste in un progetto riguardante uno sbarramento in terra sul fiume Imera Meridionale in prossimità dell'abitato di Blufi in provincia di Palermo (Sicilia settentrionale):

il bacino sotteso è di 73,2 km^2 ed al suo interno sono comprese porzioni di territorio appartenenti ai comuni di: Castellana Sicula, Petralia Sottana, Petralia Soprana, Bompietro, Geraci e Blufi;

il serbatoio ed il sito diga sono interamente compresi nei territori dei comuni di Castellana Sicula (sponda destra) e di Blufi (sponda sinistra) nella provincia di Palermo;

l'invaso, con quota di ritenuta normale 612,00 m.s.m. ha una capacità complessiva di 26 Mm^3 e una capacità utile di regolazione fissata in 22 Mm^3;

Preso atto che:

lo schema acquedottistico Blufi è previsto nel piano regolatore generale degli acquedotti approvato con legge 4 febbraio 1963, n. 129, identificato al n. 145/1;

il suddetto PRGA resta attualmente lo strumento di pianificazione di settore in vigore per legge nella regione Sicilia; tutti i successivi strumenti di programmazione elaborati per diverse esigenze, hanno sempre confermato, comunque, l'attualità dello schema acquedottistico di Blufi e la sua importanza nell'equilibrio domanda - offerta idropotabile dell'area di riferimento;

in base alle valutazioni che sono a base del PRGA, lo schema Blufi deve fornire un volume medio annuo di 23 milioni di m^2 con una capacità di portata continua di punta di 800 l/sec; tale volume è destinato dal PRGA a soddisfare l'intero fabbisogno dei comuni di Pietraperzia, Barrafranca, Mazzarino, Riesi e Butera e ad integrare i fabbisogni di Gela, degli schemi acquedottistici Madonie est, Madonie ovest, Ancipa, e Gela-Agrigento;

le scelte formulate in sede di aggiornamento del progetto dell'opera e che hanno portato ad escludere i manufatti di presa sul torrente Canna all'interno del parco delle Madonne, hanno permesso di eliminare qualsiasi interferenza diretta delle opere e del serbatoio con le aree dichiarate protette ai sensi della legge n. 394/1991 e con successivi provvedimenti regionali (citata legge regionale n. 14/1988, e provvedimenti collegati);

solo il territorio del bacino idrografico dello sbarramento rientra parzialmente nel territorio del parco;

detta circostanza, secondo quanto indicato nello studio di impatto ambientale, non determina effetti negativi e può costituire un fattore sinergico nei confronti delle finalità di tutela ambientale del territorio;

la realizzazione del serbatoio di Blufi e l'utilizzo idropotabile della risorsa presumono, infatti, il controllo accurato dello stato di qualità delle acque invasate nel serbatoio allo scopo di limitare il carico inquinante da queste veicolato entro i limiti di accettabilità per l'uso idropotabile;

peraltro, un'interferenza dell'intervento si rileva nei confronti della riserva naturale orientata «Monte Capodarso e valle dell'Imera meridionale» ubicata lungo l'asta del citato fiume all'altezza del ponte Capodarso nel territorio dei comuni di Caltanissetta, Pietraperzia ed Enna, a valle della diga;

la compatibilità del proposto intervento con detta riserva naturale verrà garantita dal rilascio di volumi idrici in quantità sufficiente a sopperire ai fabbisogni

durante la stagione secca, principale fattore limitante del mantenimento delle caratteristiche ecosistemiche lungo l'asta dell'Imera (insieme con la qualità delle acque);

allo stato dei fatti la pronuncia di compatibilità ambientale riguarda il completamento della diga, poiché, come si recita nello studio di impatto ambientale, «le opere di potabilizzazione e le condotte di adduzione sono state già realizzate e che le spese per la esecuzione dei manufatti già realizzati relativi alla diga sono state già sostenute»;

l'opera è parte integrante di un progetto di integrazione di bacini idrografici che consentiva una disponibilità di risorsa idrica tale da conseguire gli obiettivi fissati dal PRGA, formalizzato con il progetto di massima posto a base della istanza di concessione inoltrata dalla Cassa per il Mezzogiorno in data 19 luglio 1982.

Il progetto originario prevedeva:

di derivare dal Fosso Canna, nel territorio del comune di Petralia Sottana, affluente del fiume Pollina, in località Canale, la portata massima di 10 m^3/sec e media di 0.134 m^3/sec, e di addurre tali acque attraverso una galleria di valico dello sviluppo di 2.800 m, nel limitrofo bacino dell'Imera meridionale;

di regolare i deflussi sopraindicati e gli apporti diretti (0.872 m^3/sec) del bacino del fiume Imera meridionale sotteso dallo sbarramento (73,2 kmq) nel serbatoio di Blufi della capacità di 22 Mm^3 circa, tra le quote di invaso 612 e 584 m.s.m., realizzato sbarrando con una diga di materiale sciolto la vallata del fiume Imera meridionale tre chilometri a monte della confluenza del torrente San Giorgio;

di derivare dal serbatoio di Blufi, alla quota di minimo invaso 584 m.s.m., la portata massima di 1.2 m^3/sec e media di 0.678 m^3/sec per alimentare l'impianto di potabilizzazione Blufi e l'omonimo acquedotto;

di fornire alla quota 584 m.s.m., per le esigenze di tutela dell'ecosistema della valle del fiume Imera meridionale, nei periodi di magra una dotazione di 1,5 Mm^3/annui, pari ad una portata continua di 0.0476 m^3/sec (corrisponde ad una aliquota per unità di superficie di bacino scolante di circa 0.65 l/sec-krm^2;

di restituire nell'alveo del fiume Imera meridionale a quota 550,5 m.s.m., attraverso gli organi di scarico del serbatoio, la portata media di 237 l/sec, non altrimenti utilizzabili;

la stima della domanda attuale per gli usi idropotabili dell'area è dedotta dal documento elaborato dalla Sogesid («Documento base per l'accordo di programma quadro sulle risorse idriche in Sicilia» - Febbraio 2000) dove i valori del fabbisogno idrico unitario per gli usi civili coincidono con quelli adottati dal piano acque della Lombardia; si considera una dotazione di base pari a 200 l/ab/giorno cui si aggiunge un incremento per incidenza dei consumi collettivi, in funzione della classe demografica, variabile da 60 l/ab.giorno ($<$ 5.000 abitanti) fino a 140 l/ab.giorno ($>$ 100.000 abitanti);

all'interno dell'area di riferimento ricadono 65 comuni appartenenti alla provincia di Agrigento (compreso il capoluogo), alla provincia di Caltanissetta (compreso il capoluogo e Gela), alla provincia di Enna, e alla provincia di Palermo. La popolazione residente attuale nell'area considerata è di 821.774 abitanti, mentre quella fluttuante è stimata pari a 145.146 abitanti;

il fabbisogno totale attuale per l'insieme dei comuni considerato è di 89,3 Mm^3/anno, mentre quello al 2015 è di 93,3 Mm^3/anno;

l'approvvigionamento idrico della maggior parte dei comuni dell'area in esame è realizzato da un insieme di sistemi acquedottistici che risultano complessi e fortemente interconnessi. Il totale del volume disponibile stimato all'attualità è di 82,2 Mm^3/anno di cui quasi il 20% è costituito da acqua dissalata, circa il 19% è costituito da fonti locali, di scarsa affidabilità sia per le variazioni stagionali sia per la precarietà dei prelievi, il 31,5% è costituito da fonti sotterranee notoriamente soggette ad un trend in diminuzione ed il restante da deflussi superficiali;

Osservato che:

rispetto alla proposta originaria descritta, l'attuale schema non prevede più le opere connesse con la captazione e derivazione del contributo del fosso Canna;

lo studio di impatto ambientale, pertanto, si riferisce alla costruzione del solo sbarramento di Blufi. Tale soluzione è conseguenza dell'istituzione del parco delle Madonie all'interno del quale ricade il fosso Canna;

lo studio riporta la descrizione in dettaglio delle opere realizzate e delle attività avviate, che sono sinteticamente riconducibili a:

espropriazioni (circa il 50%);

deviazione provvisoria; è stata completata l'opera di deviazione provvisoria del fiume consistente nell'opera di imbocco nella galleria e nello sbocco in posizione centrale in vasca di dissipazione; non è stata avviata la costruzione dell'avandiga;

scarico di superficie;

opera di presa e derivazione;

scarico di fondo;

strada d'accesso e casa di guardia: il corpo stradale è completo a meno di un breve tratto di cunette percorribili, della formazione delle banchine, della posa degli embrici di scolo, della pavimentazione e dell'innesto allo svincolo autostradale «Irosa» già realizzato ed a tutt'oggi in attesa di apertura da parte dell'A.N.A.S.; la casa di guardia è stata da tempo completata ed adibita ad uffici di cantiere;

oltre ai lavori della diga, sono stati realizzati:

la sola galleria di valico tra il bacino del Pollina e quello dell'Imera che avrebbe dovuto convogliare le acque derivate dalla traversa sul Fosso Canna; (non essendo più prevista attualmente, non ha alcuna utilizzazione);

una traversa provvisoria posta in coda al futuro invaso a quota tale da potere alimentare, con le fluenze invernali del fiume Imera meridionale e fino ad una

portata di 500 l/sec, il potabilizzatore; tale opera provvisoria è stata realizzata per far fronte alla cronica emergenza idrica ed utilizzare; la produttività di questo prelievo è molto bassa a causa delle condizioni idrologiche: possono essere utilizzate solo le portate di «morbida» in quanto i fenomeni di eccessivo intorbidamento delle acque impediscono l'utilizzo degli impianti quando si hanno piene maggiori. Il dato di produzione del 1999 è di circa 2,7 mm^3 corrispondente ad una portata media inferiore ai 20 l/sec riferita al solo semestre maggio - novembre;

la condotta di collegamento tra l'opera di presa provvisoria ed il potabilizzatore;

un aspetto di particolare sensibilità per la realizzazione dell'opera in valutazione ha interessato il reperimento dei materiali per la costruzione del corpo diga. Infatti, nella versione originaria del progetto, relativa al 1988, si prevedeva l'approvvigionamento dei materiali da siti di cava integrati nella perimetrazione del parco regionale delle Madonie. Pertanto furono avviate le dovute procedure per il reperimento dei materiali necessari per la realizzazione dell'opera presso siti autorizzati di cava. Lo studio riporta in maniera dettagliata e cronologica, l'insieme delle cave ritenute idonee e soggette al parere degli uffici competenti della regione Sicilia;

in sintesi il fabbisogno di materiali stimati dal progetto per la realizzazione dello sbarramento può essere ricondotto a:

Uso	Tipologia	Volume (m^3)
materiale da nucleo	argille scagliettate	1.000.000
rinfianco di valle e parte inferiore di quello di monte	calcare evaporitico	1.800.000
rinfianco di monte (parte superiore)	calcare compatto	500.000
zona di transizione a valle del nucleo	sabbia	200.000
materiali di transizione, ricarica di banchinaggio, ecc.	conglomerati poligenici	800.000

per un totale dei volumi occorrenti di 4.300.000 m^3, da reperire presso siti autorizzati di cava. Tali siti, a seguito delle verifiche di disponibilità effettuate anche in sede di integrazioni allo studio di impatto ambientale, sono stati individuati nei comuni di: Alimena località Cannatello, Recattivo e Giardiniello (Termini-Imerese) tutti esterni al territorio di pertinenza al parco delle Madonne;

i volumi disponibili nelle cave autorizzate sono riportati nella seguente tabella:

Cava	Data autorizzazione	Durata autorizzazione Anni	Volumi totali m^3	Volumi estratti m^3	Volumi disponibili m^3
Giardinello	1992	15	7.648.000	1.000.000	6.648.000
Recattivo	1995	15	3.200.000	—	3.200.000
Alimena loc. Cannatello	1994	15	851.000	51.000	800.000

l'impiego di conglomerati poligenici provenienti da depositi alluvionali terrazzati, presenti in più punti del bacino dell'Imera, è previsto, per un volume di 216.700 m^3, nella fascia di transizione interposta tra nucleo e rinfianco di monte. Detti materiali saranno garantiti dalla cava di «Cannatello» nel Comune di Alimena;

è previsto altresì l'impiego di conglomerati poligenici, e/o in alternativa alluvioni fluviali di fondo valle, nelle seguenti parti del rilevato:

banchinamento di monte: m^3 237.800;

banchinamento di valle: m^3 244.200;

rinterri e raccordi di sponda a monte: m^3 132.300;

rinterri e raccordi di sponda a valle: m^3 132.100;

per quanto concerne la cava di «Cannatello», nello studio di impatto ambientale si riporta di una verifica diretta presso il gestore dell'impianto dalla quale emerge che i quantitativi disponibili al novembre 1999, in base alla vigente autorizzazione rilasciata dal corpo regionale delle miniere - Distretto minerario di Palermo in data 4 maggio 1994, numero di registro n. 7/94 - 109PA, sono circa 800.000 m^3;

poiché le materie riportate in queste ultime quattro zone svolgono prevalentemente una funzione stabilizzante, così come precisato nello studio di impatto ambientale, in ragione del loro peso, ove la disponibilità dei conglomerati ex cava Cannatello fosse ridotta con motivate disposizioni rispetto agli iniziali 1.574.861 m^3 autorizzati (provvedimento del corpo delle miniere n. 7/94 - 109PA del 4 maggio 1994) l'impiego di tale materiale può in tutto o in parte essere sostituito con materiale proveniente dagli scavi e/o con calcari provenienti da Recattivo e/o Giardinello;

di conseguenza, in ragione delle effettive disponibilità volumetriche in cava è previsto l'utilizzo dei conglomerati poligenici presenti nella cava di Cannatello fino ad esaurimento (circa 700.000 m^3) con vincolo restrittivo del prelievo di almeno 217.000 m^3 per la realizzazione delle fasce di transizione. Nello studio si recita che il restante fabbisogno (circa 267.000 m^3) «potrà indifferentemente essere approvvigionato dalle restanti due cave autorizzate di Giardinello e di Recattivo, ampiamente dotate di residue disponibilità di inerti»;

Osservato altresì che per quanto concerne il trasporto solido:

nel bacino del fiume Imera meridionale, a monte della sezione d'imposta della diga, sono presenti evidenti zone di instabilità in atto o potenziali, in particolar modo nelle porzioni a maggiore pendenza;

inoltre le litologie stesse affioranti all'interno del bacino e le pratiche agricole estesamente presenti nel bacino, favoriscono i fenomeni erosivi ed il trasporto solido;

lo studio di impatto ambientale riporta i risultati dello studio idrologico allegato al progetto, dove si valuta un deflusso torbido unitario medio annuo pari a 1200 t/km^2/anno, corrispondente a 80.000 m^3/anno,

calcolato considerando un peso di volume dei materiali di sedimentazione pari a 1,2 - 1,3 t/m^3. Sulla base di tali informazioni, nell'ipotesi di un tempo di vita per l'invaso di 50 anni, il volume destinato all'interrimento, é stato stimato in 4 Mm^3.

la presenza dell'invaso si ripercuote anche sulle dimaniche costiere per l'ovvio intrappolamento dei sedimenti. A tal proposito, sempre sulla base delle stime di perdita di suolo proposte nella relazione idrologica allegata al progetto, lo studio di impatto ambientale propone una valutazione della realizzazione percentuale degli apporti alla foce del fiume Salso che si attesta sul 4%;

Valutato che:

allo stato di avanzamento dei lavori, nonostante le variazioni climatiche che possono influire in maniera sensibile sull'entità dei deflussi nella sezione d'imposta del rilevato, al punto da suggerire una diversa configurazione progettuale dell'intera opera, risulta improponibile una riconsiderazione complessiva dell'intervento. Infatti sono state realizzate opere fondamentali, quali lo scarico di superficie e quelle di fondo, che fissano, senza possibilità di modifica, la quota di invaso e la sezione d imposta dello sbarramento;

considerato che per quanto attiene ai profili ambientali:

il sito individuato per la realizzazione dell'invaso di Blufi, inteso nel senso di area vasta, comprende un ambiente naturale compatto ed omogeneo, non particolarmente soggetto a massicci interventi di artificializzazione, ad eccezione delle opere annesse alla diga;

il bacino imbrifero sotteso dallo sbarramento sull'Imera meridionale ha una estensione di circa 73 km^2 in corrispondenza dello sbarramento l'alveo é a quota di circa 560 m.s.m. mentre le quote massime raggiunte in prossimità della linea spartiacque sono superiori ai 1900 m.s.m.;

la morfologia dell'area del bacino idrografico del fiume Imera meridionale si presenta piuttosto varia: il settore settentrionale ha caratteristiche montane, quello meridionale presenta una morfologia più collinare;

l'area ha vocazione prevalentemente agricola, caratterizzata dall'impianto di colture di tipo diverso.

all'interno dell'area del bacino di invaso e delle fasce di versante immediatamente al di sopra, sono stati rilevati due movimenti di superficiali di massa, uno dei quali risulta essere prossimo all'area di impronta diga. È stata inoltre evidenziata la presenza, diffusa su tutti versanti, di fenomeni di denudamento della coltre superficiale (suolo) e di erosione accelerata e sono stati anche riscontrati fenomeni di erosione spondale con innesco di crolli del versante superiore per scalzamento alla base;

la costituzione essenzialmente argillosa e la giacitura caotica delle formazioni affioranti, in particolare delle argille scagliose, fanno ritenere che anche laddove i versanti appaiono in equilibrio, tale equilibrio sia delicato e precario.

La sensazione di precarietà e di difficoltà nel mantenere una affidabile stabilità dei versanti è stata avvalorata, nel corso del sopralluogo effettuato, dalle osservazioni dirette e dalla constatazione dell'imponenza delle opere eseguite per assicurare solidità e stabilità al versante su cui insiste lo sfioro dello scarico di superficie al di sotto della casa di guardia. Le preoccupazioni in merito alla stabilità dei versanti dell'invaso aumentano quando si consideri che dai versanti che saranno sommersi verranno prelevati i terreni argillosi destinati a costituire il nucleo della diga, in misura di circa un milione di m^3. Tale escavazione, anche se è presumibile che non sarà concentrata in un solo punto, potrebbe degradare le condizioni di stabilità dei versanti. Infine le condizioni di stabilità saranno ulteriormente ridotte dalla presenza dell'acqua e dalle condizioni di saturazione cui saranno sottoposti i terreni argillosi;

lo stato di degrado delle caratteristiche di qualità delle acque è tale che, in assenza di opportuni interventi, vi è la fondata possibilità di raggiungimento di un livello trofico tale da poter rendere le acque non più idonee all'uso potabile sia per il superamento dei valori limite previsti dalla normativa nazionale per acque destinate ad uso potabile, sia per implicazioni di natura igienico-sanitaria che possono essere conseguenti allo sviluppo di determinate specie algali;

è stata posta attenzione alla determinazione del deflusso minimo vitale da rilasciare in alveo a valle dello sbarramento durante il periodo di funzionamento dell'opera;

le opere in progetto potranno produrre effetti ambientali, significativi ai fini del giudizio di compatibilità, tra i quali emergono:

effetti potenziali sulla stabilità dei versanti:

oltre alle preoccupazioni legate alla durata del bacino, per cui fenonemi anche leggeri che partano da sopra la quota di massimo invaso e che coinvolgano i versanti con forme di dissesto diffuso possono abbreviare la vita del bacino di ritenuta, gli effetti di dissesti più rilevanti e puntuali che interessino l'area di imposta diga o i versanti al di sotto dei centri abitati possono invece portare a situazioni di grave pericolo;

effetti potenziali sull'idrogeologia:

gli effetti della variazione sul regime della falda ospitata nei depositi alluvionali di fondo valle dell'Imera, possono assumere una importanza varia in funzione dell'utilizzo, anche stagionale, che tale falda subisce (e subirà) a valle della diga. È molto probabile che, almeno in aree più prossime alla diga, a valle di questa, si possano avere delle variazioni, più che nelle quantità idriche in gioco, nella qualità delle acque;

effetti potenziali sul deflusso idrico:

la realizzazione dello sbarramento incide sulla naturalità del deflusso delle portate idriche, che vengono garantite mediante il rilascio del deflusso minimo vitale, in qualsiasi periodo dell'anno a vantaggio dell'habitat vallivo;

le condizioni idonee relative alla qualità del deflusso vallivo e dell'intera risorsa idrica possono essere perseguite se verranno operati gli interventi per

il trattamento dei reflui dei comuni che rilasciano portate liquide sia a monte sia a valle del futuro sbarramento;

effetti potenziali sul trasporto solido:

i dati relativi al trasporto solido osservato in stazioni di misura ubicate a monte della sezione d'imposta della diga, riportano di uno scenario non particolarmente drammatico dei volumi annui in gioco (stimati in circa 80000 m^3);

la componente trasporto solido gioca un ruolo importante sia nei riguardi della salvaguardia dei volumi invasati, ai fini di una riduzione di capacità utile d'invaso, e quindi della quantità di risorsa disponibile per i fini idropotabili, sia per la componente biologica legata alle sue dinamiche;

da un punto di vista di equilibri di sistema fluviale, sotto un'aspetto morfologico ed idraulico, la riduzione di apporti solidi nel tronco vallivo non può che far migrare il tronco verso condizioni di un eccesso energetico da parte della corrente defluente che si ripercuote con l'innesco di meccanismi di degradazione d'alveo a cui corrispondono cambiamenti della granulometria e della pendenza locale;

le portate solide di valle sono regolate dalle operazioni di gestione degli svasi che, a loro volta, incidono sul ripristino, anche se esiguo, dei volumi idrici altrimenti sottratti dalla componente solida sedimentata nel corpo idrico;

considerato che per quanto attiene all'ambiente naturale:

lo studio di impatto ambientale relativo alle componenti naturalistiche, flora-vegetazione, fauna ed ecosistemi ha permesso di individuare le problematiche emergenti presenti nell'area d'indagine;

fino all'atto dell'inizio dei lavori, l'area aveva le sue connotazioni di pregio vegetazionale, di fondovalle e golena umida, nonché orticultura di tipo familiare di notevole significato naturalistico e socio-economico, andata peraltro perduta;

a tutt'oggi l'ambito territoriale oggetto di studio si inserisce in una zona discretamente antropizzata e le componenti naturalistiche relative alla vegetazione ed alla fauna risultano banalizzate sia per quanto riguarda l'area del serbatoio sia per l'asta di valle del fiume Imera;

la formazione del serbatoio non comporterà la sommersione di ecosistemi di pregio o di formazioni vegetazionali di rilevante importanza (boschi, vegetazione ripariale) fatta eccezione per un limitato areale in corrispondenza della porzione apicale del serbatoio;

la campagna d'indagine condotta lungo l'asta di valle ha evidenziato la sostanziale scomparsa della vita acquatica che potenzialmente potrebbe popolare l'Imera;

la riserva naturale di monte Capodarso, ubicata lungo il fiume circa cinquanta chilometri a valle della diga, vede significativamente penalizzate le proprie valenze a causa scarsa qualità delle acque dell'Imera;

la compromissione della continuità biologica del fiume Imera dovuta alla realizzazione dello sbarramento non appare grave, anche constatata la mancanza di specie peculiarmente legate agli spostamenti longitudinali lungo l'asta fluviale;

la perdita in termini di valori naturalistici sarà compensata in parte dalla formazione, lungo il perimetro del serbatoio, di una fascia vegetata da impiantare tenendo conto delle serie dinamiche della vegetazione naturale potenziale;

la risultanza paesaggistica dell'insieme delle opere progettate, sarà penalizzata sia dal punto di vista visuale che dei contenuti e dinamismi naturalistici e che tali impatti sono solo in parte mitigabili;

Considerato che in conclusione la commissione per le valutazioni dell'impatto ambientale ha espresso parere positivo con prescrizioni in merito alla compatibilità ambientale dell'opera proposta, ferma restando l'adozione delle misure di prevenzione dei rischi e di mitigazione degli impatti ambientali contenute nello studio di impatto ambientale, ivi comprese le attività di monitoraggio previste;

Considerata la nota n. 49569 della regione siciliana del 13 ottobre 2000, pervenuta il 18 ottobre 2000, con cui si esprime un parere positivo a condizione che si ottemperi alle seguenti prescrizioni:

nonostante il progetto fosse stato approvato in data antecedente al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 377/1988, e che fossero già state realizzate opere di grande rilevanza sia dal punto di vista economico che da quello funzionale, è stato comunque ritenuto necessario da codesto Ministero dell'ambiente assoggettare l'intervento in oggetto alla procedura di valutazione di impatto ambientale.

Più in particolare, alla data odierna, risultano già realizzate:

il 50 % delle espropriazioni;

la deviazione provvisoria (imbocco, galleria e vasca di dissipazione), ad eccezione dell'avandiga;

lo scarico di superficie;

l'opera di presa e derivazione;

lo scarico di fondo;

la pista di accesso e la casa di guardia.

Il progetto inviato a questo ufficio per il parere di rito è ancora quello a suo tempo predisposto, integrato da uno studio di impatto ambientale che l'E.A.S ha fatto proprio inviandolo unitamente agli elaborati progettuali.

Il progetto prevede che la diga di Blufi sottenda un bacino imbrifero di 73,2 km^2, ripartito nella indagine idrologica, in due sottobacini, basso Blufi ed alto Blufi, rispettivamente di 27,90 km^2 e 45,30 km^2, invasando anche le acque provenienti dal bacino del fiume Pollina mediante le prese di Canne e Pomieri.

L'invaso delle acque provenienti dal fiume Pollina, corrispondenti a circa 5 Mm^3/anno circa, è stato poi escluso per evitare possibili effetti negativi sulle aree del parco delle Madonne, cui tali apporti sarebbero stati sottratti.

L'indagine idrologica condotta per la determinazione della capacità di invaso è basata sulle serie storiche di dati ideologici, precipitazioni e deflussi, registrati nelle stazioni maggiormente significative, fino all'anno 1980.

I calcoli non tengono perciò conto delle modificazioni avvenute nel regime delle precipitazioni e dei deflussi negli ultimi vent'anni.

Secondo le previsioni progettuali, la diga è destinata a fronteggiare le esigenze idropotabili di una parte della Sicilia centro meridionale, mediante il sistema acquedottistico già realizzato, comprendente l'acquedotto ed il potabilizzatore di Blufi.

Quest'ultimo può trattare una portata di 1200 l/sec ed attualmente lavora, non a regime, per 600 l/sec.

Il piano di coronamento della diga è previsto ad una quota di 620 m.s.m. L'altezza massima del rilevato è pari a 68 m, con un livello di massimo invaso a 614 m.s.m. ed una capacità di invaso, a tale quota, di 29 Mm^3.

Considerato il livello di ritenuta normale a 612 m.s.m. ed il livello di massimo svaso a 584 m.s.m., la capacità utile di regolazione resta pari a 22 Mm^3.

Lo studio di impatto ambientale, presentato dall'E.A.S. a corredo del progetto, calcola inoltre necessario garantire il deflusso minimo vitale, a valle dell'invaso, di un quantitativo d'acqua pari a 5 Mm^3/anno.

Lo stesso studio indica come sia indispensabile procedere al completamento dei trattamenti depurativi delle acque reflue degli abitati di Blufi, Castellana, Bompietro, Geraci Siculo, Petralia Soprana e Petralia Sottana, che attualmente recapitano i loro reflui all'interno del bacino sotteso dallo sbarramento. Ciò in quanto, altrimenti, l'invaso verrebbe a trovarsi in uno stalo trofico, che potrebbe determinare una significativa contaminazione delle acque invasate, in particolare durante i periodi di magra, rendendole potenzialmente inadatte allo scopo idropotabile.

In tale condizione, sempre secondo lo studio prodotto, sarebbe pure inutile il rilascio ecologico indicato come deflusso minimo vitale, per effetto della cattiva qualità delle acque a valle di Blufi, caratterizzate peraltro da elevati livelli di salinità.

Le considerazioni e gli elementi e precedentemente esposti, l'assenza degli apporti provenienti dal fiume Pollina (5 Mm^3/anno), la necessità del rilascio ecologico di ulteriori 5 Mm^3/anno, l'attuale incompleta depurazione dei reflui urbani sversati nel bacino, ed una indagine idrologica riferita al 1980, la cui verifica non rientra nell'area di competenza di questa valutazione, avrebbero suggerito la opportunità di una riconsiderazione complessiva dell'intervento, ove non fossero già state realizzate opere fondamentali, quali lo scarico di superficie e quello di fondo, che sostanzialmente vincolano, senza possibilità di modifica, la quota di invaso e la stessa giacitura dello sbarramento.

È del tutto evidente infatti che nessuna valutazione complessiva dell'opera può essere fatta in presenza di vincoli tanto rigidi da escludere l'esame di diverse opzioni, rendendo peraltro inattuabile una seria valutazione costi benefici.

I costi già sostenuti per la realizzazione di opere di siffatta portata, determinano di fatto una direzione obbligata, non potendosi prendere in considerazione alternative progettuali praticabili e non essendo possibile ricavare benefici apprezzabili dal mancato completamento dell'opera o da un ridimensionamento degli interventi, a fronte di costi ambientali ed economici già sopportati ed a compromissioni territoriali praticamente irreversibili.

Per queste ragioni quest'ufficio ritiene che la procedura di verifica attivata oggi ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 377/1988, su opera progettata negli anni ottanta, ed in una condizione di significativo e vincolante avanzamento delle opere realizzate, possa riguardare soltanto possibili indicazioni minori, tese a mitigare impatti secondari o a migliorare, per quanto possibile l'inserimento paesaggistico dell'opera, il contenimento dei detrattori paesaggistici, ed il controllo degli impatti di cantiere.

Pur tuttavia si ritiene che, in ogni caso, il progetto dovrà tenere conto delle indicazioni fornite nello studio di impatto ambientale, con particolare riferimento ai seguenti punti:

depurazione delle acque da invasare;

esclusione di interventi nel territorio del parco delle Madonie ed esclusione degli approvvigionamenti idrici previsti originariamente tramite la derivazione Fosso Canne e Pomieri;

garanzia del rilascio minimo vitale, non inferiore a quanto previsto nello studio di impatto ambientale (5 Mm^3/anno).

Nelle superiori considerazioni deve intendersi il parere reso da questo assessorato regionale territorio ed ambiente ai sensi dell'art. 6 della legge n. 349/1986.

Considerato il parere del Ministero per i beni e le attività culturali protocollo n. ST/410/27773/2000 del 14 dicembre 2000, pervenuto in data 14 dicembre 2000, con cui si esprime parere favorevole alla richiesta di valutazione di impatto ambientale, a condizione che si ottemperi alle prescrizioni nel seguito riportate:

con apposita istanza, l'Ente acquedotti siciliani ha chiesto la pronuncia sulla compatibilità ambientale, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 349/1986, secondo la procedura di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988, in merito al progetto concernente le opere di completamento descritte in oggetto.

Al riguardo si prende atto di quanto relazionato dalla competente Soprintendenza per i beni culturali e ambientali di Palermo, con nota n. 9250 dell'11 agosto 2000, acquisita agli atti in data 27 settembre 2000 al n. protocollo n. ST/410/20908, circa la verifica dell'attuale situazione vincolistica gravante sull'area oggetto di intervento (vincolo *ex legge* n. 1089/1939; vincolo art. 1 della legge n. 431/1985; vincolo *ex legge* n. 1497/1939 pubblicato con Gazzetta Ufficiale regione Siciliana n. 26 del 23 maggio 1998).

La stessa soprintendenza, con medesima nota, ha relazionato circa l'*iter* autorizzativo seguito per la realizzazione delle opere già esistenti, attinenti al mede-

simo impianto per il quale sono proposte le opere di completamento in esame. La Soprintendenza specifica inoltre come il parere sulle opere già esistenti non le fosse stato a suo tempo richiesto in quanto il parere espresso dal C.T.A.R. comitato tecnico amministrativo regionale è stato ritenuto sostitutivo del nulla-osta della soprintendenza ai sensi dell'art. 19 della legge regionale n. 21/1985.

Si prende atto che l'assessorato territorio ed ambiente della regione siciliana, con nota n. 49569 del 13 ottobre 2000, acquisita agli atti di questo ufficio centrale al n. ST/410/23274/2000 del 26 ottobre 2000, ha tra l'altro dichiarato per quanto attiene l'aspetto paesaggistico: «L'area comprende un ambiente naturale compatto e omogeneo che ricade nel territorio di Alimena, Blufi, Bompietro, Castellana Sicula, Petralia Soprana e Petralia Sottana.

Il paesaggio è caratterizzato dai rilievi delle Madonie meridionali degradanti verso il mare.

Sull'Imera sorgono le borgate di Calcarelli, Nociazzi e Catalani, nonché una fitta catena di mulini e abbeveratoi.

Il territorio è racchiuso fra l'Imera e il Salso che unendosi formano due ampie vallate omogenee. In forte contrasto morfologico la presenza di isolati rilievi rocciosi.

Nello studio in particolare sono state individuate le seguenti unità paesaggistico-ambientali:

1. Bacino del fiume Imera a monte dell'opera di presa;

2. Bacino del fiume Imera interessato dai lavori della diga;

3. Bacino del fiume Imera a valle dell'invaso;

4. Valle secondaria in sinistra idrografica;

5. Abitato di Blufi.

Nelle conclusioni dello studio paesaggistico si evidenziano gli impatti al paesaggio derivanti dalla perdita di vegetazione nella fascia repariale, peraltro già avvenuta a causa degli interventi finora realizzati. Si segnalano le mutazioni del cromatismo paesaggistico attualmente esistente.

L'opera risulterà particolarmente visibile dal viadotto di collegamento tra Blufi e Castellana, e da più lunga distanza, dai centri abitati di Petraia Sottana e Soprana. Da Resuttano risulterà visibile il corpo diga. Non vengono segnalate interferenze dirette con le emergenze archeologiche ed architettoniche elencate nelle linee guida del piano paesistico. Si prevede la sommersione del mulino Oliva e dei ruderi di un ponte...».

L'assessorato quindi nella medesima nota citata al paragrafo denominato «conclusioni» così si è espresso: «...Le considerazioni e gli elementi precedentemente esposti... avrebbero suggerito l'opportunità di una riconsiderazione complessiva dell'intervento ove non fossero già state realizzate opere fondamentali, quali lo scarico di superficie e quello di fondo che sostanzialmente vincolano, senza possibilità di modifica, la quota di invaso e la stessa giacitura dello sbarramento. I costi già sostenuti per la realizzazione di opere di siffatta portata determinano di fatto una direzione obbligata, non potendosi prendere in considerazione alternative progettuali praticabili e non essendo possibile ricavare benefici apprezzabili dal mancato completamento dell'opera o da un ridimensionamento degli interventi, a fronte di costi ambientali ed economici già sopportati ed a compromissioni territoriali praticamente irreversibili.

Per queste ragioni questo ufficio ritiene che la procedura di verifica attivata oggi ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 377/1988, su opera progettata negli anni ottanta e in una condizione di significativo e vincolante avanzamento delle opere realizzate, possa riguardare soltanto possibili indicazioni minori, tese a mitigare impatti secondari o a migliorare, per quanto possibile, l'inserimento paesaggistico dell'opera, il contenimento dei detrattori paesaggistici, ed il controllo degli impatti di cantiere.

Pur tuttavia si ritiene che, in ogni caso, il progetto dovrà tenere conto delle indicazioni fornite nello studio di impatto ambientale, con particolare riferimento ai seguenti punti:

depurazione delle acque da invasare;

esclusione di interventi nel Parco delle Madonie ed esclusione degli approvvigionamenti idrici previsti originariamente tramite la derivazione Fosso Canne e Pomieri;

garanzia del rilascio minimo vitale non inferiore a quanto previsto nello studio di impatto ambientale (5 Mm^3/anno) ....».

Questo Ministero, esaminati gli atti, viste le varie disposizioni di legge indicate in oggetto, valutate le integrazioni allo studio di impatto ambientale presentate dal richiedente con nota n. 26106 del 6 dicembre 2000 pervenuta e acquisita agli atti di questo ufficio in data 7 dicembre 2000 con protocollo n. ST/410/27360, tenuto conto di quanto argomentato in particolare dall'Assessorato territorio ed ambiente della regione siciliana, esprime parere favorevole in ordine alla predetta richiesta dell'Ente acquedotti siciliani E.A.S. di pronuncia di compatibilità ambientale per la realizzazione delle opere descritte in oggetto, con l'assoluto rispetto delle condizioni sopra richiamate ed espresse dall'Assessorato territorio ed ambiente, integrate dalle seguenti ulteriori prescrizioni:

1. Lo sbarramento costituito dal corpo diga non dovrà avere un rigido andamento geometrico ma per quanto possibile andrà modellato secondo l'andamento collinare limitrofo. Detta modellazione andrà estesa, compatibilmente con le esigenze tecniche, all'intero corpo diga e comunque almeno al suo terzo inferiore;

2. Tutte le essenze usate per la mitigazione ambientale dovranno essere di tipo autoctono e scelte tra quelle essenze che meno necessitino di manutenzione;

3. Le essenze arboree dovranno essere di quantità e tipo tali da mitigare la percezione delle opere non soltanto dalle vicinanze della diga e delle infrastrutture connesse ma anche dai punti di vista a quota altimetrica uguale od eccedente alle stesse;

4. I manufatti in pietra pur non oggetto di vincolo denominato molino Oliva e le altre strutture connesse dovranno essere accuratamente rilevate e consolidate per garantirne la conservazione nonostante l'immersione e, in sede di gestione, dovrà essere prevista la loro manutenzione all'atto di temporanei riaffioramenti dei manufatti medesimi;

5. Per la viabilità circumlacuale dovrà essere confermata l'esclusione di qualsiasi finitura a base bituminosa mentre la stessa andrà eseguita con impasto costituito da cemento bianco, calce e inerti locali di natura calcarea. Eventuali opere di sbarramento e protezione andranno eseguite secondo la tecnologia dei muri a secco di tradizione locale o quantomeno così rivestite con cortina di adeguato spessore.

6. Tutte le opere in cls dovranno essere rivestite come al punto precedente o, in alternativa, per mezzo di gabbionate metallico-calcaree predisposte per il successivo inerbimento;

preso atto che sono pervenute istanze, osservazioni o pareri da parte di cittadini, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 349/1986, per la richiesta di pronuncia sulla compatibilità ambientale dell'opera indicata che di seguito sinteticamente si riportano:

nota inviata dal comune di Castelbuono (Palermo) con la quale si manifestano rilevanti perplessità sulla previsione di utilizzo di risorsa idrica derivante dalla sorgente di Fosso Canna, che indurrebbe conseguenze assai negative per l'approvvigionamento idrico dei comuni di Castelbuono, Pollina e S. Mauro.

Al riguardo è opportuno rilevare che nello studio di impatto ambientale si esclude in modo categorico l'impiego delle acque provenienti dalla suddetta sorgente, Fosso Canna, il che, tra l'altro, elimini l'eventuale interferenza delle opere a servizio dell'invaso di Blufi ed il territorio del Parco delle Madonie;

nota n. 6592 del 24 ottobre 2000 dell'ente parco delle Madonie diretta al Ministro dell'ambiente ed altri indirizzi.

Nella nota in questione viene considerato il disegno di legge presentato dall'assessorato regionale ai lavori pubblici della regione siciliana che prevede l'apertura di nuove cave o la riattivazione di quelle esistenti in alcuni comuni del parco delle Madonie, per l'estrazione dei materiali occorrenti al completamento della diga di Blufi.

Al riguardo il consiglio dell'ente parco delle Madonie ha votato un ordine del giorno, allegato alla nota di cui sopra, condiviso e fatto proprio dal comitato esecutivo dell'ente medesimo, con il quale si richiede al governo regionale il «tout court» rigetto del disegno di legge per le conseguenze devastanti per il territorio del parco delle Madonie;

Ritenuto di dover provvedere ai sensi e per gli effetti del comma quarto dell'art. 6 della legge n. 349/1986, alla pronuncia di compatibilità ambientale dell'opera sopraindicata;

Esprime giudizio positivo circa la compatibilità ambientale del progetto relativo a uno sbarramento in terra sul fiume Imera meridionale in prossimità dell'abitato di Blufi da realizzarsi nei comuni di Castellana Sicula, Petralia Sottana, Petralia Soprana, Bompietro, Geraci e Blufi (Palermo), presentata dall'Ente acquedotti siciliani, a condizione che si ottemperi alle seguenti prescrizioni:

a) preliminarmente al rilascio dell'autorizzazione venga predisposto, ed approvato dalla regione Sicilia, un piano di recupero della qualità delle acque da realizzare attraverso la definizione di progetti per il contenimento dei carichi inquinanti di origine puntiforme e diffusa generati nel bacino del fiume Imera.

Le opere e le realizzazioni previste da tale piano dovranno essere realizzate contestualmente alla costruzione della diga e dovranno garantire, in qualunque condizione, l'idoneità delle acque invasate alla potabilizzazione secondo quanto previsto dalla sezione A dell'allegato 2 del decreto legislativo n. 152/1999 e successive integrazioni;

b) si dovrà predisporre un piano di monitoraggio della falda contenuta nelle alluvioni finalizzato al controllo dell'escursioni dei livelli di falda ed alla qualità della risorsa idrica a valle dello sbarramento. Dovrà essere predisposto un numero sufficiente di piezometri, posti a valle della diga in destra ed in sinistra del corso d'acqua. Tali piezometri dovranno attraversare l'intero spessore delle alluvioni e dovranno essere realizzati con accorgimenti tali da salvaguardarli dagli effetti di esondazioni interessanti la piana alluvionale;

c) prima del rilascio dell'autorizzazione e della individuazione delle aree, tra quelle presentate nello studio di valutazione di impatto ambientale e valutate idonee, da cui prelevare i materiali per la formazione del nucleo impermeabile della diga, si dovrà:

eseguire un rilievo diretto in campagna di tipo geomorfologico di grande dettaglio (alla scala 1:1000 o 1:500). Tale rilievo dovrà riportare, oltre alle forme di modellamento che maggiormente possono progredire verso forme di dissesto, anche tutti i fenomeni in atto o pregressi di instabilità, le aree di instabilità potenziale, le fenditure presenti sul terreno, i rigonfiamenti ecc. I rilievi geomorfologici dovranno essere estesi anche all'area dell'impronta diga e delle zone immediatamente a valle;

eseguire specifiche indagini di tipo geognostico e geotecnico nelle aree in cui lo studio di impatto ambientale, nell'elaborato AMB3C (Carta idrogeomorfologica) riporta la presenza di dissesti per frana;

un progetto di sistemazione dei versanti e di messa in sicurezza delle aree in dissesto o in frana;

il progetto di escavazione del materiale argilloso all'interno dell'area di invaso e le sistemazioni conseguenti atte a garantire la stabilità dei versanti posti superiormente;

d) qualsiasi variazione dei siti di cava rispetto a quelli presentati, dovrà essere nuovamente valutata da questo Ministero;

e) premesso che la determinazione del deflusso minimo vitale, operata nell'ambito dello studio di impatto ambientale, indica criteri di qualità della risorsa idrica rilasciata a valle che non tengono conto

delle esigenze dell'ecosistema fluviale in esame, si ritiene necessario attivare un'azione pilota, relativamente alla realtà fluviale ed ecosistemica dell'area e in bacini analoghi di proprietà dell'EAS, di monitoraggio delle componenti chimico-fisiche del flusso vallivo immediatamente a ridosso dello sbarramento e ad una distanza tale da non risentirne il diretto effetto, al fine di riconoscere la migliore legge di gestione dell'invaso.

Il monitoraggio deve interessare sia i parametri di qualità dell'acqua sia la componente di trasporto solido, in ingresso ed in uscita dall'invaso, utilizzando stazioni torbiometriche, per le componenti chimico-fisiche, e opportuni bioindicatori per la compatibilità con la componente biologica.

Deve essere predisposto un piano di controllo per la definizione su base sperimentale del carico di nutrienti che, dalla sezione di prelievo lungo il fiume, raggiungono l'invaso. Deve inoltre essere predisposto un programma di monitoraggio per valutare l'efficienza degli impianti di depurazione attualmente operanti nel bacino e, ad interventi effettuati, per valutare l'efficacia e la validità delle soluzioni adottate;

f) dallo studio di impatto ambientale emerge che le portate da rilasciare per la garanzia del deflusso minimo vitale dovrebbero essere addotte a valle defluendo attraverso lo scarico di fondo ed il canale di scarico, posizionato in destra idraulica del corso d'acqua.

Considerato che i rilasci minimi coincidono con le condizioni climatiche più critiche e che, defluendo lungo il canale di scarico, sarebbero suscettibili di una ulteriore riduzione per evaporazione, si ritiene necessario individuare una soluzione tecnicamente diversa per il prelievo e rilascio delle portate, da destinare alla salvaguardia degli ecosistemi e dell'habitat naturale. Pertanto, sentito il parere del servizio nazionale dighe, con opportuno adattamento del complesso dei manufatti degli scarichi, oppure con ulteriori specifici manufatti, si dovrà garantire la connessione ittica (per le anguille ed altre specie particolari) tra l'invaso e l'alveo dell'Imera a valle dello stesso.

g) dovranno essere progettati e realizzati dei piccoli bacini di acqua stagnante con funzione di habitat umidi, nei tronchi di corso d'acqua a monte dell'invaso ed alla quota del massimo riempimento;

h) dovrà essere progettato ed attuato una piano di monitoraggio di tutti gli interventi a verde, di ingegneria naturalistica e di maturazione, finalizzato alla taratura degli interventi gestionali su tali opere rinaturalistiche;

i) si dovranno realizzare rilevati di raccordo morfologico, tra il piede del corpo diga ed il fondo alveo del fiume Imera meridionale, nonché tra la sezione terminale del canale di restituzione ed il fiume stesso, evitando bruschi cambi di pendenza e geometrie spigolose;

l) andranno attuati i provvedimenti di mitigazione previsti dal progetto di massima degli interventi di ripristino e rivegetazione della diga ed opere annesse. Devono essere inseriti i seguenti ulteriori interventi:

nella rivegetazione del corpo diga, accanto ai previsti inerbimenti devono essere messe a dimora specie arbustive autoctone, con disposizione a mosaico almeno nella metà inferiore del paramento di valle;

nel ricoprimento del canale di scarico di superficie, si procederà in analogia a quanto sopra estendendo l'intervento a tutta la superficie;

per quanto riguarda il canale di restituzione: i previsti materassi sostituitivi nel terzo centrale delle piastre di cls vanno adottati nella variante «verde», con inserimento in corso d'opera di talee di tamerici; nel terzo superiore, accanto alle talee verranno messe a dimora specie arbustive di gariga mediterranea;

negli interventi di controllo dell'erosione nel bacino a monte la tecnica della biostuoia in paglia e cocco dovrà essere sostituita, poiché non idonea nei climi meridionali, con opere stabilizzanti di ingegneria naturalistica quali le viminate;

m) dovranno essere ottemperate altresì, ove non ricomprese nelle precedenti, tutte le prescrizioni individuate dalla regione siciliana e dal Ministero per i beni e le attività culturali riportate integralmente nelle premesse;

si raccomanda alla Regione siciliana di prescrivere che:

per quanto concerne la sistemazione dei siti di cava individuati per l'approvvigionamento dei materiali, il profilo finale di ripristino sia realizzato non a gradoni, come previsto dal progetto, ma a pendenza unica, non superiore ai 35°, in maniera da consentire la rivegetazione a piena superficie mediante inerbimenti e messa a dimora di specie arbustive locali, con piena-efficacia anche dal punto di vista paesaggistico;

Dispone

che il presente provvedimento sia comunicato all'Ente acquedotti siciliani, al Ministero dei lavori pubblici, direzione difesa suolo ed alla Regione siciliana, la quale provvederà a depositarlo presso l'Ufficio istituito ai sensi dell'art. 5, comma terzo, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 377 del 10 agosto 1988 ed a portarlo a conoscenza delle altre amministrazioni eventualmente interessate.

Roma, 31 gennaio 2001

Il Ministro dell'ambiente
BORDON

Il Ministro per i beni e le attività culturali
MELANDRI

01A2836

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 29 dicembre 2000.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 5 della legge 30 giugno 2000, n. 186, in favore dei lavoratori dipendenti dalla Compagnie e gruppi portuali, unità di Nazionali. (Decreto n. 29351).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti gli articoli 7 e 8 del decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1987, n. 26, concernente misure urgenti per il risanamento della gestione dei porti e per l'avvio della riforma degli ordinamenti portuali;

Visto il decreto-legge 9 gennaio 1989, n. 4, convertito, con modificazioni, nella legge 7 marzo 1991, n. 85;

Visto il decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1990, n. 58, concernente la soppressione del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali ed interventi a favore dei lavoratori e dipendenti delle compagnie e gruppi portuali;

Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84;

Visto il decreto-legge del 17 maggio 1995, n. 179, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1995, n. 343;

Visto il decreto-legge del 21 marzo 1996, n. 146, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1996, n. 647;

Visto il decreto-legge del 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1998, n. 30, ed in particolare l'art. 9;

Visto l'art. 5 della legge 30 giugno 2000, n. 186, con il quale è stato differito al 31 luglio 1999, il beneficio di integrazione salariale, di cui al sopraccitato art. 9 del decreto-legge n. 457/1997, convertito nella legge n. 30/1998, per ulteriori settecento unità;

Visto il decreto direttoriale del Ministero dei trasporti e della navigazione datato 20 dicembre 2000, che fa parte integrante del presente provvedimento;

Visti i decreti ministeriali precedenti con i quali è stata disposta la corresponsione di una indennità pari all'importo del trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria in favore dei lavoratori dipendenti dalle compagnie/imprese e dei gruppi portuali, siti sul territorio nazionale per il periodo dal 1° marzo 1987 al 31 dicembre 1998;

Considerata la necessità di continuare a corrispondere la predetta indennità, prevista dalle vigenti disposizioni, ai lavoratori in questione, così come elencati nell'allegata tabella, di cui al citato decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione del 20 dicembre 2000, che fa parte integrante del presente provvedimento, per il periodo dal 1° gennaio 1999 al 31 luglio 1999;

Decreta:

Ai sensi dell'art. 5 della legge 30 giugno 2000, n. 186, è disposta la proroga di un'indennità pari all'importo del trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria, previsto dalle vigenti disposizioni, per il periodo dal 1° gennaio 1999 al 31 luglio 1999, nei limiti del contingente numerico e secondo le modalità individuate dal decreto direttoriale del Ministero dei trasporti e della navigazione datato 20 dicembre 2000, che fa parte integrante del presente provvedimento.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 dicembre 2000

Il direttore generale: DADDI

ALLEGATO

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
UNITÀ DI GESTIONE INFRASTRUTTURE
PER LA NAVIGAZIONE ED IL DEMANIO MARITTIMO

IL DIRETTORE

Visti gli articoli 3 e 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche, recante razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego;

Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante riordino della legislazione in materia portuale e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 5 della legge 30 giugno 2000, n. 186, che ha previsto il differimento alla data del 31 luglio 1999, per ulteriori settecento unità, del beneficio di integrazione salariale di cui all'art. 9, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30;

Visto l'art. 9, comma 8, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modifiche, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30;

Visti i decreti ministeriali 26 maggio 1998 e 21 dicembre 1998 con i quali è stato individuato e rideterminato il numero dei lavoratori ammessi al beneficio dell'integrazione salariale per i periodi 1° gennaio 1998-30 settembre 1998 e 1° gennaio 1998-31 dicembre 1998;

Viste le comunicazioni effettuate dalle competenti autorità portuali, autorità marittime e dalle compagnie-imprese portuali in merito alle giornate di mancato avviamento al lavoro e alle assunzioni effettuate nel periodo di riferimento;

Verificata la sussistenza dei presupposti per l'assegnazione del beneficio;

Decreta:

Art. 1.

1. Il beneficio dell'integrazione salariale previsto dall'art. 5 della legge 30 giugno 2000, n. 186, nei limiti del contingente complessivo di settecento unità, è riconosciuto per ciascuna impresa che ne abbia fatto richiesta e che non abbia effettuato assunzioni nel periodo di riferimento sulla base delle effettive giornate di mancato avviamento al lavoro risultanti dalle comunicazioni effettuate dalle autorità competenti e dalle imprese stesse.

Art. 2.

1. Il numero dei lavoratori ammessi al beneficio dell'integrazione salariale di cui al citato art. 5 della legge 30 giugno 2000, n. 186, per ciascun porto e per il periodo compreso fra il 1° gennaio 1999 e il 31 luglio 1999, è quello indicato nella tabella allegata al presente decreto.

Il direttore: PROVINCIALI

COMPAGNIE PORTUALI	N.UNITA'CIG PERIODO GENNAIO LUGLIO 1999
ANZIO	8
ARBATAX	12
AUGUSTA/SIRACUSA	20
BAIA	12
BARI	1
BRINDISI	21
CASTELL.MMARE DI STABIA	3
CHIOGGIA	49
CIVITAVECCHIA	28
CROTONE	13
GAETA	13
GALLIPOLI	4
GELA	6
IMPERIA	10
LA SPEZIA	13
LAMPEDUSA	6
LIVORNO	36
MANFREDONIA	32
MARINA DI CARRARA	18
MARSALA/MAZARA DEL V.	3
MOLF./BARL/TRANI	15
MONFALCONE	10
NAPOLI	31
PALERMO TERMINI IM.	13
PESCARA	3
PIOMBINO PORTOF.	11
PORTO EMP./LICATA	19
PORTO NOGARO	10
RAVENNA	46
SALERNO	58
SANT'ANTIOCO	10
SAVONA	7
TARANTO	62
TORRE ANNUNZIATA	2
TRIESTE	55
VENEZIA	29
VIAREGGIO	5
VIBO VALENTIA	4
	698

01A2107

DECRETO 29 dicembre 2000.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Photovox, unità di Valperga. (Decreto n. 29352).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della ditta S.r.l. Photovox, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 13 dicembre 2000 con il quale è stato approvato il programma di crisi aziendale della summenzionata ditta;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 13 dicembre 2000, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Photovox, con sede in Valperga (Torino), unità di Valperga (Torino), per un massimo di 33 unità lavorative per il periodo dal 10 ottobre 2000 al 9 aprile 2001.

Istanza aziendale presentata il 24 novembre 2000 con decorrenza 10 ottobre 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 dicembre 2000

Il direttore generale: DADDI

01A2172

DECRETO 29 dicembre 2000.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Super Rifle, unità di Barberino di Mugello. (Decreto n. 29353).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Super Rifle, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 19 luglio 2000, e successivi, con i quali è stato concesso, a decorrere dal 9 agosto 1999, il suddetto trattamento;

Visto il decreto ministeriale datato 18 dicembre 2000 con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 18 dicembre 2000, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Super Rifle, con sede in Barberino del Mugello (Firenze), unità di Barberino del Mugello, per un massimo di 169 unità lavorative, per il periodo dal 1º giugno 2000 al 6 agosto 2000.

Istanza aziendale presentata il 9 marzo 2000 con decorrenza 1º giugno 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 dicembre 2000

Il direttore generale: DADDI

01A2173

DECRETO 29 dicembre 2000.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Alpi, unità di località Tossino Modigliana - stabilimento Linteco e stabilimento Legno - Modigliana. (Decreto n. 29354).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Alpi, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 3 febbraio 2000 con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto ministeriale datato 7 febbraio 2000, e successivi, con i quali è stato concesso, a decorrere dal 19 luglio 1999, il suddetto trattamento;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 3 febbraio 2000, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Alpi, con sede in Modigliana (Forlì), unità di località Tossino Modigliana - stabilimento Linteco (Forlì) e stabilimento Legno, Modigliana (Forlì), per un massimo di 509 unità lavorative, per il periodo dal 19 luglio 2000 al 18 gennaio 2001.

Istanza aziendale presentata il 9 agosto 2000 con decorrenza 19 luglio 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 dicembre 2000

Il direttore generale: DADDI

01A2174

DECRETO 29 dicembre 2000.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Marzoli, unità di Palazzolo sull'Oglio. (Decreto n. 29355).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Marzoli, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 5 agosto 1999 con il quale è stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto ministeriale datato 6 agosto 1999, e successivi, con i quali è stato concesso, a decorrere dal 4 gennaio 1999, il suddetto trattamento;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

Art. 1.

A seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 5 agosto 1999, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Marzoli, con sede in Palazzolo sull'Oglio (Brescia), unità di Palazzolo sull'Oglio, per un massimo di 190 unità lavorative, per il periodo dal 4 gennaio 2000 al 3 luglio 2000.

Istanza aziendale presentata il 17 gennaio 2000 con decorrenza 4 gennaio 2000.

Art. 2.

Il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'art. 1 è prorogato per il periodo dal 4 luglio 2000 al 3 gennaio 2001, uniità di Palazzolo sull'Oglio (Brescia), per un massimo di 190 unità lavorative.

Istanza aziendale presentata il 18 luglio 2000 con decorrenza 4 luglio 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 dicembre 2000

Il direttore generale: DADDI

01A2175

DECRETO 29 dicembre 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ceramica Quadrifoglio, unità di Fabrica di Roma. (Decreto n. 29356).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;

Visto l'art. 5, in particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, che individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 6, del predetto decreto-legge ed in particolare i commi 2, 3, 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarietà stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;

Visto il decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 - registrato dalla Corte dei conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24, relativo alla individuazione dei criteri per la concessione del beneficio di cui al comma 4, dell'art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della società S.r.l. Ceramica Quadrifoglio, inoltrata presso il competente ufficio della Direzione generale della previdenza e assistenza sociale, come da protocollo dello stesso, in data 19 dicembre 2000, che unitamente al contratto di solidarietà per riduzione di orario di lavoro, costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Considerato che il contratto di solidarietà cui si rinvia per il dettaglio, stipulato tra, l'impresa sopracitata e le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori in data 16 novembre 2000 stabilisce per un periodo di 12 mesi, decorrente dal 20 novembre 2000, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali, come previsto dal contratto collettivo nazionale del settore ceramica produzione stoviglierie applicato, a 20,00 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 100 unità su un organico complessivo di 499 unità;

Considerato che il predetto contratto è stato stipulato al fine di evitare in tutto o in parte la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale interessato, anche attraverso un suo più razionale impiego;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata, per il periodo dal 20 novembre 2000 al 19 novembre 2001, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ceramica Quadrifoglio, con sede in Gallese (Viterbo), unità di Fabrica di Roma (Viterbo), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20,00 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 100 unità, su un organico complessivo di 499 unità.

Art. 2.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ceramica Quadrifoglio, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 dicembre 2000

Il direttore generale: DADDI

01A2237

DECRETO 29 dicembre 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ce.I.A.S., unità di Bari. (Decreto n. 29357).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;

Visto l'art. 5, in particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, che individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 6, del predetto decreto-legge ed in particolare i commi 2, 3, 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarietà stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;

Visto il decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24, relativo alla individuazione dei criteri per la concessione del beneficio di cui al comma 4, dell'art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della società S.r.l. Ce.I.A.S., inoltrata presso il competente ufficio della Direzione generale della previdenza e assistenza sociale, come da protocollo dello stesso, in data 25 ottobre 2000, che unitamente al contratto di solidarietà per riduzione di orario di lavoro, costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Considerato che, per mero errore materiale, nel decreto ministeriale n. 29131 del 15 novembre 2000 di concessione del trattamento CIGS per contratto di solidarietà sono stati indicati 14 lavoratori interessati invece di 38 e che la riduzione massima dell'orario di lavoro settimanale non è da ritenersi da 40 ore a 26,30 ore ma da 38 ore a 26,30 ore;

Considerato, quindi, che il contratto di solidarietà cui si rinvia per il dettaglio, stipulato tra l'impresa sopracitata e le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori in data 29 settembre 2000 stabilisce per un periodo di 12 mesi, decorrente dal 1° ottobre 2000, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 38 ore settimanali, come previsto dal contratto collettivo nazionale del settore addetti ai servizi in appalto delle Ferrovie dello Stato applicato a 26,30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 38 unità, su un organico complessivo di 38 unità;

Considerato che il predetto contratto è stato stipulato al fine di evitare in tutto o in parte la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale interessato, anche attraverso un suo più razionale impiego;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata, per il periodo dal 1° ottobre 2000 al 30 settembre 2001, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ce.I.A.S., con sede in Bari, unità di Bari, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 38 ore settimanali a 26,30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 38 unità su un organico complessivo di 38 unità.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 15 novembre 2000 n. 29131.

Art. 2.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ce.I.A.S., a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 dicembre 2000

Il direttore generale: DADDI

01A2238

DECRETO 29 dicembre 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. G. Colagiovanni, unità di Ceppaloni. (Decreto n. 29358).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;

Visto l'art. 5, in particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, che individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 6, del predetto decreto legge ed in particolare i commi 2, 3, 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarietà stipulati successivamente alla data del 14 giugno 95;

Visto il decreto ministeriale del 8 febbraio 1996 - registrato dalla Corte dei conti il 6 marzo 1996, reg. 1, foglio n. 24, relativo alla individuazione dei criteri per la concessione del beneficio di cui al comma 4, dell'art. 6, del decreto legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della società S.r.l. G. Colagiovanni inoltrata presso il competente ufficio della direzione generale della previdenza e assistenza sociale, come da protocollo dello stesso, in data 7 dicembre 2000, che unitamente al contratto di solidarietà per riduzione di orario di lavoro, costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Considerato che il contratto di solidarietà cui si rinvia per il dettaglio, stipulato tra l'impresa sopracitata e le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori in data 14 novembre 2000, stabilisce per un periodo di 24 mesi, decorrente dal 13 novembre 2000, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 39 ore settimanali, come previsto dal contratto collettivo nazionale del settore industria latt. casearia applicato - a 29 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a ventiquattro unità su un organico complessivo di venticinque unità;

Considerato che il predetto contratto è stato stipulato al fine di evitare in tutto o in parte la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale interessato, anche attraverso un suo più razionale impiego;

Vista la circolare ministeriale n. 33 del 14 marzo 1994, che stabilisce che il contratto di solidarietà non può riguardare periodi antecedenti la sua stipula;

Decreta:

Art. 1.

Per le motivazioni esplicitate in premessa è autorizzata, limitatamente al periodo dal 14 novembre 2000 al 13 novembre 2001, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3 del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. «G. Colagiovanni» con sede in Ceppaloni - unità di Ceppaloni - (Benevento), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 39 ore settimanali a 29 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 24 unità, su un organico complessivo di 25 unità.

Art. 2.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale - I.N.P.S. - è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. G. Colagiovanni a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, reg. 1, foglio n. 24.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 dicembre 2000

Il direttore generale: DADDI

01A2336

DECRETO 29 dicembre 2000.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 67/1987, in favore dei lavoratori poligrafici dipendenti dalla S.p.a. S.E.I. - Società editrice internazionale, unità di Bologna, Catania, Fossano, Genova, Milano, Napoli, Roma e Torino. (Decreto n. 29359).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675;

Visti gli articoli 35 e 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416;

Visto l'art. 24 della legge 25 febbraio 1987, n. 67;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 7, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Visto il decreto ministeriale datato 4 agosto 2000, con il quale è stata accertata la condizione di crisi aziendale, della ditta - S.p.a. S.E.I.- società editrice internazionale;

Visto il decreto ministeriale datato 26 settembre 2000, con il quale è stato concesso, a decorrere dal 6 marzo 2000, il sottocitato trattamento;

Vista l'istanza della summenzionata ditta, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale e l'ammissione al trattamento di pensionamento anticipato, in favore dei lavoratori dipendenti interessati;

Acquisito il prescritto parere;

Decreta:

A seguito dell'accertamento delle condizioni di crisi aziendale intervenuto con il decreto ministeriale del 4 agosto 2000, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, nonché la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato, in favore dei lavoratori poligrafici, dipendenti dalla S.p.a. S.E.I. - Società editrice internazionale, sede in Torino - unità di:

Bologna - per un massimo di tre unità lavorative in CIGS (uno prepensionabile);

Catania - per un massimo di una unità lavorative in CIGS;

Fossano (Cuneo) - per un massimo di due unità lavorative in CIGS;

Genova - per un massimo di due unità lavorative in CIGS;

Milano - per un massimo di zero unità lavorative in CIGS, (una prepensionabili);

Napoli - per un massimo di quattro unità lavorative in CIGS;

Roma - per un massimo di quattro unità lavorative in CIGS;

Torino - per un massimo di venti unità lavorative in CIGS, (due prepensionabili) per il periodo dal 6 settembre 2000 al 5 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 dicembre 2000

Il direttore generale: DADDI

01A2337

DECRETO 29 dicembre 2000.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per art. 35, comma 3, legge n. 416/1981, in favore dei lavoratori poligrafici dipendenti dalla S.p.a. L'Unità - editrice multimediale, unità di redazione di Bologna e Firenze. (Decreto n. 29360).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista, la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675;

Visto l'art. 35 della legge 5 agosto 1981, n. 416;

Visto il decreto legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 7, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 94, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto ministeriale datato 17 luglio 2000, con il quale è stata accertata la condizione di cui all'art. 35, comma 3, legge n. 416/1981, della ditta S.p.A. L'Unità editrice multimediale;

Visto il decreto ministeriale datato 19 luglio 2000, con, il quale è stato concesso, a decorrere dal 1º gennaio 2000, il sottocitato trattamento;

Vista l'istanza della summenzionata ditta, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti interessati;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Decreta:

A seguito dell'accertamento delle condizioni di cui all'art. 35, comma 3, legge n. 416/1981, intervenuto con il decreto ministeriale del 17 luglio 2000, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori poligrafici, dipendenti dalla - S.p.A. L'Unità editrice multimediale sede in Roma unità di:

redazione di Bologna - per un massimo di dieci unità lavorative in CIGS;

redazione di Firenze - per un massimo di due unità lavorative in CIGS, per il periodo dal 1º luglio 2000 al 31 dicembre 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 dicembre 2000

Il direttore generale: DADDI

01A2338

DECRETO 29 dicembre 2000.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per art. 35, comma 3, legge n. 416/1981, in favore dei giornalisti professionisti dipendenti dalla S.p.a. L'Unità - editrice multimediale, unità di redazione di Bologna e Firenze. (Decreto n. 29361).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675;

Visto l'art. 35 della legge 5 agosto 1981, n. 416;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 7, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto l'art. 59, comma 27, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Visto il decreto ministeriale datato 17 luglio 2000, con il quale è stata accertata la condizione di cui all'art. 35, terzo comma, legge n. 416/1981, della ditta S.p.a. L'Unità editrice multimediale;

Visto il decreto ministeriale datato 19 luglio 2000 con il quale è stato concesso, a decorrere dal 1º gennaio 2000, il sottocitato trattamento;

Vista l'istanza della summenzionata ditta, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori dipendenti interessati;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Decreta:

A seguito dell'accertamento delle condizioni di cui all'art. 35, terzo comma, legge n. 416/1981, intervenuto con il decreto ministeriale del 17 luglio 2000, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei giornalisti professionisti, dipendenti dalla S.p.a. L'Unità editrice multimediale, sede in Roma e unità di:

redazione di Bologna, per un massimo di 31 unità lavorative in CIGS;

redazione di Firenze, per un massimo di 6 unità lavorative in CIGS, per il periodo dal 1° luglio 2000 al 31 dicembre 2000.

L'Istituto nazionale di previdenza per i giornalisti italiani è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 dicembre 2000

Il direttore generale: DADDI

01A2339

DECRETO 29 dicembre 2000.

Esonero dall'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Banca Mediocredito, unità di Torino. (Decreto n. 29365).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Visto l'art. 40, n. 2, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827;

Visto l'art. 32, lettera *b),* della legge 29 aprile 1949, n. 264;

Visto l'art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica del 26 aprile 1957, n. 818;

Vista l'istanza della società S.p.a. Banca Mediocredito, con sede in Torino, datata 21 dicembre 1995, tesa ad ottenere l'autorizzazione all'esonero dall'obbligo dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria in favore del personale dipendente;

Vista la nota del 20 aprile 1999, con la quale il Servizio ispezione della direzione provinciale del lavoro competente, ha comunicato che, nella fattispecie, sussiste il requisito della stabilità di impiego previsto dalle disposizioni sopra richiamate;

Ritenuto, pertanto, di poter accertare per la società in questione il citato requisito della stabilità di impiego e, conseguentemente di poter esonerare la società medesima dall'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria in favore del personale dipendente;

Decreta:

Art. 1.

Per quanto in premessa esplicitato ai fini dell'applicazione dell'art. 40, n. 2, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 e dell'art. 32, lettera *d),* della legge 29 aprile 1949, n. 264, è accertata la sussistenza del requisito della stabilità di impiego indicata in premessa, in favore del personale dipendente dalla società S.p.a. Banca Mediocredito, con sede in Torino, unità di Torino.

Art. 2.

A seguito dell'accertamento di cui all'art. 1, la società in questione è esonerata dall'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria in favore del personale dipendente.

Art. 3.

L'accertamento di cui all'art. 1 nonché l'esonero di cui all'art. 2 decorrono dal 21 dicembre 1995, data della domanda della società in questione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 dicembre 2000

Il direttore generale: DADDI

01A2340

DECRETO 29 dicembre 2000.

Esonero dall'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria in favore del personale dipendente dalla La Fondazione Teatro La Fenice, unità di Venezia. (Decreto n. 29366).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Visto l'art. 40, n. 2, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827;

Visto l'art. 32, lettera *b),* della legge 29 aprile 1949, n. 264;

Visto l'art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica del 26 aprile 1957, n. 818;

Vista l'istanza della società La Fondazione Teatro La Fenice, con sede in Venezia, datata 23 dicembre 1999, tesa ad ottenere l'autorizzazione all'esonero dall'obbligo dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria in favore del personale dipendente;

Vista la nota del 25 settembre 2000, con la quale il Servizio ispezione della direzione provinciale del lavoro

competente, ha comunicato che, nella fattispecie, sussiste il requisito della stabilità di impiego previsto dalle disposizioni sopra richiamate;

Ritenuto, pertanto, di poter accertare per la società in questione il citato requisito della stabilità di impiego e, conseguentemente di poter esonerare la società medesima dall'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria in favore del personale dipendente;

Decreta:

Art. 1.

Per quanto in premessa esplicitato ai fini dell'applicazione dell'art. 40, n. 2, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 e dell'art. 32, lettera *d)*, della legge 29 aprile 1949, n. 264, è accertata la sussistenza del requisito della stabilità di impiego indicata in premessa, in favore del personale dipendente dalla società La Fondazione Teatro La Fenice, con sede in Venezia, unità di Venezia.

Art. 2.

A seguito dell'accertamento di cui all'art. 1, la società in questione è esonerata dall'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria in favore del personale dipendente.

Art. 3.

L'accertamento di cui all'art. 1 nonché l'esonero di cui all'art. 2 decorrono dal 23 dicembre 1999, data della domanda della società in questione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 dicembre 2000

Il direttore generale: DADDI

01A2341

DECRETO 3 gennaio 2001.

Approvazione del programma di crisi aziendale, legge n. 223/1991, della S.r.l. cooperativa edile proletaria, unità di Cala Gonone, Dorgali, Nuoro, San Teodoro e Siniscola. (Decreto n. 29371).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza contenente il programma per crisi aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1 della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 1° ottobre 2000 al 30 settembre 2001, dalla ditta S.r.l. cooperativa edile proletaria;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 1° ottobre 2000 al 30 settembre 2001, della ditta S.r.l. cooperativa edile proletaria, sede in Dorgali (Nuoro), unità di Cala Gonone (Nuoro), Dorgali (Nuoro), Nuoro, San Teodoro (Nuoro) Siniscola (Nuoro).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 gennaio 2001

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

01A2343

DECRETO 3 gennaio 2001.

Approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. Orlandi, unità di Gallarate. (Decreto n. 29372).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza contenente il programma per ristrutturazione aziendale presentata, ai sensi dell'art. l, della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 2 ottobre 2000 al 1° ottobre 2002, dalla ditta S.p.a. Orlandi;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativamente al periodo dal 2 ottobre 2000 al 1° ottobre 2002, della ditta S.p.a. Orlandi, sede in Milano, unità di Gallarate (Varese).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 gennaio 2001

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

01A2344

DECRETO 3 gennaio 2001.

Approvazione del programma di crisi aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. Rosada infissi, unità di Birori. (Decreto n. 29373).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza contenente il programma per crisi aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1 della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 1° settembre 2000 al 30 agosto 2001, dalla ditta S.p.a. Rosada infissi;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 1° settembre 2000 al 30 agosto 2001, della ditta S.p.a. Rosada infissi, sede in Birori (Nuoro), unità di Birori.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 gennaio 2001

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

01A2345

DECRETO 3 gennaio 2001.

Approvazione del programma di crisi aziendale, legge n. 223/1991, della S.r.l. Euroiset Italia, unità di Firenze, Palermo e Roma. (Decreto n. 29374).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza contenente il programma per crisi aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1 della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 24 luglio 2000 al 23 luglio 2001, dalla ditta S.r.l. Euroiset Italia;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 24 luglio 2000 al 23 luglio 2001, della ditta S.r.l. Euroiset Italia, con sede in Roma, unità di Firenze, Palermo e Roma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 gennaio 2001

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

01A2748

DECRETO 3 gennaio 2001.

Approvazione del programma di crisi aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. Cugini Clapis compensati, unità di Robbio. (Decreto n. 29375).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza contenente il programma per crisi aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1 della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 4 settembre 2000 al 3 settembre 2001, dalla ditta S.p.a. Cugini Clapis compensati;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 4 settembre 2000 al 3 settembre 2001, della ditta S.p.a. Cugini Clapis compensati, con sede in Robbio (Pavia), unità di Robbio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 gennaio 2001

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

01A2749

DECRETO 3 gennaio 2001.

Approvazione del programma di crisi aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. Mirabella, unità di Gricignano d'Aversa. (Decreto n. 29376).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza contenente il programma per crisi aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1, della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 2 marzo 2000 al 1° marzo 2001, dalla ditta S.p.a. Mirabella;

Considerato che la fattispecie aziendale rientra nelle previsioni della delibera C.I.P.E. 18 ottobre 1994, nella parte in cui la stessa si richiama agli eventi di natura eccezionale ed imprevedibile, esterni alla gestione aziendale;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 2 marzo 2000 al 1° marzo 2001, della ditta S.p.a. Mirabella, con sede in Napoli, unità di Gricignano d'Aversa (Caserta).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 gennaio 2001

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

01A2750

DECRETO 3 gennaio 2001.

Approvazione del programma di crisi aziendale, legge n. 223/1991, della S.r.l. Edil Labor, unità di Gricignano d'Aversa. (Decreto n. 29377).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza contenente il programma per crisi aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1 della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 2 marzo 2000 al 1° marzo 2001, dalla ditta S.r.l. Edil Labor;

Considerato che la fattispecie aziendale rientra nelle previsioni della delibera C.I.P.E. 18 ottobre 1994, nella parte in cui la stessa si richiama agli eventi di natura eccezionale ed imprevedibile, esterni alla gestione aziendale;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 2 marzo 2000 al 1° marzo 2001, della ditta S.r.l. Edil Labor, con sede in Castel Volturno (Caserta), unità di Gricignano d'Aversa (Caserta).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 gennaio 2001

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

01A2751

DECRETO 3 gennaio 2001.

Approvazione del programma di crisi aziendale, legge n. 223/1991, della S.r.l. Informatica umbra, unità di Spoleto. (Decreto n. 29378).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza contenente il programma per crisi aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1 della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 2 maggio 2000 al 1° maggio 2001, dalla ditta S.r.l. Informatica umbra;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 2 maggio 2000 al 1° maggio 2001, della ditta S.r.l. Informatica umbra, con sede in Spoleto (Perugia), unità di Spoleto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 gennaio 2001

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

01A2752

DECRETO 3 gennaio 2001.

Approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.r.l. Mag Tech ora S.p.a. Andreotti Converting, unità di Ceprano. (Decreto n. 29379).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza contenente il programma per riorganizzazione aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1 della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dall'8 maggio 2000 al 7 maggio 2001, dalla ditta S.r.l. Mag Tech ora S.p.a. Andreotti Converting;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo dall'8 maggio 2000 al 7 maggio 2001, della ditta S.r.l. Mag Tech ora S.p.a. Andreotti Converting, con sede in Zevio ora sede in Ceprano (Frosinone), unità di Ceprano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 gennaio 2001

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

01A2753

DECRETO 3 gennaio 2001.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Cooperativa edile proletaria, unità di Cala Gonone, Dorgali, Nuoro, San Teodoro e Siniscola. (Decreto n. 29384).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della ditta - S.r.l. Cooperativa edile proletaria, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 3 gennaio 2001 con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della summenzionata ditta;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 3 gennaio 2001, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Cooperativa edile proletaria, con sede in Dorgali (Nuoro), unità di:

Cala Gonone (Nuoro), per un massimo di 3 unità lavorative;

Dorgali (Nuoro), per un massimo di 2 unità lavorative;

Nuoro, per un massimo di 4 unità lavorative;

San Teodoro (Nuoro), per un massimo di 3 unità lavorative;

Siniscola (Nuoro), per un massimo di una unità lavorativa,

per il periodo dal 1° ottobre 2000 al 30 settembre 2001.

Istanza aziendale presentata l'11 ottobre 2000 con decorrenza 1° ottobre 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 gennaio 2001

Il direttore generale: DADDI

01A2979

DECRETO 3 gennaio 2001.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Orlandi, unità di Gallarate. (Decreto n. 29385).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Orlandi, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 3 gennaio 2001 con il quale è stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale della summenzionata ditta;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 3 gennaio 2001, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Orlandi, con sede in Milano, unità di Gallarate (Varese), per un massimo di 36 unità lavorative per il periodo dal 2 ottobre 2000 al 1° aprile 2001.

Istanza aziendale presentata il 24 novembre 2000 con decorrenza 2 ottobre 2000.

L'Istituto nazionale delle previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 gennaio 2001

Il direttore generale: DADDI

01A2967

DECRETO 3 gennaio 2001.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Rosada infissi, unità di Birori. (Decreto n. 29386).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Rosada infissi, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 3 gennaio 2001 con il quale è stato approvato il programma di crisi aziendale della summenzionata ditta;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 3 gennaio 2001, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Rosada infissi, con sede in Birori, unità di Birori (Nuoro), per un massimo di 18 unità lavorative per il periodo dal 1° settembre 2000 al 31 agosto 2001.

Istanza aziendale presentata l'11 ottobre 2000 con decorrenza 1° settembre 2000.

L'Istituto nazionale delle previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 gennaio 2001

Il direttore generale: DADDI

01A2968

DECRETO 3 gennaio 2001.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Euroiset Italia, unità di Firenze, Palermo e Roma. (Decreto n. 29387).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.r.l. Euroiset Italia, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 3 gennaio 2001 con il quale è stato approvato il programma di crisi aziendale della summenzionata ditta;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 3 gennaio 2001, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Euroiset Italia con sede in Roma e unità di:

Firenze, per un massimo di 3 unità lavorative;

Palermo, per un massimo di 12 unità lavorative;

Roma, per un massimo di 35 unità lavorative, per il periodo dal 24 luglio 2000 al 23 gennaio 2001.

Istanza aziendale presentata il 10 agosto 2000 con decorrenza 24 luglio 2000.

L'Istituto nazionale delle previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 gennaio 2001

Il direttore generale: DADDI

01A2969

DECRETO 3 gennaio 2001.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cugini Clapis compensati, unità di Robbio. (Decreto n. 29388).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Cugini Clapis compensati, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 3 gennaio 2001 con il quale è stato approvato il programma di crisi aziendale della summenzionata ditta;

Acquisito il parere prescritto;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 3 gennaio 2001, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cugini Clapis compensati, con sede in Robbio, unità di Robbio (Pavia), per un massimo di 22 unità lavorative per il periodo dal 4 settembre 2000 al 3 settembre 2001.

Istanza aziendale presentata il 21 ottobre 2000 con decorrenza 4 settembre 2000.

L'Istituto nazionale delle previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 gennaio 2001

Il direttore generale: DADDI

01A2970

DECRETO 3 gennaio 2001.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mirabella, unità di Gricignano d'Aversa. (Decreto n. 29389).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Mirabella tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 3 gennaio 2001 con il quale è stato approvato il programma di crisi aziendale della summenzionata ditta;

Visto il parere dell'Organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 3 gennaio 2001, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mirabella

con sede in Napoli, unità di Gricignano d'Aversa (Caserta), per un massimo di 74 unità lavorative, per il periodo dal 2 marzo 2000 al 1° settembre 2000.

Istanza aziendale presentata il 21 aprile 2000 con decorrenza 2 marzo 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 gennaio 2001

Il direttore generale: DADDI

01A2971

DECRETO 3 gennaio 2001.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Edil Labor, unità di Gricignano d'Aversa. (Decreto n. 29390).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.r.l. Edil Labor tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 3 gennaio 2001 con il quale è stato approvato il programma di crisi aziendale della summenzionata ditta;

Visto il parere dell'Organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 3 gennaio 2001, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Edil Labor con sede in Castel Volturno (Caserta), unità di Gricignano d'Aversa (Caserta), per un massimo di 26 unità lavorative, per il periodo dal 2 marzo 2000 al 1° settembre 2000.

Istanza aziendale presentata il 21 aprile 2000 con decorrenza 2 marzo 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 gennaio 2001

Il direttore generale: DADDI

01A2972

DECRETO 3 gennaio 2001.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Informatica Umbra, unità di Spoleto. (Decreto n. 29391).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218, del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della ditta S.r.l. Informatica Umbra tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 3 gennaio 2001 con il quale è stato approvato il programma di crisi aziendale della summenzionata ditta;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 3 gennaio 2001, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla «S.r.l. Informatica Umbra» con sede in Spoleto (Perugia), unità di Spoleto (Perugia), per un massimo di 22 unità lavorative, per il periodo dal 2 maggio 2000 al 1º maggio 2001.

Istanza aziendale presentata il 30 ottobre 2000 con decorrenza 2 maggio 2001.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 gennaio 2001

Il direttore generale: DADDI

01A2973

DECRETO 3 gennaio 2001.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Mag Tech ora S.p.a. Andreotti Converting, unità di Ceprano. (Decreto n. 29392).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.r.l. Mag Tech ora S.p.a. Andreotti Converting tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 3 gennaio 2001 con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il parere dell'Organo compente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 3 gennaio 2001, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Mag Tech ora S.p.a. Andreotti Converting con sede in Zevio ora sede in Ceprano (Frosinone), unità di Ceprano, per un massimo di 50 unità lavorative, per il periodo dall'8 maggio 2000 al 7 novembre 2000.

Istanza aziendale presentata il 26 giugno 2000 con decorrenza 8 maggio 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 gennaio 2001

Il direttore generale: DADDI

01A2974

DECRETO 3 gennaio 2001.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Carbochimica, unità di Fidenza e Livorno. (Decreto n. 29393).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Carbochimica, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 3 gennaio 2001 con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della summenzionata ditta;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 3 gennaio 2001, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Carbochimica, con sede in Fidenza (Parma), unità di Fidenza per un massimo di 28 unità lavorative, Livorno, per un massimo di 45 unità lavorative, per il periodo dal 28 agosto 2000 al 27 febbraio 2001.

Istanza aziendale presentata il 23 ottobre 2000 con decorrenza 28 agosto 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 gennaio 2001

Il direttore generale: DADDI

01A2975

DECRETO 3 gennaio 2001.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Prometal Italia, unità di Luogosano. (Decreto n. 29394).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.r.l. Prometal Italia - tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 3 gennaio 2001 con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

Art. 1.

A seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 3 gennaio 2001, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Prometal italia, con sede in Napoli, unità di Luogosano (Avellino), per un massimo di 41 unità lavorative, per il periodo dal 3 agosto 1999 al 2 febbraio 2000.

Istanza aziendale presentata il 23 settembre 1999 con decorrenza 3 agosto 1999.

Art. 2.

Il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'art. 1 è prorogato per il periodo dal 3 febbraio 2000 al 2 agosto 2000, unità di: Luogosano (Avellino), per un massimo di 41 unità lavorative.

Istanza aziendale presentata il 23 marzo 2000 con decorrenza 3 febbraio 2000.

L'istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 gennaio 2001

Il direttore generale: DADDI

01A2976

DECRETO 3 gennaio 2001.

Proroga della corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, ai sensi dell'art. 11, legge n. 223/1991, per area del comune di Agrigento, imprese impegnate nei lavori di ristrutturazione ed automazione per l'ottimizzazione della rete idrica del comune di Porto Empedocle - Lotto II. (Decreto n. 29395).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 6 agosto 1975, n. 427, concernente norme in materia di garanzia del salario e di disoccupazione speciale in favore dei lavoratori dell'edilizia ed affini;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1986, n. 11;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, ed in particolare l'art. 11 recante Norme in materia di trattamento speciale di disoccupazione per i lavoratori licenziati da imprese edili ed affini;

Vista la delibera del CIPI del 25 marzo 1992 che fissa i criteri e le modalità di attuazione del citato art. 11;

Visto l'art. 6, commi 1 e 2, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Vista la delibera del CIPI del 19 ottobre 1993 che ha modificato, alla luce del sopracitato art. 6, comma 2, della legge n. 236/1993, la precedente delibera;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299 convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto ministeriale datato 3 gennaio 2001 con il quale è stato accertato lo stato di grave crisi dell'occupazione, conseguente al previsto completamento di impianti industriali o di opere pubbliche di grandi dimensioni nelle aree e nelle attività elencate nel dispositivo;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori edili che siano stati impegnati in tali aree e nelle predette attività;

Decreta:

Art. 1.

A seguito dell'accertamento dello stato di grave crisi dell'occupazione, intervenuto con il decreto ministeriale del 3 gennaio 2001, con decorrenza 29 febbraio 2000 per 27 mesi, è autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione nella misura prevista dall'art. 7, legge 23 luglio 1991 n. 223, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nell'area e nelle attività di seguito elencate - Area del comune di Agrigento, imprese impegnate nei lavori di ristrutturazione ed automazione per l'ottimizzazione della rete idrica del comune di Porto Empedocle - Lotto II - per il periodo dal 29 febbraio 2000 al 28 agosto 2000.

Art. 2.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 1 è prorogato per il periodo dal 29 agosto 2000 al 28 febbraio 2001.

Art. 3.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 2 è ulteriormente prorogato dal 1° marzo 2001 al 31 agosto 2001.

Art. 4.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 3 è ulteriormente prorogato dal 1° settembre 2001 al 28 febbraio 2002.

Art. 5.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 4 è ulteriormente prorogato dal 1° marzo 2002 al 31 maggio 2002 (limite massimo).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 gennaio 2001

Il direttore generale: DADDI

012977

DECRETO 10 gennaio 2001.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Agricoltura in liquidazione, unità di Manfredonia. (Decreto n. 29396).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, recante, tra l'altro, norme in materia di trattamento di integrazione salariale;

Visto l'art. 81, comma 6, della legge 23 dicembre 1998, n. 448;

Visto il decreto ministeriale n. 27366 del 15 novembre 1999, con il quale è stata autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale previsto dal citato art. 81, comma 6, della legge n. 448/1998, in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Agricoltura S.p.a. in liquidazione, per il periodo dal 9 luglio 1999 al 31 dicembre 1999;

Visto l'art. 62, comma 1, lettera *e)*, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che ha stabilito, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e comunque non oltre il 31 dicembre 2000, la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'art. 81, comma 6, della legge 23 dicembre 1998, n. 448;

Visto l'accordo stipulato in data 30 dicembre 1999 presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, tra le organizzazioni sindacali e la società Agricoltura S.p.a., nel quale vengono evidenziate le possibilità di rioccupazione dei lavoratori dipendenti dalla predetta società, nelle iniziative industriali previste dal programma di reindustrializzazione;

Vista l'istanza della società Agricoltura S.p.a. in liquidazione, tendente ad ottenere la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi del citato art. 62, comma 1, lettera *e)* della legge 23 dicembre 1999, n. 488, in favore di un numero massimo di 80 lavoratori dipendenti, per il periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2000;

Ritenuto di poter concedere il trattamento di integrazione salariale richiesto;

Decreta:

Ai sensi dell'art. 62, comma 1, lettera *e)*, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è prorogato il trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore di un numero massimo di 80 dipendenti dalla società: Agricoltura S.p.a. in liquidazione, sede in Gela (Caltanissetta), unità in Manfredonia (Foggia), per il periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2000.

La misura del predetto trattamento è ridotta del 10%.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione della prestazione di cui al presente decreto, ai fini del rispetto della disponibilità finanziaria all'uopo preordinata dalla norme, nel limite di 11 miliardi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 gennaio 2001

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

01A2978

DECRETO 24 gennaio 2001.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «La Folgore», società cooperativa edilizia a responsabilità limitata, in Margherita di Savoia, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione ivi comprese i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visto il verbale d'ispezione ordinaria datata 29 febbraio 2000 redatto dalla direzione provinciale del lavoro di Foggia nei confronti della società cooperativa edilizia «La Folgore - Società edilizia a responsabilità limitata», con sede in Margherita di Savoia (Foggia);

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dagli articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Viste le designazioni comunicate dalla direzione provinciale del lavoro territorialmente competente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa edilizia «La Folgore - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Margherita di Savoia (Foggia), alla via Osteria n. 1, costituita in data 27 aprile 1978 con atto a rogito del notaio dott.ssa Maria Marzano di Margherita di Savoia (Foggia), omologato dal tribunale di Foggia con decreto 26 maggio 1978, è sciolta d'ufficio ai sensi degli articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992 e il rag. Giovanni Battista De Muzio con studio in Lucera (Foggia), al viale Lastaria n. 23 ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 gennaio 2001

p. *Il Ministro:* PILONI

01A3037

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

DECRETO 19 febbraio 2001.

Autorizzazione alla società «Centro di assistenza fiscale USAE S.r.l.», in sigla «CAF USAE S.r.l.», in Roma, ad esercitare l'attività di assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti e pensionati.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER IL LAZIO

Visto l'art. 32, comma 1, lettera *d)*, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, così come introdotto dall'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, in base al quale le organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti e pensionati od organizzazioni territoriali da esse delegate, aventi complessivamente almeno cinquantamila aderenti, possono costituire centri di assistenza fiscale nei confronti dei contribuenti non titolari di redditi di lavoro autonomo e d'impresa, di cui agli articoli 49, comma 1 e 51 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917;

Visto il decreto ministeriale del 31 maggio 1999, n. 164, con il quale è stato emanato il regolamento recante norme per l'assistenza fiscale resa dai Centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai professionisti, ai sensi dell'art. 40 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

Visto il decreto del direttore del Dipartimento delle entrate del 12 luglio 1999 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 166 del 17 luglio 1999, con il quale all'art. 1 è stata attribuita alle direzioni regionali la competenza al rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale;

Vista l'istanza prodotta in data 23 gennaio 2001 con la quale la società «Centro di assistenza fiscale USAE S.r.l.» in sigla «CAF USAE S.r.l.» per dipendenti e pensionati con sede legale in Roma, via Piave, 61, chiede di essere abilitata alla costituzione di centri di assistenza fiscale ai lavoratori dipendenti e pensionati;

Visto l'atto costitutivo stipulato l'11 dicembre 2000 a rogito notaio Tirone Valerio (rep. 26071, raccolta n. 5138) e il verbale di assemblea straordinaria del 12 febbraio 2001 a modifica dello statuto allegato a detto atto costitutivo, nonché l'atto di cessione di quote in data 12 febbraio 2001 dal quale risulta interamente versato il capitale sociale pari ad euro 60.000 pari a L. 116.176.200;

Vista la dichiarazione del segretario generale e legale rappresentante della confederazione «USAE» con la quale si attesta che la confederazione associa un numero di aderenti superiore a cinquantamila;

Vista la delibera della segreteria generale della confederazione «USAE» del 25 ottobre 2000, con la quale è stata deliberata la costituzione del presente Caf;

Vista la polizza di assicurazione stipulata con la compagnia di assicurazioni «FATA» la cui garanzia è prestata con un massimale di 5.000.000.000 (cinque miliardi) di lire, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del citato decreto n. 164/1999;

Vista la relazione tecnica sulla capacità operativa del Caaf anche in ordine all'affidamento a terzi delle attività di assistenza fiscale, previsto a norma dell'art. 11, comma 1, del decreto ministeriale n. 164/1999;

Vista l'insussistenza di provvedimenti di sospensione dell'ordine di appartenenza a carico del responsabile dell'assistenza fiscale dott. Inchingoli Francesco Saverio nato a Foggia il 17 luglio 1939, iscritto all'albo dei dottori commercialisti;

Considerato che nell'istanza di autorizzazione allo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale, sono indicati gli elementi richiesti dall'art. 7, comma 1, del decreto ministeriale n. 164/1999;

Viste le dichiarazioni rese dai componenti il consiglio di amministrazione della società richiedente e della società di servizi attestanti la sussistenza dei requisiti soggettivi previsti dall'art. 8 del decreto ministeriale n. 164/1999;

Considerato che sussistono, quindi, i requisiti e le condizioni previste dal capo V del decreto legislativo n. 241/1997, come aggiunto dal decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490 e del capo II del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164, per la costituzione dei centri di assistenza fiscale;

Autorizza

la società «Centro di assistenza fiscale USAE S.r.l.», in sigla «CAF USAE S.r.l.», all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale nei confronti dei lavoratori dipendenti e pensionati ai sensi dell'art. 7, comma 4, del decreto ministeriale n. 164/1999 e dell'art. 33 del decreto legislativo n. 241/1997.

La predetta società sarà iscritta all'albo dei centri autorizzati di assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti e pensionati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 febbraio 2001

Il direttore regionale: PITTELLI

01A2892

PROVVEDIMENTO 14 marzo 2001.

Regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

1. *Regime fiscale agevolato per le persone fisiche che intraprendono un'attività di lavoro autonomo o d'impresa.*

1.1. Le persone fisiche che iniziano un'attività di lavoro autonomo o d'impresa dal 1° gennaio 2001 possono avvalersi del regime fiscale agevolato previsto dall'art. 13 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, a condizione che siano in possesso dei requisiti stabiliti dal comma 2 del medesimo art. 13.

1.2. Il regime fiscale agevolato prevede il pagamento di un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche pari al 10 per cento del reddito di lavoro autonomo o d'impresa, determinato rispettivamente ai sensi dell'art. 50 o 79 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917. Per le imprese familiari di cui all'art. 5, comma 4, del predetto testo unico l'imposta sostitutiva, calcolata sull'intero reddito d'impresa realizzato, al lordo delle quote assegnate al coniuge e ai collaboratori familiari, è dovuta dall'imprenditore.

1.3. I contribuenti che si avvalgono del regime agevolato sono esonerati dai seguenti obblighi:

a) registrazione e tenuta delle scritture contabili rilevanti ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto;

b) liquidazioni e versamenti periodici dell'imposta sul valore aggiunto;

c) presentazione della dichiarazione periodica dell'imposta sul valore aggiunto;

d) versamento dell'acconto annuale dell'imposta sul valore aggiunto;

e) versamento delle addizionali comunali e regionali all'imposta sul reddito delle persone fisiche.

1.4. Restano fermi i seguenti obblighi:

a) conservazione dei documenti ricevuti ed emessi, ai sensi dell'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600;

b) fatturazione e certificazione dei corrispettivi;

c) presentazione delle dichiarazioni annuali;

d) versamento annuale dell'imposta sul valore aggiunto;

e) versamento dell'acconto e del saldo dell'imposta regionale sulle attività produttive;

f) versamento dell'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, da effettuare entro i termini stabiliti per il versamento a saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche;

g) tenuta delle scritture contabili e adempimenti dei sostituti d'imposta previsti dall'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

1.5. Possono usufruire del regime agevolato i soggetti che realizzano un ammontare di compensi di lavoro autonomo non superiore a lire 60 milioni o di ricavi non superiore a lire 60 milioni per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi ovvero a lire 120 milioni per le imprese aventi per oggetto altre attività. Nel caso in cui i soggetti che si avvalgono del regime fiscale agevolato esercitino contemporaneamente più attività, ai fini dell'individuazione del limite dei compensi o ricavi, si fa riferimento all'attività prevalentemente esercitata. La somma dei ricavi o dei compensi relativi alle singole attività non può superare detti limiti. Per attività prevalente s'intende quella con la quale sono stati conseguiti maggiori ricavi o compensi nel periodo d'imposta.

1.6. Qualora il contribuente possieda altri redditi oltre a quelli assoggettati al regime fiscale agevolato i versamenti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche sono effettuati nei modi e nei termini ordinari.

1.7. I ricavi e i compensi relativi al reddito oggetto del regime fiscale agevolato, non sono assoggettati a ritenuta d'acconto da parte del sostituto d'imposta. A tal fine i contribuenti rilasciano un'apposita dichiarazione, dalla quale risulti che il reddito cui le somme afferiscono è soggetto ad imposta sostitutiva.

1.8. Il regime agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali o di lavoro autonomo ha durata massima di tre anni e si applica per il primo periodo d'imposta in cui ha inizio l'attività e per i due anni successivi.

2. *Comunicazioni relative al regime fiscale agevolato.*

2.1. I soggetti che intendono avvalersi del regime fiscale agevolato comunicano la scelta operata in sede di presentazione della dichiarazione di inizio attività di cui all'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633, utilizzando il modello allegato al presente provvedimento. Tale comunicazione è trasmessa dall'ufficio locale al sistema informativo dell'Agenzia delle entrate.

2.2. La scelta operata vincola il contribuente alla sua concreta applicazione per almeno un periodo d'imposta e può essere revocata, dandone comunicazione ad un ufficio locale dell'Agenzia delle entrate, utilizzando il modello di cui al punto 2.1.

3. *Assistenza fiscale.*

3.1. I contribuenti che intendono avvalersi dell'assistenza fiscale dell'Agenzia delle entrate per l'adempimento degli obblighi tributari devono farne richiesta, in carta libera, ad un ufficio locale dell'Agenzia delle entrate. La richiesta deve contenere gli estremi anagrafici del contribuente, il codice fiscale o il numero di partita I.V.A. e può essere formulata utilizzando il modello allegato al presente provvedimento, disponibile sul sito www.finanze.it Sulla base delle richieste presentate dai contribuenti, l'assistenza fiscale viene prestata dall'ufficio locale dell'Agenzia delle entrate (*tutor*), o, in man-

canza, dall'ufficio distrettuale delle imposte dirette, competente in ragione del domicilio fiscale del richiedente.

3.2. La richiesta di assistenza fiscale può essere presentata unitamente alla dichiarazione d'inizio attività di cui al precedente punto 2.1., ovvero presentata o spedita, mediante il servizio postale con raccomandata, ad un ufficio locale dell'Agenzia delle entrate entro trenta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione d'inizio di attività. Per le annualità successive alla prima la richiesta può essere presentata entro trenta giorni dall'inizio del periodo d'imposta. La richiesta di assistenza ha validità fino a revoca ed è trasmessa dall'ufficio locale al sistema informativo dell'Agenzia delle entrate.

3.3. La revoca della richiesta di assistenza fiscale è effettuata secondo le modalità indicate ai punti 3.1. e 3.2. ed ha effetto dal periodo d'imposta successivo.

3.4. Il sistema informativo dell'Agenzia delle entrate mette a disposizione degli uffici locali che forniscono l'assistenza fiscale ai contribuenti in regime agevolato una funzione attraverso la quale si può verificare, sulla scorta dei dati trasmessi, lo stato e l'andamento economico dei contribuenti assistiti, nonché l'eventuale superamento dei limiti previsti.

3.5. L'assistenza fiscale dell'Agenzia si svolge prevalentemente attraverso il servizio telematico Internet. In ogni caso, gli uffici locali assistono direttamente i contribuenti negli adempimenti tributari e provvedono a fornire consulenza tributaria nelle materie connesse all'applicazione del regime fiscale agevolato.

3.6. I contribuenti che si avvalgono dell'assistenza fiscale dell'Agenzia delle entrate, al fine di effettuare la trasmissione dei dati, devono munirsi di un computer corredato di modem e stampante, dotato di un *browser* (*Netscape Communicator* o *Microsoft Internet Explorer*, versione 4.X o superiori, o *browser* equivalenti) e avente le seguenti caratteristiche minime:

Ambiente Windows	Ambiente MAC/OS
Processore Pentium II o equivalente	MAC POWER PC
Almeno 64 Mbyte di RAM	Almeno 64 Mbyte di RAM

3.7. Ai contribuenti è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 40 per cento del prezzo di acquisto delle apparecchiature informatiche e degli accessori idonei alla connessione telematica con l'Agenzia delle entrate. Il credito, utilizzabile in compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, non può essere superiore all'importo di lire seicentomila e spetta anche in caso di acquisizione dei beni in locazione finanziaria; in tale ipotesi il credito, nella misura massima di lire seicentomila, è pari al 40 per cento del prezzo di acquisto ed è utilizzato con riferimento ai canoni di locazione pagati in ciascun periodo d'imposta. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito imponibile e non è rimborsabile.

3.8. Per ottenere l'assistenza dell'Agenzia delle entrate per via telematica, i contribuenti devono usufruire dei servizi di un *Internet Service Provider* e devono richiedere un *pincode* e una *password* per accedere al servizio telematico Internet, compilando l'apposito modello disponibile sul sito uniconline.finanze.it

3.9. L'Agenzia delle entrate comunica telematicamente al richiedente la prima parte del *pincode* e, successivamente, provvede a recapitare al domicilio dei contribuenti una comunicazione che contiene la seconda parte del *pincode*, nonché una *password* di accesso al servizio di cui al punto 3.8. Per i casi di mancata attribuzione del *pincode* e della *password* il richiedente dovrà rivolgersi al competente ufficio locale dell'Agenzia delle entrate che provvederà all'attribuzione degli stessi.

4. *Adempimenti dei contribuenti assistiti e degli uffici.*

4.1. I contribuenti trasmettono, con cadenza trimestrale, i dati contabili delle operazioni effettuate nel corso dell'anno. Le trasmissioni sono effettuate rispettivamente: entro il 10 aprile per le operazioni relative al primo trimestre dell'anno, entro il 10 luglio per le operazioni relative al secondo trimestre, entro il 10 ottobre per le operazioni relative al terzo trimestre ed entro il 10 gennaio dell'anno successivo per le operazioni relative all'ultimo trimestre. Per la trasmissione dei dati, le operazioni effettuate ai fini dell'imposta sul valore aggiunto sono distinte tra imponibili secondo l'aliquota, esenti, non imponibili e non soggette; le operazioni rilevanti ai fini delle imposte dirette sono classificate per voci di costi e ricavi. Per la definizione e la classificazione di dette operazioni, i contribuenti si avvalgono dell'assistenza fornita dal *tutor* anche mediante l'utilizzo della posta elettronica. I contribuenti utilizzano un apposito prodotto *software*, scaricabile dal sito www.finanze.it, che si compone delle seguenti funzioni:

a) acquisizione e elaborazione dei dati analitici. La funzione consente al contribuente, da un lato la gestione dei dati relativi a tutte le operazioni effettuate (acquisizione, variazione, annullamento, stampa, etc.), costituendo sul *personal computer* del contribuente una base informativa analitica relativa all'attività esercitata nell'anno, dall'altro l'aggregazione dei dati secondo i criteri previsti per la compilazione delle dichiarazioni annuali nonché la verifica della persistenza delle condizioni per usufruire del regime agevolato;

b) trasmissione telematica dei dati contabili aggregati. La funzione consente al contribuente l'invio periodico dei dati contabili aggregati, l'invio della dichiarazione nonché la ricezione delle comunicazioni che l'ufficio dovrà rendere disponibili al contribuente (superamento dei limiti previsti, imposte da pagare, etc.);

c) predisposizione delle dichiarazioni. La funzione consente al contribuente l'integrazione della dichiarazione compilata automaticamente dal sistema informativo dell'Agenzia, con i dati relativi agli altri redditi posseduti;

d) assistenza automatica. Questa funzione di «help on line» consente al contribuente la ricerca guidata alla soluzione di problemi di carattere generale (tecnico e normativo), nonché la formalizzazione, attraverso la posta elettronica, di quesiti specifici da inviare al competente ufficio locale dell'Agenzia delle entrate.

4.2. Il sistema informativo dell'Agenzia delle entrate attesta l'avvenuta ricezione dei dati trasmessi per via telematica mediante apposita ricevuta.

43. I contribuenti assistiti sono tenuti a consultare le ricevute e ad evadere le eventuali richieste in esse contenute.

4.4. Il sistema informativo dell'Agenzia delle entrate elabora i dati ricevuti, liquida le imposte dovute e rende disponibili telematicamente ai contribuenti il modello per il pagamento delle stesse, il modello per l'eventuale richiesta di rimborso dell'I.V.A. ed i quadri della dichiarazione unificata relativi all'attività esercitata.

4.5. I contribuenti verificano i dati della dichiarazione unificata, predisposta dal sistema informativo dell'Agenzia delle entrate, e la completano con i dati relativi agli eventuali altri redditi posseduti. Dopo averne stampato e firmato una copia per conservarla, i contribuenti presentano la dichiarazione unificata utilizzando il servizio telematico Internet.

4.6. L'ufficio competente, sulla base dei dati contabili pervenuti al sistema informativo, comunica ai contribuenti assistiti negli adempimenti tributari, entro dieci giorni da quando i dati sono acquisiti, l'eventuale decadenza dal regime fiscale agevolato per la perdita dei requisiti previsti dall'art. 13, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

5. *Decadenza dal regime fiscale agevolato.*

5.1. I contribuenti che, nel corso del periodo d'imposta, superano, per oltre il 50 per cento, il limite dei compensi o ricavi stabiliti per avvalersi del regime fiscale agevolato sono tenuti ad assoggettare a tassazione ordinaria, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, l'intero reddito d'impresa o di lavoro autonomo conseguito nel medesimo periodo d'imposta.

5.2. Nell'ipotesi di cui al punto 5.1 l'imposta sul reddito delle persone fisiche e l'imposta sul valore aggiunto sono pagate, in un unico versamento annuale, nei termini stabiliti dalle norme che disciplinano dette imposte.

5.3. I contribuenti di cui al punto 5.1. decadono da tutti gli esoneri previsti dall'art. 13, comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e non usufruiscono più dell'eventuale assistenza fiscale dell'Agenzia delle entrate, a decorrere dall'anno successivo a quello in cui è superato del 50 per cento il limite dei ricavi e dei compensi.

6. *Periodo transitorio di applicazione del regime fiscale agevolato.*

6.1. I contribuenti che hanno già iniziato l'attività a far data dal 1° gennaio 2001 e hanno scelto il regime fiscale agevolato, ne danno notizia all'Agenzia delle entrate entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, presentando ad un ufficio locale della medesima Agenzia, anche mediante il servizio postale, la comunicazione prevista al punto 2. Entro gli stessi termini, i contribuenti che intendono avvalersi dell'assistenza fiscale, ne fanno richiesta all'Agenzia delle entrate con le modalità previste al punto 3.

6.2. Le comunicazioni di avvalersi del regime fiscale agevolato e le richieste di assistenza fiscale presentate a far data dal 1° gennaio 2001, in attesa dell'attivazione delle procedure, sono conservate dagli uffici, che provvederanno alla loro acquisizione ai sensi degli ultimi periodi rispettivamente del punto 2.1. e del punto 3.2.

6.3. I contribuenti che si avvalgono dell'assistenza fiscale dell'Agenzia delle entrate, provvederanno a trasmettere, secondo le modalità stabilite dal punto 4, i dati contabili delle operazioni effettuate, non appena saranno disponibili gli strumenti che consentono il colloquio telematico con l'Agenzia delle entrate.

Motivazioni

In esecuzione di quanto previsto dall'art. 13, comma 9, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, concernente il regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo, con il presente provvedimento sono stabilite le disposizioni necessarie per l'attuazione di quanto disciplinato dal citato articolo. In particolare, sono dettate le disposizioni concernenti le comunicazioni di scelta e di revoca del sistema fiscale agevolato, le modalità di assistenza fiscale, gli adempimenti dei contribuenti assistiti e degli Uffici.

Si riportano i riferimenti normativi dell'atto.

Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 66, art. 67, comma 1, art. 68, comma 1, art. 71, comma 3, lettera *a*).

Statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 5, comma 1, e 6, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 2, comma 1, art. 5, comma 4).

Disciplina normativa di riferimento.

Art. 13 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente l'imposta sul valore aggiunto.

Art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, concernente disposizioni in materia di tenuta e conservazione delle scritture contabili.

Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, contenente il testo unico delle imposte sui redditi.

Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, recante norme per la semplificazione e la razionalizzazione di alcuni adempimenti contabili in materia di imposta sul valore aggiunto.

Decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 1997, n. 241, recante norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e d'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni.

Roma, 14 marzo 2001

Il direttore: ROMANO

ALLEGATO

All'Agenzia delle Entrate
Ufficio di....................

Il/La sottoscritt...

CODICE FISCALE	PARTITA IVA

COGNOME		NOME
COMUNE DI NASCITA	PR.(SIGLA)	DATA DI NASCITA

NUMERO DI TELEFONO	NUMERO DI TELEFAX	INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA

☐	Comunica che intende avvalersi del regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo
☐	Chiede l'assistenza dell'Agenzia delle entrate per gli adempimenti tributari prevista per coloro che si avvalgono del regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo
☐	Comunica che non intende più avvalersi del regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo
☐	Comunica che intende rinunciare all'assistenza dell'Agenzia delle entrate per gli adempimenti tributari prevista per coloro che si avvalgono del regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo

(Barrare le caselle relative alle comunicazioni che si intendono effettuare)

Data

Firma

01A3145

PROVVEDIMENTO 14 marzo 2001.

Regime fiscale agevolato delle attività marginali.

IL DIRETTORE
DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

1. *Regime fiscale delle attività marginali.*

1.1. Le persone fisiche che esercitano attività alle quali siano applicabili gli studi di settore possono avvalersi, a decorrere dal periodo d'imposta 2001, del regime fiscale contenuto nell'art. 14 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, a condizione che i ricavi ed i compensi del periodo d'imposta precedente risultino di ammontare non superiore ad un valore limite, differenziato in relazione ai diversi settori di attività. Tale limite, che non può comunque essere superiore a 50 milioni, è individuato con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Per i primi ottantasei studi di settore il limite è fissato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate dell'8 febbraio 2001; e per altri quattordici studi di settore con successivo provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 febbraio 2001.

1.2. Ai fini dell'applicazione del regime fiscale delle attività marginali, per ricavi e compensi si intendono quelli minimi risultanti dall'applicazione del software Gerico, tenuto conto di eventuali situazioni di marginalità che caratterizzano il contribuente anche in riferimento agli indici di coerenza economica. Nel primo periodo di applicazione del regime i ricavi e i compensi di riferimento sono quelli conseguiti nell'anno precedente.

1.3. I contribuenti che svolgono più attività, alle quali sono applicabili gli studi di settore, possono avvalersi del regime fiscale delle attività marginali se l'ammontare complessivo dei ricavi non è superiore a 50 milioni e se per le singole attività sono realizzati ricavi di ammontare non superiore ai limiti previsti dal provvedimento di cui al punto 1.1.

1.4. Il regime fiscale agevolato prevede il pagamento di un'imposta sostitutiva sul reddito delle persone fisiche pari al 15 per cento del reddito di lavoro autonomo o d'impresa, determinato rispettivamente ai sensi degli articoli 50 e 79 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Per le imprese familiari di cui all'art. 5, comma 4, del medesimo testo unico, l'imposta sostitutiva, calcolata sull'intero reddito di impresa realizzato, al lordo delle quote assegnate al coniuge e ai collaboratori familiari, è dovuta dall'imprenditore.

1.5. I contribuenti che si avvalgono del regime delle attività marginali sono esonerati dai seguenti obblighi:

a) registrazione e tenuta delle scritture contabili rilevanti ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto;

b) liquidazioni e versamenti periodici dell'imposta sul valore aggiunto;

c) presentazione della dichiarazione periodica dell'imposta sul valore aggiunto;

d) versamento dell'acconto annuale dell'imposta sul valore aggiunto;

e) versamento delle addizionali comunali e regionali all'imposta sul reddito delle persone fisiche.

1.6. Restano fermi i seguenti adempimenti:

a) conservazione dei documenti ricevuti ed emessi, ai sensi dell'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) fatturazione e certificazione dei corrispettivi;

c) presentazione delle dichiarazioni annuali;

d) versamento annuale dell'imposta sul valore aggiunto;

e) versamento dell'acconto e del saldo dell'imposta regionale sulle attività produttive;

f) versamento dell'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, da effettuare entro i termini stabiliti per il versamento a saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche;

g) tenuta delle scritture contabili e adempimenti dei sostituti d'imposta previsti dall'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

1.7. Qualora il contribuente possieda altri redditi oltre a quelli assoggettati al regime fiscale delle attività marginali i versamenti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche sono effettuati nei modi e nei termini ordinari.

1.8. I ricavi e i compensi relativi al reddito oggetto del regime fiscale delle attività marginali non sono assoggettati a ritenuta d'acconto da parte del sostituto d'imposta. A tal fine i contribuenti rilasciano un'apposita dichiarazione, dalla quale risulti che il predetto reddito è soggetto ad imposta sostitutiva.

1.9. La durata del regime fiscale agevolato per le attività marginali è a tempo indeterminato, ferme restando le cause di decadenza e rinuncia previste dall'art. 14, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

2. *Domanda e rinuncia.*

2.1. La domanda di adozione del regime fiscale delle attività marginali è presentata direttamente o spedita mediante il servizio postale con raccomandata sia all'ufficio locale delle entrate, o in mancanza all'ufficio distrettuale delle imposte dirette, competente in ragione del domicilio fiscale del richiedente, sia ad un qualunque ufficio locale dell'Agenzia delle entrate entro il mese di gennaio dell'anno a decorrere dal quale si intende fruire del predetto regime.

2.2. La domanda di cui al punto 2.1. può essere formulata utilizzando il modello allegato al presente provvedimento e disponibile sul sito www.finanze.it Tale domanda è trasmessa dall'ufficio locale al sistema informativo dell'Agenzia delle entrate.

2.3. La scelta del regime fiscale delle attività marginali vincola il contribuente alla sua concreta applicazione per almeno un periodo d'imposta e può essere revocata.

2.4. La rinuncia al regime fiscale delle attività marginali è comunicata all'ufficio locale dell'Agenzia delle entrate competente, oppure ad un qualunque ufficio locale della medesima agenzia, entro il mese di gennaio

dell'anno a decorrere dal quale si intende rinunciare al regime. La richiesta di rinuncia è presentata dal richiedente con le modalità previste al punto 2.2. ed è trasmessa dall'ufficio locale al sistema informativo dell'Agenzia delle entrate.

3. *Assistenza fiscale.*

3.1. I contribuenti che intendono avvalersi dell'assistenza fiscale dell'Agenzia delle entrate per l'adempimento degli obblighi tributari devono farne richiesta, in carta libera, ad un ufficio locale dell'Agenzia delle entrate. La richiesta deve contenere gli estremi anagrafici del contribuente, il codice fiscale o il numero di partita I.V.A. e può essere formulata utilizzando il modello allegato al presente provvedimento, disponibile sul sito www.finanze.it Sulla base delle richieste presentate dai contribuenti, l'assistenza fiscale viene prestata dall'ufficio locale dell'Agenzia delle entrate (tutor), o, in mancanza, dall'ufficio distrettuale delle imposte dirette, competente in ragione del domicilio fiscale del richiedente.

3.2. La richiesta di assistenza fiscale può essere presentata o spedita, mediante il servizio postale con raccomandata, ad un ufficio locale dell'Agenzia delle entrate entro il mese di gennaio dell'anno a decorrere dal quale si intende fruire dell'assistenza stessa. La richiesta di assistenza ha validità fino a revoca ed è trasmessa dall'ufficio locale al sistema informativo dell'Agenzia delle entrate.

3.3. La revoca della richiesta di assistenza fiscale è effettuata secondo le modalità indicate ai punti 3.1. e 3.2. ed ha effetto a decorrere dal periodo d'imposta in cui è presentata.

3.4. Il sistema informativo dell'Agenzia delle entrate mette a disposizione degli uffici locali che forniscono l'assistenza fiscale ai contribuenti in regime fiscale delle attività marginali una funzione attraverso la quale si può verificare, sulla scorta dei dati trasmessi, lo stato e l'andamento economico dei contribuenti assistiti, nonché l'eventuale superamento dei limiti previsti.

3.5. L'assistenza fiscale dell'Agenzia si svolge prevalentemente attraverso il servizio telematico Internet. In ogni caso, gli uffici locali assistono direttamente i contribuenti negli adempimenti tributari e provvedono a fornire consulenza tributaria nelle materie connesse, all'applicazione del regime fiscale delle attività marginali.

3.6. I contribuenti che si avvalgono dell'assistenza fiscale dell'Agenzia delle entrate, al fine di effettuare la trasmissione dei dati, devono munirsi di un computer corredato di modem e stampante, dotato di un browser (Netscape communicator o Microsoft internet explorer, versione 4.X o superiori, o browser equivalenti), e avente le seguenti caratteristiche minime:

Ambiente Windows	Ambiente Mac/OS
Processore Pentium II o equivalente	Mac Power PC
Almeno 64 Mbyte di RAM	Almeno 64 Mbyte di RAM

3.7. Ai contribuenti è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 40 per cento del prezzo di acquisto delle apparecchiature informatiche e degli accessori idonei alla connessione telematica con l'Agenzia delle entrate. Il credito, utilizzabile in compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, non può essere superiore all'importo di lire seicentomila e spetta anche in caso di acquisizione dei beni in locazione finanziaria; in tale ipotesi il credito, nella misura massima di lire seicentomila, è pari al 40 per cento del prezzo di acquisto ed è utilizzato con riferimento ai canoni di locazione pagati in ciascun periodo d'imposta. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito imponibile e non è rimborsabile.

3.8. Per ottenere l'assistenza dell'Agenzia delle entrate per via telematica, i contribuenti devono usufruire dei servizi di un Internet service provider e devono richiedere un pincode e una password per accedere al servizio telematico Internet, compilando l'apposito modello disponibile sul sito uniconline.finanze.it

3.9. L'Agenzia delle entrate comunica telematicamente al richiedente la prima parte del pincode e, successivamente, provvede a recapitare al domicilio dei contribuenti una comunicazione che contiene la seconda parte del pincode, nonché una password di accesso al servizio di cui al punto 3.8. Per i casi di mancata attribuzione del pincode e della password il richiedente dovrà rivolgersi al competente ufficio locale dell'Agenzia delle entrate che provvederà all'attribuzione degli stessi.

4. *Adempimenti dei contribuenti assistiti e degli uffici.*

4.1. I contribuenti trasmettono, con cadenza trimestrale, i dati contabili delle operazioni effettuate nel corso dell'anno. Le trasmissioni sono effettuate rispettivamente: entro il 10 aprile per le operazioni relative al primo trimestre dell'anno, entro il 10 luglio per le operazioni relative al secondo trimestre, entro il 10 ottobre per le operazioni relative al terzo trimestre ed entro il 10 gennaio dell'anno successivo per le operazioni relative all'ultimo trimestre. Per la trasmissione dei dati, le operazioni effettuate ai fini dell'imposta sul valore aggiunto sono distinte tra imponibili secondo l'aliquota, esenti, non imponibili e non soggette; le operazioni rilevanti ai fini delle imposte dirette sono classificate per voci di costi e ricavi. Per la definizione e la classificazione di dette operazioni, i contribuenti si avvalgono dell'assistenza fornita dal tutor anche mediante l'utilizzo della posta elettronica. I contribuenti utilizzano un apposito prodotto software, scaricabile dal sito www.finanze.it, che si compone delle seguenti funzioni:

a) acquisizione e elaborazione dei dati analitici. La funzione consente al contribuente, da un lato la gestione dei dati relativi a tutte le operazioni effettuate (acquisizione, variazione, annullamento, stampa, etc.), costituendo sul personal computer del contribuente una base informativa analitica relativa all'attività esercitata nell'anno, dall'altro l'aggregazione dei dati secondo i criteri previsti per la compilazione delle dichiarazioni annuali nonché la verifica della persistenza delle condizioni per usufruire del regime fiscale delle attività marginali;

b) trasmissione telematica dei dati contabili aggregati. La funzione consente al contribuente l'invio

periodico dei dati contabili aggregati, l'invio della dichiarazione nonché la ricezione delle comunicazioni che l'ufficio dovrà rendere disponibili al contribuente (superamento dei limiti previsti, imposte da pagare, etc.);

c) predisposizione delle dichiarazioni. La funzione consente al contribuente l'integrazione della dichiarazione compilata automaticamente dal sistema informativo dell'Agenzia, con i dati relativi agli altri redditi posseduti;

d) assistenza automatica. Questa funzione di «help on line» consente al contribuente la ricerca guidata alla soluzione di problemi di carattere generale (tecnico e normativo), nonché la formalizzazione, attraverso la posta elettronica, di quesiti specifici da inviare al competente ufficio locale dell'Agenzia delle entrate.

4.2. Il sistema informativo dell'Agenzia delle entrate attesta l'avvenuta ricezione dei dati trasmessi per via telematica mediante apposita ricevuta.

4.3. I contribuenti assistiti sono tenuti a consultare le ricevute e ad evadere le eventuali richieste in esse contenute.

4.4. Il sistema informativo dell'Agenzia delle entrate elabora i dati ricevuti, liquida le imposte dovute e rende disponibili telematicamente ai contribuenti il modello per il pagamento delle stesse, il modello per l'eventuale richiesta di rimborso dell'I.V.A. ed i quadri della dichiarazione unificata relativi all'attività esercitata.

4.5. I contribuenti verificano i dati della dichiarazione unificata, predisposta dal sistema informativo dell'Agenzia delle entrate, e la completano con i dati relativi agli eventuali altri redditi posseduti. Dopo averne stampato e firmato una copia per conservarla, i contribuenti presentano la dichiarazione unificata utilizzando il servizio telematico Internet.

4.6. L'ufficio competente, sulla base dei dati contabili pervenuti al sistema informativo, comunica ai contribuenti assistiti negli adempimenti tributari, entro dieci giorni da quando i dati sono acquisiti, l'eventuale decadenza dal regime fiscale delle attività marginali per la perdita dei requisiti previsti dall'art. 14, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

5. *Decadenza dal regime fiscale della attività marginali.*

5.1. I contribuenti che, nel corso del periodo d'imposta, superano in misura superiore al 50 per cento il limite, individuato dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al punto 1.1. dei compensi o ricavi conseguiti ovvero valutati in base agli studi di settore applicabili nel periodo di riferimento prendendo a base i dati dichiarati dal contribuente o rettificati dall'ufficio, sono tenuti ad assoggettare a tassazione ordinaria, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, l'intero reddito d'impresa o di lavoro autonomo conseguito nel medesimo periodo d'imposta.

5.2. Nell'ipotesi di cui al punto 5.1. l'imposta sul reddito delle persone fisiche e l'imposta sul valore aggiunto sono pagate, in un unico versamento annuale, nei termini stabiliti dalle norme che disciplinano dette imposte.

5.3. I contribuenti di cui al punto 5.1. decadono da tutti gli esoneri previsti dall'art. 14, comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e non usufruiscono dell'eventuale assistenza fiscale dell'Agenzia delle entrate, a decorrere dall'anno successivo a quello in cui è superato del 50 per cento il limite dei ricavi e dei compensi individuato nel provvedimento di cui al punto 1.1.

6. *Periodo transitorio di applicazione del regime delle attività marginali.*

6.1. Per l'anno d'imposta 2001 la domanda per avvalersi del regime fiscale delle attività marginali è presentata entro il 31 marzo 2001 agli uffici, con le modalità stabilite al punto 2. Entro lo stesso termine, i contribuenti che intendono avvalersi dell'assistenza fiscale, ne fanno richiesta all'Agenzia delle entrate con le modalità previste al punto 3.

6.2. Le domande per avvalersi del regime fiscale delle attività marginali e le richieste di assistenza fiscale presentate a far data dal 1° gennaio 2001, in attesa dell'attivazione delle procedure, sono conservate dagli uffici, che provvederanno alla loro acquisizione ai sensi degli ultimi periodi rispettivamente del punto 2.2. e del punto 3.2.

6.3. I contribuenti che si avvalgono dell'assistenza fiscale dell'Agenzia delle entrate provvedono a trasmettere, secondo le modalità stabilite dal punto 4, i dati contabili delle operazioni effettuate, non appena saranno disponibili gli strumenti che consentono il colloquio telematico con l'Agenzia delle entrate.

Motivazioni

In esecuzione di quanto previsto dall'art. 14, comma 11, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, concernente il regime fiscale delle attività marginali, con il presente provvedimento sono stabilite le disposizioni necessarie per l'attuazione di quanto disciplinato dal citato articolo. In particolare, sono dettate le disposizioni concernenti le comunicazioni di scelta e di revoca del sistema fiscale delle attività marginali, le modalità di assistenza fiscale, gli adempimenti dei contribuenti assistiti e degli uffici.

Si riportano i riferimenti normativi dell'atto.

Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 66, art. 67, comma 1, art. 68, comma 1, art. 71, comma 3, lettera *a)*.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 5, comma 1, e 6, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 2, comma 1, art. 5, comma 4).

Disciplina normativa di riferimento.

Art. 14 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente l'imposta sul valore aggiunto.

Art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, concernente disposizioni in materia di tenuta e conservazione delle scritture contabili.

Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, contenente il testo unico delle imposte sui redditi.

Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, recante norme per la semplificazione e la razionalizzazione di alcuni adempimenti contabili in materia di imposta sul valore aggiunto.

Decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 1997, n. 241, recante norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e d'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni.

Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate dell'8 febbraio 2001.

Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 febbraio 2001.

Roma, 14 marzo 2001

Il direttore: ROMANO

ALLEGATO

All'Agenzia delle Entrate
Ufficio di....................

Il/La sottoscritt...

CODICE FISCALE	PARTITA IVA

COGNOME		NOME
COMUNE DI NASCITA	PR. (SIGLA)	DATA DI NASCITA

NUMERO DI TELEFONO	NUMERO DI TELEFAX	INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA

☐	Comunica che intende avvalersi del regime fiscale delle attività marginali
☐	Chiede l'assistenza dell'Agenzia delle entrate per gli adempimenti tributari prevista per coloro che si avvalgono del regime fiscale delle attività marginali
☐	Comunica che non intende più avvalersi del regime fiscale delle attività marginali.
☐	Comunica che intende rinunciare all'assistenza dell'Agenzia delle entrate per gli adempimenti tributari prevista per coloro che si avvalgono del regime fiscale delle attività marginali.

(Barrare le caselle relative alle comunicazioni che si intendono effettuare)

Data

Firma

01A3146

PROVVEDIMENTO 14 marzo 2001.

Semplificazione per l'INVIM decennale.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

1. Imposta sostitutiva dell'INVIM decennale.

1.1. Per gli immobili appartenenti a titolo di proprietà o di enfiteusi ai soggetti di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, per i quali il decennio si compie entro il 31 dicembre 2002, può essere corrisposta, in luogo dell'INVIM decennale, un'imposta sostitutiva, pari allo 0,10 per cento del loro valore.

1.2. Il valore degli immobili è determinato con l'applicazione alla rendita catastale riferita al 31 dicembre 1992, anche presunta, dei moltiplicatori stabiliti con decreto del Ministro delle finanze del 14 dicembre 1991.

1.3. Il valore degli immobili suscettibili di destinazione edificatoria è dato dal valore finale dichiarato o definitivamente accertato per l'INVIM, applicata in occasione del trasferimento con il quale è stato acquistato l'immobile ovvero del compimento del precedente decennio.

1.4. Il valore degli immobili assoggettati all'INVIM straordinaria di cui al decreto-legge 13 settembre 1991, n. 299, convertito dalla legge 18 novembre 1991, n. 363, è costituito dal valore finale dichiarato o definitivamente accertato per l'imposta straordinaria.

2. Modalità di liquidazione dell'imposta.

2.1. L'imposta sostitutiva è liquidata dai soggetti di cui al punto 1.1 utilizzando il modello allegato al presente provvedimento, disponibile sul sito www.finanze.it

2.2. Il prospetto di liquidazione di cui al punto 2.1, che tiene luogo della dichiarazione prevista dall'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, è presentato o inviato tramite il servizio postale in plico raccomandato con avviso di ricevimento, entro il 31 maggio 2001 all'ufficio locale dell'Agenzia delle entrate o, in mancanza, all'ufficio del registro, competente in ragione del luogo in cui è ubicato l'immobile.

2.3. La liquidazione di cui al punto 2.1 comprende i decenni con scadenza nell'anno 2001 e nell'anno 2002.

3. Modalità e termini di versamento.

3.1. Il pagamento dell'imposta di cui al punto 1.1. è effettuato entro il 30 marzo 2001, presso gli sportelli dei concessionari, delle banche o degli uffici postali, mediante il modello F23, approvato con decreto del Ministro delle finanze del 17 dicembre 1998, utilizzando il codice-tributo 722T.

Motivazioni.

In esecuzione di quanto previsto dall'art. 20, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, concernente l'imposta sostitutiva dell'INVIM decennale, con il presente provvedimento sono stabilite le disposizioni necessarie per l'attuazione di quanto disciplinato dal citato art. 20. In particolare sono dettate le disposizioni concernenti le modalità di liquidazione e di versamento dell'imposta sostitutiva.

Si riportano i riferimenti normativi dell'atto.

Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 66, art. 67, comma 1, art. 68, comma 1, art. 71, comma 3, lettera *a)*).

Statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 5, comma 1, e 6, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 2, comma 1, art. 5, comma 4).

Disciplina normativa di riferimento.

Art. 20 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, concernente «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato», in materia di semplificazioni per l'INVIM decennale.

Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente «Istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili».

Decreto del Ministro delle finanze 14 dicembre 1991, concernente «Moltiplicatori per valutazione automatica degli immobili».

Decreto-legge 13 settembre 1991, n. 299, convertito dalla legge 18 novembre 1991, n. 363, recante «Disposizioni concernenti l'applicazione nell'anno 1991 dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, i versamenti dovuti a seguito delle dichiarazioni sostitutive in aumento del reddito dei fabbricati e l'accertamento di tali redditi, nonché altre disposizioni tributarie urgenti».

Decreto del Ministro delle finanze del 17 dicembre 1998, concernente «Approvazione dei modelli di versamento in lire e in euro delle entrate già di competenza dei servizi di cassa degli uffici dipendenti dal Dipartimento delle entrate e dal Dipartimento del territorio e modalità di riscossione».

Roma, 14 marzo 2001

Il direttore: ROMANO

ALLEGATO al provvedimento del Direttore dell'Agenzia
delle entrate n. 2001/47965 del 14 marzo 2001

Prospetto di liquidazione dell'imposta sostitutiva dell'INVIM decennale (art. 20, l. 23/12/2000, n. 388)

ALL'UFFICIO ______________________________

Dati relativi alla società o ente

Codice fiscale______________________________ Telefono ______________________________

Denominazione o ragione sociale______________________________

Sede legale: Comune__________________ Prov.________ Fraz., via e n.civico ______________________________

Dati relativi al rappresentante che sottoscrive il modello

Codice fiscale ______________________________

Cognome______________________________ Nome ______________________________

Data di nascita __________________ Comune (o Stato estero) di nascita ______________________ Prov. __________

Residenza anagrafica (o se diverso) domicilio fiscale: Comune ______________________________ Prov. __________

Fraz., via e n. civico ______________________________

LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA								
n. ordine	Foglio	Numero	Sub	Percentuale possesso	Rendita catastale	Valore imponibile	Codice[1]	Imposta:0,10% del valore imponibile

VERSAMENTI			
Data	Codice tributo	Codice banca/Concessionario/Agenzia Postale	Importo

Data ______________ Firma ______________________________

(1) Indicare, per ciascun immobile, la lettera corrispondente al criterio di determinazione del valore imponibile adottato:
A = valore dell'immobile al 31/12/1992, determinato con l'applicazione alla rendita catastale, anche presunta, dei moltiplicatori stabiliti con D.M. 14/12/1991;
B = valore imponibile pari al valore finale dichiarato o accertato in occasione dell'atto di trasferimento o del compimento del decennio precedente, trattandosi di immobile suscettibile di destinazione edificatoria;
C = valore imponibile pari a quello dichiarato o accertato ai fini dell'INVIM straordinaria, già assolta ai sensi del D.L. n. 299/1991, convertito dalla l. n. 363/1991.

01A3147

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di una richiesta di *referendum* popolare

Ai sensi degli articoli 4 e 7 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 21 marzo 2001 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da undici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di *referendum* popolare, previsto dall'art. 138 della Costituzione, relativa al testo di legge costituzionale recante «Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione», approvato a maggioranza assoluta dei suoi componenti dal Senato della Repubblica in seconda votazione nella seduta dell'8 marzo 2001 e dalla Camera dei deputati a maggioranza assoluta dei suoi componenti in seconda votazione, nella seduta del 28 febbraio 2001, come pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59, del 12 marzo 2001.

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio presso Gruppo Lega Nord - Camera dei deputati - Roma.

01A3271

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Conferma del dott. Giancarlo Trevisone a Commissario straordinario del Governo

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 24 gennaio 2001 il dott. Giancarlo Trevisone è stato confermato, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, Commissario straordinario del Governo per gli interventi sulle aree del territorio del comune di Castelvolturno (Caserta) fino al 30 giugno 2001.

01A3176

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 21 marzo 2001

Dollaro USA	0,8990
Yen giapponese	111,25
Corona danese	7,4639
Lira Sterlina	0,62930
Corona svedese	9,1875
Franco svizzero	1,5338
Corona islandese	79,09
Corona norvegese	8,1235
Lev bulgaro	1,9481
Lira cipriota	0,57874
Corona ceca	34,550
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	266,49
Litas lituano	3,5951
Lat lettone	0,5656
Lira maltese	0,4045
Zloty polacco	3,6966
Leu romeno	24580
Tallero sloveno	216,2497
Corona slovacca	43,643
Lira turca	881300
Dollaro australiano	1,8057
Dollaro canadese	1,4138
Dollaro di Hong Kong	7,0115
Dollaro neozelandese	2,1590
Dollaro di Singapore	1,6032
Won sudcoreano	1171,40
Rand sudafricano	7,1830

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

01A3273

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

Indice relativo al mese di febbraio 2001, dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati che si pubblicano ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'art. 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica).

Gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativi ai singoli mesi del 2000 e 2001 e le loro variazioni rispetto agli indici relativi al corrispondente mese dell'anno precedente e di due anni precedenti risultano:

ANNI E MESI		INDICI (Base 1995=100)	Variazioni percentuali rispetto al corrispondente periodo	
			dell'anno precedente	di due anni precedenti
2000	Febbraio	111,0	2,4	3,6
	Marzo	111,3	2,5	3,9
	Aprile	111,4	2,2	3,8
	Maggio	111,7	2,3	3,9
	Giugno	112,1	2,7	4,2
	Luglio	112,3	2,7	4,4
	Agosto	112,3	2,7	4,3
	Settembre	112,5	2,6	4,4
	Ottobre	112,8	2,6	4,4
	Novembre	113,3	2,7	4,8
	Dicembre	113,4	2,7	4,9
	Media	*112,1*		
2001	Gennaio	113,9	3,1	5,3
	Febbraio	114,3	3,0	5,4

01A3177

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Avviso relativo al decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241, recante: «Attuazione della direttiva 96/29/EURATOM in materia di protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti». (Decreto legislativo pubblicato nel supplemento ordinario n. 140/L alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 203 del 31 agosto 2000).

Nel decreto legislativo citato in epigrafe, pubblicato nel sopra indicato supplemento ordinario, sono apportate le seguenti rettifiche:

all'art. 4, comma 1: «Art. 4, comma 1, lettera *s)*», la formula matematica è sostituita dalla seguente:

$$H_T(t) = \int_{t_o}^{t_o+t} H\tau(\tau)d\tau$$

all'art. 9, comma 1, «Art. 22», dopo il comma 3, la numerazione dei commi successivi è stata corretta rispettivamente in commi «4» e «5»;

all'art. 18, comma 1, lettera *f)*, dove è scritto: «lettere *d)*, *e)* ed *f)*», deve leggersi: «lettere *d)*, *e)* ed *e-bis)»;*

all'allegato I, sezione II, la numerazione del paragrafo «8», è stata sostituita con «7»;

all'allegato I, sezione II, paragrafo 7 (ex paragrafo 8), lettera *a),* numero 1) dove è scritto: «superiori a 30 *K*eV», leggasi: «superiori a 30 *k*eV»;

all'allegato I, sezione II, paragrafo 7 (ex paragrafo 8), lettera *a),* numero 2), dove è scritto: «superiori a 5 *K*eV ed inferiori o eguali a 30 *K*eV», leggasi: «superiori a 5 *k*eV ed inferiori o eguali a 30 *k*eV»;

all'allegato III, paragrafo 8.1, lettera *a),* dove è scritto: «paragrafo 12», leggasi: «paragrafo 11».

01A3138

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241, recante: «Attuazione della direttiva 96/29/EURATOM in materia di protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti». (Decreto pubblicato nel supplemento ordinario n. 140/L alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 203 del 31 agosto 2000).

Nel decreto legislativo citato in epigrafe, pubblicato nel sopra indicato supplemento ordinario sono apportate le seguenti correzioni:

alla pag. 5, seconda colonna, art. 2, al comma 1:

alla lettera *c)*, nella parte in cui viene inserito il comma 1-*bis* all'art. 1 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, al terzo rigo, dove è scritto:

«...all'esposizione al radon nelle abitazioni o al fondo, naturale di radiazioni...», leggasi: «...all'esposizione al radon nelle abitazioni o al fondo naturale di radiazioni...»;

alla lettera *d)*, nella parte in cui viene inserito il comma 2-*bis* all'art. 1 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, al quarto rigo, dove è scritto:

«...quelle fissate negli allegati *1* e *1 bis*.», leggasi: «...quelle fissate negli allegati *I* e *I bis*.»;

alla lettera *d)* nella parte in cui viene inserito il comma 2-*ter* all'art. 1 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, al quinto rigo, dove è scritto: «...di cui all'allegato *1-bis*...», leggasi: «...di cui all'allegato I-*bis*...»;

alla pag. 6, seconda colonna, art. 4, comma 1, nella parte in cui viene sostituito l'art. 4 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, comma 1:

alla lettera *f)*, al quarto, settimo ed ottavo rigo, dove è scritto: «1 Bq $1s^{-1}$», «1 Ci $3{,}7 \times 10^{10}$ Bq (esattamente)», «1 Bq $2{,}7027 \times 10^{-11}$ Ci», leggasi, rispettivamente: «1 Bq = $1s^{-1}$», «Ci = $3{,}7 \times 10^{10}$ Bq (esattamente)», «1 Bq = $2{,}7027 \times 10^{-11}$ Ci»;

alla lettera *g)*, al terzo rigo, dove è scritto: «...sono inclusi l'uranio di metallo...», leggasi: «...sono inclusi l'uranio *in forma* di metallo...»;

alla pag. 7, prima colonna, art. 4, comma 1, nella parte in cui viene sostituito l'art. 4 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, al comma 1, lettera *s)*, al nono rigo, dove è scritto: «...è il tempo in cui l'introduzione...», leggasi: «...è il tempo in cui *avviene* l'introduzione...»;

alla pag. 7, seconda colonna, art. 4, comma 1, nella parte in cui viene sostituito l'art. 4 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, comma 2:

alla lettera *f)*, al primo rigo, dove è scritto: «*f)* gestione *del* rifiuti...», leggasi: «*f)* gestione *dei* rifiuti...»;

alla lettera *g)*, al sesto rigo, dove è scritto: «1 rad 10^{-2} Gy», leggasi: «1 rad = 10^{-2} Gy»;

alla pag. 10, prima colonna, art. 5, comma 1, nella parte in cui viene inserito l'art. 10-*ter* dopo il capo III del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, al comma 3, quarto rigo, dove è scritto: «...quelle indicate nell'allegato *1-bis*...», leggasi: «...quelle indicate nell'allegato I-*bis*...»;

alla pag. 11, prima colonna, art. 5, comma 1, nella parte in cui viene inserito l'art. 10-*quinquies* dopo il capo III del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230:

al comma 3, decimo rigo, dove è scritto: «...*commni* 2 e 3...», leggasi: «...*commi* 2 e 3...»;

al comma 6, quinto rigo, dove è scritto: «...di riferimento della popolazione *superai* rispettivi...», leggasi: «...di riferimento della popolazione *supera i* rispettivi...»;

alla pag. 13, prima colonna, art. 9, comma 1, nella parte in cui viene sostituito l'art. 22 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230:

al comma 1, quattordicesimo rigo, dove è scritto: «...di cui all'articolo *3* del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496...», leggasi: «...di cui all'articolo *03* del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496»;

al comma 3, secondo rigo, dove è scritto: «...di cui al comma 1 e di quelli *di* cui la legge 31 dicembre 1962, n. 1860...», leggasi: «...di cui al comma 1 e di quelli *per* cui la legge 31 dicembre 1962, n. 1860...»;

alla pag. 19, seconda colonna, art. 34, comma 1, lettera *a)*, nella parte in cui vengono apportate le modifiche all'art. 154 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, comma 3, settimo rigo, dove è scritto: «...di cui all'articolo *3* del decreto-legge 4 dicembre 1993...», leggasi: «...di cui all'articolo *03* del decreto-legge 4 dicembre 1993...».

alla pag. 41, allegato I-*bis*, punto 3, lettera *d)*, al secondo rigo, dove è scritto: «...ai sensi dell'articolo 10-*quinquies* comma *8*...», leggasi: «...ai sensi dell'articolo 10-*quinquies* comma *5*,...».

01A3139

Comunicato relativo alla deliberazione 21 dicembre 2000 del Comitato interministeriale per la programmazione economica, concernente: «Legge 7 aprile 1995, n. 104 - Convenzione n. 230/87 - Lavori di costruzione dell'acquedotto comunale della Sardegna centro-occidentale alimentato dal serbatoio Temo (I e II lotto) - Perizia di variante e proroga. (Deliberazione n. 132/2000). (Deliberazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 44 del 22 febbraio 2001).

Nella deliberazione citata in epigrafe, nel quadro economico riportato nella pag. 63, prima colonna della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale,* dove è scritto: «I.V.A. *7.650*», leggasi: «I.V.A. *7.560*».

01A3038

Comunicato relativo ai decreti del direttore provinciale del lavoro di Reggio Calabria del 15 febbraio 2001 recanti la «Cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione, delle società cooperative "Arcios I, Arcios II e Arcios III" a r.l., in Reggio Calabria». (Decreti pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 48 del 27 febbraio 2001).

Nei titoli relativi ai decreti citati in epigrafe, riportati sia nel sommario che alle pagine 48 e 49 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale* nonchè nei rispettivi dispositivi, dove è scritto: «*Arcios* I, *Arcios* II e *Arcios* III», leggasi rispettivamente: «*Acisos* I, *Acisos* II e *Acisos* III».

01A3198

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(4651068/1) Roma, 2001 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

L. 1.500
€ 0,77